

REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO R.N.S.

Edizione 2008

Indice

CAPITOLO I	Principi Generali	(artt. 1 – 7)
CAPITOLO II	Nomenclatura - Definizioni - Abbreviazioni	(artt. 8 – 52)
CAPITOLO III	Manifestazioni sportive - Norme Generali	(artt. 53 – 60)
CAPITOLO IV	Manifestazioni sportive - Regolamento particolare di gara – Svolgimento – Iscrizioni	(artt. 61 – 80)
CAPITOLO V	Percorsi	(artt. 81 – 88)
CAPITOLO VI	Partenze	(artt. 89 – 97)
CAPITOLO VII	Records - Norme Generali	(artt. 98 – 107)
CAPITOLO VIII	Concorrenti e Conduttori	(artt. 108 – 125)
CAPITOLO IX	Vetture	(artt. 126 – 131)
CAPITOLO X	Ufficiali di Gara	(artt. 132 – 149)
CAPITOLO XI	Giustizia sportiva	(artt. 150 – 161)
CAPITOLO XII	Sanzioni disciplinari	(artt. 162 – 170)
CAPITOLO XIII	Reclami	(artt. 171 – 179)
CAPITOLO XIV	Appelli	(artt. 180 – 191)
CAPITOLO XV	Applicazione del Codice	(artt. 192 – 197)
CAPITOLO XVI	Pubblicazione delle decisioni della FIA	(artt. 198 – 201)
CAPITOLO XVII	Implicazioni commerciali collegate allo sport automobilistico	(artt. 202 – 204)

Indice analitico e alfabetico

(in calce)

PREMESSA

Il Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) recepisce il Codice Sportivo Internazionale (Codice) che integra con disposizioni specifiche della regolamentazione nazionale.

Il RNS conserva, in larga parte, la numerazione degli articoli del Codice.

Il testo in “tondo” riporta le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale.

Il testo in “corsivo” riporta le disposizioni specifiche della regolamentazione nazionale.

CAPITOLO I

Principi Generali

Art. 1 - Regolamento Internazionale dello Sport

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) costituisce l'unico potere sportivo con facoltà di stabilire e fare applicare i regolamenti destinati a favorire e a regolamentare le competizioni e i record automobilistici e di organizzare i Campionati internazionali automobilistici; costituisce inoltre il Tribunale internazionale di ultima istanza incaricato di giudicare ogni controversia che dovesse insorgere in materia di Sport automobilistico internazionale.

La FIA, in materia di Karting, può delegare di anno in anno il suo potere sportivo internazionale a qualsiasi organismo da essa riconosciuto che abbia il compito di dirigere le attività sportive internazionali del Karting nel rispetto rigoroso del Codice Sportivo Internazionale e dei regolamenti della FIA.

Art. 2 - Codice Sportivo Internazionale

Per far sì che i suoi poteri vengano esercitati in maniera corretta ed equa, la FIA ha redatto ed emanato il Codice Sportivo Internazionale (Codice). Lo scopo del Codice e dei suoi allegati è quello di incoraggiare e facilitare la pratica dello sport automobilistico su scala internazionale. Non sarà mai applicato con lo scopo di impedire od ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, a meno che la FIA non lo ritenga necessario per permettere che lo sport automobilistico sia praticato in tutta sicurezza, giustizia e regolarità.

Art. 3 - Regolamento nazionale dello sport automobilistico

Ciascun Club nazionale o Federazione nazionale che faccia parte della FIA deve aderire al Codice con l'obbligo di rispettarlo. Tenendo conto di questa adesione e di questo obbligo, la FIA riconosce un solo Club o una sola Federazione per ciascun paese (ASN) quale unico potere sportivo qualificato ad applicare il Codice e a regolamentare lo sport automobilistico in tutti i territori posti sotto la tutela del Paese della ASN.

Art. 3 bis – Disciplina dello Sport Automobilistico in Italia

L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge.

L'ACI è la Federazione Nazionale riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 svolge l'attività di federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni).

Art. 4 – Esercizio del potere sportivo nei territori posti sotto la tutela di una ASN

Le entità territoriali non autonome di uno Stato sono sottomesse al potere sportivo esercitato dalla ASN che rappresenta lo Stato presso la FIA.

Art. 5 - Esercizio del potere sportivo in Italia

Il potere sportivo automobilistico in Italia è esercitato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) con piena autonomia normativa e finanziaria. La CSAI rappresenta quindi l'autorità sportiva nazionale (ASN).

La CSAI è un organo permanente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), istituito ai sensi dell'art. 25 dello Statuto ACI.

La CSAI è retta da un regolamento, approvato dal Consiglio Sportivo Nazionale, improntato ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai d.lgs. n. 242/99 e n. 15/04 e successive modificazioni.

La potestà giurisdizionale è devoluta agli organismi di giustizia sportiva di cui al successivo Cap. XI.

Art. 6 - Regolamento Nazionale Sportivo

La CSAI ha redatto ed emanato il presente Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) la cui osservanza è obbligatoria per chiunque svolga attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo. Per quanto non è espressamente previsto nel presente RNS, si rinvia al Codice.

Fanno parte integrante del RNS le Norme Supplementari (NS) che la CSAI ha emanato, come allegati del RNS, per la trattazione di specifici argomenti (campionati, tasse, licenze, prescrizioni di sicurezza, regolamenti tecnici nazionali, regolamentazione dei vari settori di attività, ecc.) ed alle quali si rimanda anche in assenza di specifico richiamo.

Il RNS e le sue NS hanno lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell'attività sportiva automobilistica nazionale e di incoraggiarne e facilitarne la pratica. Il RNS non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nei casi in cui la CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza e giustizia e nel rispetto delle regole.

La CSAI può apportare in qualsiasi momento modifiche ed aggiornamenti al presente RNS e alle sue Norme Supplementari. Le modifiche e gli aggiornamenti hanno effetto a partire dalla data che il Comitato Esecutivo indicherà di volta in volta in relazione alla tipologia di ciascuna modifica e/o aggiornamento.

Ogni questione sull'interpretazione del RNS è decisa dalla CSAI.

Art. 7 - Pubblicazioni ufficiali della CSAI

La CSAI porta a conoscenza degli interessati le modifiche e gli aggiornamenti di cui al precedente art. 6, nonché ogni altra disposizione a carattere normativo, mediante le sue pubblicazioni ufficiali (Annuario CSAI, Notiziario edito direttamente oppure pubblicato su riviste specializzate, sito Internet) e/o con altro mezzo idoneo.

Art. 7 bis – Obbligo della titolarità della tessera sportiva ACI e dell'osservanza dei regolamenti

Tutti i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico, sono tenuti ad essere titolari di tessera sportiva ACI (da qui in avanti indicata come "licenza sportiva" o semplicemente "licenza") e ad osservare il presente Regolamento, il Regolamento della CSAI e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI. La loro violazione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla CSAI e dai suoi organismi nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI a tutela dei loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva.

E' fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo della licenza sportiva, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti. In caso di morosità nel pagamento di diritti e tasse comunque dovuti alla CSAI, le licenze sportive sono sospese fino alla soluzione della situazione debitoria.

La non conoscenza del presente Regolamento e del Regolamento della CSAI non può essere invocata a nessun effetto.

I titolari di licenza sportiva sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di licenza sportiva - quando questi comportamenti siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica.

I dati personali contenuti nella richiesta di licenza saranno registrati in una banca dati informatizzata centrale, costituita e gestita dalla CSAI. I dati saranno utilizzati per il perseguimento degli scopi individuati nei regolamenti della CSAI e nelle norme sportive antidoping emanate dal CONI e recepite dalla CSAI. Per le predette finalità, particolari informazioni relative alla validità delle licenze e all'esercizio delle attività sportive automobilistiche potranno essere comunicate ad enti pubblici e a soggetti privati interessati.

L'elenco dei titolari delle licenze può essere diffuso da parte della CSAI con ogni mezzo di comunicazione.

Art. 7 ter - Codice di comportamento sportivo

A) PRINCIPIO DI LEALTÀ

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

B) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

E' fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse.

C) DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

E' fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

La CSAI promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIA.

D) PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

E) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

F) DOVERE DI RISERVATEZZA

I Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e Delegati Regionali:

- *devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;*
- *devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport;*
- *non devono mai interferire nei compiti svolti dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;*
- *devono segnalare all'Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale.*

I componenti degli altri Organismi della CSAI, eletti o nominati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni.

Art. 7 quater - Sanzioni

A chiunque violi i principi di cui agli articoli precedenti sono applicate le sanzioni disciplinari, dall'ammonizione alla squalifica, previste al Cap. XII.

CAPITOLO II

Nomenclatura e definizioni

Art. 8 – Nomenclatura, definizioni e abbreviazioni

La nomenclatura, le definizioni e le abbreviazioni indicate negli articoli seguenti sono quelle adottate nel presente RNS e sue NS e in tutti i regolamenti particolari e sono di uso generale.

Art. 9 - FIA

Federazione Internazionale dell'Automobile.

Art. 10 - ASN

Club Nazionale o Federazione Nazionale riconosciuto dalla FIA quale unico detentore del potere sportivo in un Paese.

Art. 11 - CS

Commissione Sportiva di una ASN.

Art. 12 – Altre abbreviazioni

Codice:	Codice Sportivo Internazionale
AC:	Automobile Club Provinciale.
ACI:	Automobile Club d'Italia.
CSAI:	Commissione Sportiva Automobilistica Italiana.
NS:	Norma Supplementare.
RNS:	Regolamento Nazionale Sportivo.
TAI:	Tribunale d'Appello Internazionale.
TNA:	Tribunale Nazionale d'Appello.

Art. 13 - Veicoli terrestri

Per veicolo terrestre si intende un apparecchio di locomozione che si muove con mezzi propri, che si sposta mantenendo un contatto costante con il suolo, sia direttamente mediante un appoggio meccanico, sia indirettamente *per effetto del suolo*, e la cui propulsione e direzione siano costantemente ed interamente controllate da un pilota a bordo.

Sono veicoli terrestri:

a) Le automobili

Un'automobile è un veicolo terrestre ad almeno quattro ruote non allineate sempre in contatto col suolo, di cui almeno due assicurano la direzione ed almeno due la propulsione.

b) I veicoli speciali

Un veicolo speciale è un veicolo ad almeno quattro ruote, la cui propulsione non è assicurata dalle ruote.

c) I veicoli ad effetto del suolo:

Un veicolo ad effetto del suolo è un veicolo che si sposta appoggiandosi al suolo mediante un cuscinio d'aria pressurizzata.

d) Le Autovetture

Per "autovettura" (o "vettura" nell'accezione corrente) s'intende un'automobile destinata al trasporto di sole persone, in numero non superiore a nove.

Le vetture che partecipano ad una qualsiasi gara, nazionale o internazionale, aperta a formule, categorie o gruppi internazionali oppure a formule, categorie o gruppi nazionali, devono essere conformi, rispettivamente, ai regolamenti tecnici della FIA ed ai regolamenti tecnici nazionali emanati dalla CSAI. Le loro caratteristiche tecniche devono essere richiamate nel passaporto Tecnico di ogni singola vettura.

Art. 13 bis - Costruttore

Sotto la denominazione di costruttore si comprende sia chi ha costruito la vettura in ogni sua parte, sia chi l'ha realizzata nella forma e con le caratteristiche con le quali intende omologarla e richiederne il certificato d'origine utilizzando in varia misura parti provenienti da diversi fornitori.

La nazionalità di un'autovettura è quella del costruttore riconosciuto tale dalla propria ASN.

Art. 14 - Cilindrata

Volume generato nel o nei cilindri dei motori dallo spostamento ascendente o discendente del o dei pistoni nei *motori alternativi o dallo spostamento angolare del rotore nei motori rotativi*. Questo volume è espresso in centimetri cubi e per tutti i calcoli sulla cilindrata dei motori, il numero P greco è considerato convenzionalmente uguale a 3,1416.

Art. 15 - Classe

Raggruppamento di veicoli secondo la cilindrata-motore o secondo altri criteri di distinzione (v. All. B e/o J).

Art. 16 – Manifestazione sportiva

Le manifestazioni sportive automobilistiche sono eventi ai quali partecipano conduttori e vetture a scopo competitivo. Le manifestazioni sportive possono avere diverse tipologie di svolgimento in base:

- *alle caratteristiche dei percorsi;*
- *alle vetture ammesse;*
- *alle modalità di compilazione delle classifiche.*

A) CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Ogni manifestazione può comprendere una o più gare o competizioni individuali o collettive, con caratteristiche e classifiche distinte.

Secondo la nazionalità dei concorrenti e dei conduttori ammessi, le competizioni possono essere “internazionali” o “nazionali”. Possono essere anche “riservate” o “chiuse”.

Secondo le loro caratteristiche e finalità e il livello di idoneità medico - sportiva richiesti, le manifestazioni si classificano in:

- *agonistiche (2° livello);*
- *a ridotto contenuto agonistico (1° livello);*
- *non agonistiche.*

Le manifestazioni automobilistiche sono agonistiche di 1° o 2° livello quando il loro svolgimento dà luogo ad una classifica basata sul tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita oppure sulla distanza coperta in un periodo di tempo determinato oppure sul rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso oppure sull'abilità di guida dei partecipanti oppure sull'affidabilità delle vetture oppure sulla combinazione di due o più di tali condizioni.

Le manifestazioni automobilistiche non sono agonistiche quando vengono disputate soltanto a scopo ricreativo e l'eventuale classifica è basata sulla soluzione di giochi e/o quiz oppure su fattori diversi (ad esempio il consumo) con esclusione del fattore tempo.

a1) Manifestazioni agonistiche propriamente dette (2° livello)

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (NS):

- *velocità in circuito;*
- *velocità in salita;*
- *rallies;*
- *rallies tout-terrain;*
- *velocità su terra (autocross);*
- *velocità su ghiaccio;*
- *formula challenge;*
- *rallycross;*
- *slalom singolo e parallelo;*
- *velocità fuoristrada;*
- *auto storiche (velocità in circuito, velocità in salita, rallies);*
- *accelerazione;*
- *competizioni miste di velocità e regolarità;*
- *karting (velocità);*
- *tentativi di record;*
- *competizioni per veicoli ad energie alternative.*

a2) Manifestazione a ridotto contenuto agonistico (1° livello)

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinate da appositi regolamenti (NS):

- regolarità (tutti i settori: auto moderne, auto storiche)
- fuoristrada Trial
- gymkane
- attività sperimentali e attività pre-agonistiche karting.

a3) Manifestazioni non agonistiche

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (NS):

- raduni o concentrazioni turistiche (tutti i settori: auto moderne, auto storiche);
- cacce al tesoro;
- prove di consumo;
- attività episodiche di promozione.

B) GARA O COMPETIZIONE

E' definita tale una gara o competizione unica con risultati propri. Una gara o competizione può comprendere prove libere, prove di qualificazione, manches o batterie, finali e serie, ma deve svolgersi nell'ambito di una stessa manifestazione. Una gara inizia con le verifiche amministrative e tecniche e termina alla scadenza del più tardivo dei seguenti avvenimenti:

- termine di presentazione dei reclami o degli appelli o di qualsiasi riunione del Collegio dei Commissari Sportivi;
- fine delle verifiche post-gara, effettuate conformemente al presente RNS;
- premiazione.

Le gare che fanno parte di Campionati, Trofei, Coppe, Challenge e Serie internazionali non riconosciuti dalla FIA non possono essere iscritte nel Calendario Sportivo Internazionale.

Parimenti non possono essere iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale le gare che fanno parte di Campionati, Trofei, Coppe, Challenge e Serie nazionali non riconosciuti dalla CSAI.

b1) Gare in circuito (comprese quelle per auto storiche)

Sono gare che si svolgono su di un circuito chiuso, fra due o più vetture che gareggiano contemporaneamente lungo lo stesso percorso. Il fattore determinante per la classifica è costituito dal tempo impiegato a percorrere una distanza stabilita o dalla distanza coperta in un tempo stabilito.

Le seguenti gare sono assimilabili alle gare in circuito: velocità su terra (autocross), velocità su ghiaccio, rallycross, formula challenge, gare su minimpianto, karting.

b2) Gare in salita (comprese quelle per auto storiche)

Sono gare in cui le vetture partono individualmente per effettuare un percorso comune fino alla linea d'arrivo situata ad un'altezza superiore a quella della linea di partenza. Il fattore determinante per la classifica è costituito dal tempo impiegato fra le linee di partenza e d'arrivo.

b3) Slalom

Sono gare di abilità di guida che si svolgono su percorsi speciali con tratti di raccordo che si succedono a tratti che obbligano i conduttori a percorrere delle deviazioni di traiettoria. La classifica è determinata dalla somma dei tempi di percorrenza alle penalità di percorso.

b4) Velocità Fuoristrada e Fuoristrada Trial

Le gare di velocità fuoristrada sono gare per veicoli fuoristrada nelle quali il superamento di difficoltà naturali, presenti su terreni non preparati per la viabilità ordinaria, nel minor tempo possibile costituisce il fattore determinante per la classifica.

Le gare di fuoristrada trial sono gare per veicoli fuoristrada nelle quali soltanto la capacità di superare le asperità naturali presenti sul percorso costituisce fattore determinante per la classifica.

b5) Gare di accelerazione

Sono gare di accelerazione fra due vetture che partono contemporaneamente da fermo per effettuare un percorso rettilineo, misurato con precisione. Il fattore determinante per la classifica è costituito dal tempo impiegato tra le linee di partenza e di arrivo o dal rispetto dei tempi prestabiliti.

b6) Gare per veicoli ad energie alternative

Sono gare per veicoli che utilizzano, per la propulsione, l'energia elettrica o qualsivoglia tipo di motore termico alimentato da carburanti rispettosi dell'ambiente. Il fattore determinante per la classifica può essere costituito, a seconda delle caratteristiche di svolgimento delle gare, dal tempo impiegato a percorrere un determinato percorso (velocità) o dal rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti di percorso (rallies e regolarità) o dalla somma del tempo di percorrenza e delle penalità di percorso (slalom).

b7) Regolarità

Sono gare nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti costituisce il fattore determinante per la classifica.

Nelle gare di regolarità non devono essere previste Prove Speciali tipo Rallies. In quelle su strada le medie orarie non devono essere superiori al limite previsto dal Codice della Strada.

b8) Gymkane

Sono gare con percorsi birillati di ridotta distanza ed interamente controllabili a vista, la cui classifica è determinata sommando algebricamente al tempo impiegato a percorrere l'intero percorso le penalità (o gli abbuoni) derivanti dai giochi di abilità (obbligatoriamente almeno due) inseriti lungo il percorso e congegnati in maniera tale da comportare per la loro soluzione, l'arresto delle vetture.

b9) Cacce al tesoro e Prove di consumo

Le cacce al tesoro sono manifestazioni che hanno lo scopo preminente di far convenire i partecipanti in una località prefissata facendo loro risolvere man mano quiz o assolvere particolari compiti lungo il percorso di ridotta distanza sulla base di indicazioni dettate via radio o di istruzioni fornite con altri mezzi. La classifica è determinata soltanto dalle penalità conseguite nella risoluzione dei quiz e/o nell'assolvimento dei compiti assegnati.

Le prove di consumo sono manifestazioni nelle quali la classifica è basata in maniera determinante sui consumi di carburante.

b10) Tentativi di record

Si rinvia ai successivi articoli 98 – 107.

b11) Altre manifestazioni agonistiche di 1° livello e manifestazioni non agonistiche

Sono gare e manifestazioni non rientranti negli schemi di cui sopra e con caratteristiche di svolgimento non agonistiche approvate di volta in volta.

Art. 17 – Manifestazione sportiva internazionale

Manifestazione aperta a concorrenti e/o conduttori titolari di una licenza rilasciata da una ASN estera. Ai sensi del Codice e del presente RNS, la "nazionalità" di un concorrente o di un conduttore è quella dell'ASN che gli ha rilasciato la licenza (art. 112).

Nessuna manifestazione internazionale può avere luogo se non è stata iscritta precedentemente nel Calendario Sportivo Internazionale (All. G al Codice), anche per quanto riguarda le gare comprese nell'art. 19.

L'iscrizione nel Calendario Sportivo Internazionale è a discrezione della FIA e deve essere richiesta tramite la CSAI. La FIA può rifiutare l'iscrizione nel Calendario motivando la sua decisione.

Le manifestazioni che non sono iscritte nel Calendario Sportivo Internazionale sono vietate ai licenziati degli altri paesi, salvo quanto disposto nel successivo art. 18.

Le manifestazioni internazionali non soggette ad alcuna limitazione per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti e conduttori stranieri sono denominate "internazionali libere".

Art. 18 – Manifestazione sportiva nazionale

Una manifestazione è nazionale quando è aperta soltanto a concorrenti e a conduttori titolari di una licenza rilasciata dalla CSAI ed è iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale della CSAI.

Per le gare che si svolgono nei Paesi della UE (o in Paesi assimilati e definiti tali dalla FIA), una manifestazione nazionale può ammettere concorrenti e conduttori titolari di una licenza rilasciata da una ASN straniera se la manifestazione stessa è iscritta nel Calendario FIA delle manifestazioni nazionali a partecipazione straniera autorizzata.

Art. 19 – Manifestazione sportiva riservata

Una manifestazione nazionale o internazionale è "riservata" quando, per esservi ammessi, i concorrenti e i conduttori devono soddisfare a dei requisiti particolari indicati nei Regolamenti particolari di gara. Tali condizioni possono riferirsi a qualità o requisiti dei concorrenti o dei conduttori diversi da quelli previsti agli Artt. 17 e 18 o a caratteristiche particolari delle vetture diverse da quelle disciplinate dai regolamenti tecnici internazionali o nazionali.

Sono riservate anche le manifestazioni ad invito, purché siano precisati i criteri dell'invito.

In alcune circostanze eccezionali, la FIA può autorizzare una ASN ad iscrivere nel Calendario Sportivo Internazionale delle manifestazioni internazionali riservate che, tenuto conto della loro specificità, possono essere organizzate in deroga al Codice.

Art. 20 – Manifestazione sportiva chiusa

Una manifestazione è “chiusa” quando è aperta soltanto ai soci di un Club, titolari di licenze di concorrente o conduttore rilasciate dalla CSAI. Per poter essere organizzata, una manifestazione chiusa deve essere autorizzata dalla CSAI.

Art. 21 - Rallies e Rallyes Tout Terrain

A) RALLY DI PRIMA CATEGORIA

I Rallies sono manifestazioni di regolarità che *si svolgono lungo percorsi suddivisi in settori (tratti di percorso compresi tra due Controlli Orari successivi) in ciascuno dei quali sono compresi, di norma, tratti di regolarità aperti alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della Strada, e tratti a velocità libera chiusi alla circolazione stradale (Prove Speciali).* Il percorso che non è impegnato dalle prove speciali è denominato “percorso di trasferimento”.

I Rallies di prima categoria, che devono essere iscritti al Calendario Sportivo Internazionale, possono ammettere piloti “classificati Gran Premio” dalla FIA. Tuttavia se un rally comprende delle prove speciali su circuiti permanenti o semi-permanenti per più del 10% del chilometraggio totale del rally, la partecipazione di piloti “classificati Gran Premio” è soggetta all'iscrizione del rally nel calendario delle manifestazioni di velocità come “gara internazionale libera”. Se gli organizzatori lo desiderano, può essere mantenuta l'iscrizione simultanea nel calendario dei Rallies.

I Rallies che usano parzialmente delle strade aperte alla circolazione normale, ma che comprendono delle prove speciali su circuiti permanenti o semi-permanenti per più del 20% del chilometraggio totale del rally, non possono essere iscritti nel Calendario dei Rallies essendo considerati come gare di velocità.

La potenza delle vetture ammesse nei Rallies internazionali di prima categoria è limitata secondo le disposizioni della FIA. La FIA può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi circostanza, intervenire per far rispettare tale limite di potenza.

Ai Rallies internazionali possono partecipare soltanto:

- le vetture da turismo (Gruppo A), eccetto indicazioni contrarie sulla fiche di omologazione che escludano determinate evoluzioni;
- le vetture di produzione (Gruppo N).

Tranne indicazioni contrarie sulla fiche di omologazione che escludano determinate evoluzioni, le vetture dei Gruppi A ed N sono autorizzate, per un ulteriore periodo di quattro anni dopo la scadenza della loro omologazione, a partecipare a rallies internazionali diversi da quelli del Campionato del Mondo alle condizioni seguenti:

- i documenti di omologazione FIA devono essere presentati alle verifiche amministrative e tecniche.
- le vetture devono essere conformi al regolamento tecnico (All. J) in vigore alla data della scadenza dell'omologazione e non presentare elementi di pericolosità riconosciuti dai Commissari Tecnici. La misura delle flange dei turbo usati su queste vetture ed il peso minimo devono essere in corso di validità.

B) RADUNO O CONCENTRAZIONE TURISTICA

Manifestazioni che hanno lo scopo preminente di riunire i partecipanti in una località prefissata, seguendo percorsi di ridotta distanza eventualmente obbligatori ma non soggetti a controlli orari né all'imposizione di velocità medie.

I raduni sono dispensati dall'obbligo di iscrizione nel Calendario sportivo, ma non possono essere organizzati senza l'approvazione della CSAI. Il regolamento di gara deve essere predisposto come il regolamento di una qualsiasi altra gara (Cap. IV).

C) RALLYES TOUT TERRAIN E RALLYES TOUT TERRAIN BAJAS

Le caratteristiche e la lunghezza del percorso, la lunghezza delle tappe e la durata di un Rallye Tout Terrain e di un Rallye Tout Terrain Bajas devono essere conformi al regolamento emanato dalla FIA per tali manifestazioni. L'itinerario può attraversare il territorio di diverse ASN con l'accordo delle ASN interessate.

Possono partecipare ai Rallyes Tout Terrain soltanto i veicoli Tout Terrain (Gruppo T), così come sono definiti dai regolamenti tecnici della FIA.

D) RALLYES TOUT TERRAIN MARATHON

Tutti i Rallyes Tout Terrain Marathon devono essere iscritti al Calendario Sportivo Internazionale. In un continente può essere organizzato, nello stesso anno, soltanto un Rallye Tout Terrain Marathon, a meno di una deroga speciale accordata dalla FIA.

Le caratteristiche e la lunghezza del percorso, la lunghezza delle tappe e la durata di un Rallye Tout Terrain Marathon devono essere conformi al regolamento emanato dalla FIA per tali manifestazioni.

Possono partecipare ai Rallyes Tout Terrain Marathon soltanto i veicoli tout terrain (Gruppo T), così come definiti dai regolamenti tecnici della FIA.

Art. 22 – Parate e Dimostrazioni

A) PARATA

Una parata consiste nella presentazione di un gruppo di vetture a velocità moderata.

Per l'organizzazione di una parata devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- una vettura dell'Organizzatore apre la parata ed un'altra la chiude;
- queste due vetture devono essere guidate da conduttori esperti agli ordini del Direttore di Gara;
- sono severamente vietati i sorpassi;
- il cronometraggio è vietato;
- le vetture non devono avere alcun numero di gara, a meno che tale numero non sia loro associato storicamente. Gli organizzatori possono usare altri segni identificativi per le vetture (lettere o numeri sui vetri laterali, etc.), ma questi segni devono essere tolti quando la vettura lascia la località della parata;
- ogni parata deve essere descritta in un regolamento particolare che deve indicare anche le vetture ammesse

B) DIMOSTRAZIONE

Una dimostrazione ha lo scopo di far vedere le prestazioni di una vettura.

Per l'organizzazione di una dimostrazione devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- le dimostrazioni con più di 5 vetture devono svolgersi precedute da una vettura di sicurezza guidata da un conduttore esperto agli ordini del Direttore di Gara;
 - ogni postazione lungo il percorso deve essere presidiata da Commissari di Percorso;
 - i partecipanti devono indossare un abbigliamento di sicurezza adatto (si raccomandano fortemente le tute e i caschi omologati dalla FIA). Gli organizzatori possono stabilire un abbigliamento di sicurezza minimo;
 - le vetture devono soddisfare ai requisiti di sicurezza;
 - dopo le verifiche tecniche, deve essere pubblicato un elenco dei partecipanti;
 - non sono ammessi passeggeri;
 - sono severamente vietati i sorpassi, a meno che non siano richiesti dagli Ufficiali di gara con l'esposizione della bandiera blu;
 - il cronometraggio è vietato;
 - ogni dimostrazione deve essere descritta in un regolamento particolare che deve indicare anche le vetture ammesse;
 - le vetture non devono avere alcun numero di gara, a meno che tale numero non sia loro associato storicamente. Gli organizzatori possono usare altri segni identificativi per le vetture (lettere o numeri sui vetri laterali, etc.), ma questi segni devono essere tolti quando la vettura lascia la località della dimostrazione.
- Le parate e le dimostrazioni non possono essere organizzate senza l'autorizzazione della CSAI.

Art. 23 - Test/Collaud

Si tratta di una prova autorizzata in cui ciascun partecipante può scegliere il momento per eseguirla all'interno del programma indicato nel regolamento.

Art. 24 - Campionati, Coppe, Trofei, Challenge e Serie

La CSAI indice annualmente i Campionati e gli altri titoli nazionali e, tenendo conto delle richieste presentate dagli Organizzatori, ne assegna le validità alle manifestazioni sportive iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale.

Un Campionato, una Coppa, un Trofeo o uno Challenge possono essere costituiti da una serie di manifestazioni o da una sola manifestazione e possono essere internazionali o nazionali.

I Campionati, le Coppe, i Trofei e gli Challenge internazionali sono proprietà della FIA, quelli italiani della CSAI. Soltanto la FIA può istituire quelli internazionali e soltanto la CSAI quelli italiani.

A) CAMPIONATI, COPPE, TROFEI E CHALLENGE

Al di fuori del territorio nazionale può essere organizzata una sola manifestazione di Campionato, Coppa, Trofeo o Challenge nazionale, alle seguenti condizioni:

- che si svolga in un Paese che abbia una frontiera in comune con il Paese che organizza il campionato nazionale (nel caso di una frontiera marittima, la FIA può dichiarare i due Paesi frontalieri se ritiene adeguato il loro collegamento geografico);
- che i regolamenti sportivo e tecnico del campionato nazionale siano stati approvati dalla FIA;
- che il percorso sul quale si svolge la gara sia stato approvato dalla FIA, e che tutti i regolamenti di sicurezza e di controllo sanitario siano rispettati.

B) SERIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Nessuna serie internazionale può essere organizzata senza che l'ASN che propone la serie abbia ottenuto preliminarmente l'approvazione formale della FIA.

b1) Serie internazionale

Una serie è approvata alle seguenti condizioni:

- la FIA deve approvare i regolamenti sportivo e tecnico della serie, soprattutto in materia di sicurezza, e il calendario delle manifestazioni costituenti la serie;
- le ASN che organizzano una o più manifestazioni costituenti la serie devono dare la loro autorizzazione preventiva;
- l'omologazione dei circuiti deve essere adeguata alle categorie di vetture ammesse.

b2 Serie nazionale

Le serie nazionali si svolgono nell'ambito territoriale di una ASN. I loro regolamenti (sportivo e tecnico) i loro calendari devono essere approvati dalla ASN di competenza.

Art. 25 - Comitato organizzatore

Gli Enti e le Associazioni che indicano e iscrivono nel Calendario sportivo una manifestazione sportiva possono affidarne l'organizzazione tecnico-sportiva a un soggetto terzo. Devono in ogni caso nominare un Comitato Organizzatore di almeno tre persone, *di gradimento della CSAI*, responsabili a tutti gli effetti dell'organizzazione della manifestazione *sia in fase di predisposizione che di svolgimento*.

Il Presidente del Comitato Organizzatore nominato da una Associazione senza personalità giuridica deve essere il legale rappresentante dell'Associazione stessa.

Art. 26 - Permesso di organizzazione

Documento rilasciato dalla CSAI che permette l'organizzazione di una manifestazione sportiva.

Nessuna manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso di organizzazione rilasciato dalla CSAI e senza il controllo tecnico e sportivo della CSAI stessa.

Art. 27 - Regolamento particolare

Documento ufficiale obbligatorio predisposto per regolamentare le modalità di svolgimento di una manifestazione.

Il regolamento particolare di gara (RPG) deve essere predisposto dall'organizzatore secondo le norme del Codice e del presente RNS, utilizzando, se previsti, i regolamenti-tipo stabiliti dalla FIA e dalla CSAI.

Per le manifestazioni che comprendono più competizioni, il RPG può essere unico per le norme comuni a ciascuna di esse, mentre quelle particolari relative a ciascuna competizione devono fare oggetto di un capitolo distinto.

Art. 28 - Programma

Documento ufficiale obbligatorio, predisposto dall'Organizzatore, dopo l'approvazione del RPG, per informare il pubblico sullo svolgimento della manifestazione. *Nel caso in cui tali informazioni figurino anche sul RPG, quest'ultimo può tener luogo del programma.*

Cinque copie del programma devono pervenire alla CSAI prima dell'effettuazione della manifestazione.

Art. 29 - Percorso

Il percorso è il tragitto che una vettura deve percorrere *in gara dal traguardo di partenza a quello di arrivo*.

Il percorso può essere temporaneo, semipermanente o permanente, in relazione all'esistenza di installazioni fisse e alla continuità della sua disponibilità ai fini delle manifestazioni sportive.

Art. 30 - Pista

Percorso utilizzato in via permanente o temporanea per le competizioni e i record.

Art. 31 - Autodromi

Sono denominati autodromi i circuiti permanenti dotati di installazioni complete e di pista appositamente costruita per le competizioni (eventualmente con speciali caratteristiche, quali ad esempio le curve sopraelevate).

Art. 32 - Miglio, Chilometro

Per tutte le conversioni da misure inglesi a misure metriche, o viceversa, il miglio è considerato di 1.609,344 metri ed il chilometro di 0,62137 miglia.

Art. 33 - Record

Il massimo risultato ottenuto da una vettura in condizioni speciali previste dai Regolamenti (Cap. VII del presente Regolamento e All. D al Codice).

Art. 34 - Record locale

Un record stabilito o battuto su una pista permanente o temporanea, approvata da una ASN, quale che sia la nazionalità del concorrente

Art. 35 - Record Nazionale

Un record stabilito o battuto secondo le regole stabilite da una ASN nel proprio territorio, o nel territorio di un'altra ASN con l'approvazione preliminare di quest'ultima. Un record nazionale può essere "di classe" se rappresenta la migliore prestazione realizzata in una delle classi nelle quali sono suddivisi i tipi di vetture ammesse per il tentativo, oppure "assoluto" se rappresenta la prestazione migliore senza tener conto della classe.

Art. 36 - Record Internazionale

Per record internazionale si intende la miglior prestazione realizzata in una classe o gruppo determinato di veicoli. I record internazionali possono riguardare le automobili, i veicoli speciali e i veicoli a effetto del suolo.

Art. 37 - Record del Mondo

Un record riconosciuto dalla FIA come la prestazione migliore realizzata da un'automobile senza tener conto della categoria, classe, gruppo o altro criterio di suddivisione.

Art. 38 - Titolare del Record

Se il record è stato stabilito o battuto nel corso di un tentativo individuale, ne è detentore il concorrente cui è stato rilasciato il permesso e che ha firmato la richiesta di autorizzazione. Se il record è stato stabilito o battuto nel corso di una competizione, ne è detentore il concorrente (art. 44) a nome del quale è stata iscritta la vettura con la quale è stata realizzata la prestazione.

Art. 39 - Partenza

La partenza è l'istante in cui viene dato il segnale di partenza ad un concorrente isolato o a più concorrenti che partono insieme (artt. 89 e seguenti).

Art. 40 - Linea di controllo

Linea sulla quale viene controllato il passaggio di un veicolo con o senza cronometraggio.

Art. 41 - Linea di Partenza

E' la linea di controllo iniziale, con o senza cronometraggio (art.90).

Art. 42 - Linea di arrivo e parco chiuso

A) LINEA D'ARRIVO

E' la linea di controllo finale, con o senza cronometraggio.

B) PARCO CHIUSO

E' il luogo in cui il concorrente/conducente è obbligato a portare la vettura, come previsto dal RPG.

All'interno del parco chiuso l'accesso è autorizzato soltanto agli ufficiali addetti al suo controllo ed è vietata qualsiasi operazione di preparazione o riparazione, a meno che non venga autorizzata dai suddetti ufficiali.

Il parco chiuso è obbligatorio in tutte le gare che prevedono verifiche tecniche.

Il RPG deve indicare il luogo in cui il o i parchi sono allestiti. Il parco chiuso deve essere situato in prossimità della linea d'arrivo. La zona compresa fra la linea d'arrivo e l'entrata del parco chiuso è sottoposta al regime di parco chiuso.

Il parco chiuso deve essere di dimensioni adeguate e ben recintato e protetto per evitare l'ingresso di estranei quando al suo interno sono parcheggiate vetture che hanno partecipato alla gara. Il controllo deve essere effettuato da ufficiali di gara designati dall'organizzatore; essi sono responsabili del funzionamento del parco chiuso ed i soli a poter dare disposizioni ai concorrenti e ai conduttori.

Le zone di controllo dei Rallies sono considerate "parco chiuso". Nelle zone di controllo non può svolgersi alcun intervento di riparazione o assistenza.

Art. 43 - Handicap

Svantaggio iniziale previsto dal RPG attribuito a un conduttore o a una vettura per compensare il più possibile la loro diversità di prestazioni rispetto agli altri conduttori o alle altre vetture.

Art. 44 - Concorrente

Il concorrente è una persona fisica o giuridica che iscrive ad una manifestazione sportiva una autovettura nonché il o i relativi conduttori. Il concorrente deve essere munito della licenza di concorrente rilasciata dalla CSAI (NS 3 e articoli 108 e seguenti).

Art. 45 - Conduttore

Il conduttore è chiunque conduca una vettura in una manifestazione sportiva. Il conduttore deve essere munito di una licenza di conduttore rilasciata dalla CSAI (NS 3 e articoli 108 e seguenti).

Il conduttore può essere anche concorrente, ed in questo caso deve essere munito della licenza di concorrente e di conduttore, salvo quanto previsto dalla NS 3.

Art. 46 - Passeggero

Persona diversa dal conduttore, trasportata sulla vettura e con un peso di almeno 60 kg (*escluse le gare di regolarità*), compreso l'equipaggiamento personale.

Art. 46 bis - Limitazioni alla partecipazione ad una manifestazione sportiva

I componenti del Comitato Organizzatore non possono partecipare quali concorrenti e/o conduttori alle manifestazioni da loro organizzate.

Art. 47 – Licenze sportive

A) DEFINIZIONI

La licenza è un certificato di registrazione rilasciato a una persona giuridica o fisica (conduttore, concorrente, costruttore, scuderia, ufficiale di gara, organizzatore, circuito, etc.) che intende partecipare a qualsiasi titolo a delle manifestazioni sportive o ai tentativi di record regolati dal Codice e dal presente RNS. Chiunque abbia i requisiti previsti dal presente RNS ha il diritto di ottenere una licenza.

I titolari di una qualsiasi delle licenze previste devono conoscere e rispettare le disposizioni del Codice e del presente RNS.

Per partecipare ad una manifestazione sportiva, stabilire o battere un record è richiesta la titolarità di una licenza rilasciata dalla propria ASN di origine, ovvero di una licenza rilasciata da una ASN diversa da quella di origine previo assenso di quest'ultima (art. 110), in conformità con i regolamenti della FIA. L'ASN di origine è l'ASN del Paese di cui il licenziato ha la nazionalità.

Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa dell'interessato al rinnovo o fino alla eventuale squalifica o radiazione.

Il provvedimento disciplinare della sospensione delle licenze sospende tutti i diritti inerenti allo status di licenziato sportivo.

B) LICENZE INTERNAZIONALI

Tutte le licenze internazionali rilasciate da una ASN sono valide per partecipare a una manifestazione sportiva internazionale, a seconda del grado della licenza e a condizione che la manifestazione sia iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale.

Le licenze devono essere rinnovate ogni anno a partire dal 1° gennaio. Il rilascio o il rinnovo della licenza avviene dietro versamento di una tassa.

La CSAI può rilasciare una licenza ad uno straniero appartenente ad un Paese non ancora rappresentato presso la FIA con l'approvazione preliminare della FIA. L'elenco delle licenze rilasciate a queste condizioni è conservato presso la Segreteria della FIA. Le ASN membri della FIA, all'atto della loro ammissione, devono impegnarsi a riconoscere e registrare le licenze rilasciate in questo modo.

La Super-licenza internazionale è istituita e rilasciata dalla FIA al conduttore, già titolare di una licenza rilasciata da una ASN, che ne faccia richiesta. E' obbligatoria per alcuni Campionati internazionali della FIA alle condizioni stabilite nel regolamento dei Campionati stessi. A tale scopo, i candidati alla Super-licenza FIA devono presentarle la richiesta utilizzando gli appositi moduli e rinnovarla ogni anno. La FIA si riserva il diritto di rifiutare il rilascio di una Super-licenza, motivandone il rifiuto. La Super-licenza è un documento di proprietà della FIA che la consegna a ciascun titolare. La sospensione della licenza conseguenti ad una sanzione esclude il suo titolare dai Campionati della FIA per la durata della sospensione.

C) LICENZE NAZIONALI

Le licenze nazionali rilasciate da una ASN sono valide per partecipare alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio della ASN che le ha rilasciate, *fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 18* e a condizione che sulle licenze sia riportato il logo della UE.

Art. 48 - Registro delle licenze

E' l'elenco, tenuto da ciascuna ASN, delle persone alle quali la stessa ASN ha rilasciato una licenza sportiva.

Art. 49 - Numeri delle licenze

Sono i numeri attribuiti da una ASN alle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle licenze.

Art. 49 bis – Riconoscimento delle associazioni e degli enti

Il riconoscimento di una associazione sportiva, di un ente, di una scuderia o di un organizzatore da parte della CSAI si ottiene mediante la titolarità di una licenza sportiva di qualifica corrispondente alle funzioni che tali associazioni ed enti ricoprono nell'ordinamento sportivo.

Art. 50 - Esclusione

L'esclusione può riferirsi alla classifica o alla manifestazione o competizione.

L'esclusione dalla classifica comporta, per colui che ne è l'oggetto, l'annullamento del risultato di gara.

L'esclusione dalla manifestazione o dalla competizione comporta il divieto di partecipare ad una o a più competizioni facenti parte della stessa manifestazione.

Art. 51 – Sospensione delle licenze

La sospensione delle licenze annulla temporaneamente, per colui che ne è l'oggetto, il diritto di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva sia nel territorio dell'ASN che ha adottato il provvedimento della sospensione, sia nei Paesi soggetti alla legislazione della FIA.

Art. 52 - Squalifica

La squalifica annulla definitivamente, per colui che ne è l'oggetto, il diritto di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva.

CAPITOLO III

Manifestazioni Sportive – Norme Generali

Art. 53 - Condizioni generali di applicazione del Codice e del RNS

Tutte le manifestazioni sportive e tutti i tentativi di record nazionali, internazionali e mondiali, organizzati in un Paese rappresentato presso la FIA, sono regolamentati dal Codice e, per quanto riguarda l'Italia, dal presente RNS e dalle sue Norme Supplementari.

Le manifestazioni a carattere chiuso o riservato e i tentativi di record locali sono regolamentati soltanto dal presente RNS. Nei Paesi in cui non è pubblicato alcun regolamento sportivo nazionale, è applicato il Codice.

Art. 54 – Manifestazione sportiva organizzata in un paese non rappresentato presso la FIA

Una manifestazione non può essere organizzata in un paese non rappresentato presso la FIA se non con una autorizzazione speciale rilasciata discrezionalmente dalla FIA.

Art. 55 - Organizzazione delle manifestazioni sportive

In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata:

- dall'Automobile Club d'Italia;

- dagli Automobile Club Provinciali, dagli Enti e dalle Associazioni, titolari di licenza di Organizzatore, che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale (art. 61) e ottenuto dalla CSAI il regolare permesso di organizzazione.

La figura giuridica e le funzioni dell'Ente o dell'Associazione che indice una manifestazione sportiva e che ha quindi titolo a iscriverla nel Calendario sportivo detenendone i diritti di marchio e di denominazione, sono separate dalla figura giuridica e dalle funzioni di chi l'organizza dal punto di vista tecnico e sportivo (art. 25, Comitato Organizzatore), ferma restando la possibilità di sovrapposizione delle due figure giuridiche e delle due funzioni. Chi indice ed iscrive una manifestazione nel Calendario sportivo e chi ne ha la responsabilità organizzativa devono essere titolari di licenza di organizzatore.

La CSAI può richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dello svolgimento di una manifestazione o a copertura dei fondi occorrenti per la dotazione dei premi.

Non possono essere organizzate manifestazioni sportive se non in conformità con le disposizioni del Codice e del presente RNS.

Salvo decisione del Collegio dei Commissari Sportivi per ragioni di sicurezza o per il verificarsi di condizioni previste dal regolamento particolare, una manifestazione che abbia già avuto inizio non può essere rinviata o soppressa.

Art. 56 - Documenti ufficiali

Per ogni manifestazione devono essere compilati un regolamento particolare di gara (RPG) (art. 27) e un programma (art. 28).

Qualsiasi disposizione contenuta nel RPG o nel programma, contraria al Codice o al presente RNS, deve essere considerata nulla.

Art. 57 - Menzione obbligatoria sui documenti relativi ad una manifestazione sportiva

Su tutti i RPG, i programmi e i moduli di iscrizione deve essere indicato chiaramente che la manifestazione è "organizzata conformemente al Codice Sportivo Internazionale e al Regolamento Nazionale Sportivo". Nei Paesi in cui non esiste un RNS è indicato soltanto che la manifestazione è "organizzata conformemente al Codice Sportivo Internazionale".

Art. 58 - Rispetto dei Regolamenti

Il mancato rispetto del Codice, del presente RNS e delle sue NS comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Per quanto riguarda i Costruttori, il mancato rispetto del Codice e del presente RNS e sue NS può

comportare la loro esclusione temporanea o definitiva dai Campionati internazionali o da quelli nazionali con decisione motivata, rispettivamente, della FIA o della CSAI.

Se una vettura è dichiarata non conforme, non può essere considerato un elemento di difesa il fatto che non sia stato ottenuto un vantaggio nella prestazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i licenziati che *svolgono attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo (art. 7 quater)*.

Art. 59 – Manifestazioni sportive vietate

Qualsiasi manifestazione che non sia stata organizzata in conformità con le disposizioni del Codice e del presente RNS deve essere vietata dalla ASN.

Se una manifestazione vietata è compresa in una manifestazione per la quale è stato rilasciato il permesso di organizzazione, tale permesso deve essere considerato nullo.

Art. 60 – Manifestazioni sportive rinviate o soppresse

Una manifestazione, o una competizione compresa nel programma di una manifestazione, può essere rinviata o annullata soltanto se le clausole di rinvio o di annullamento sono previste nel RPG o se i Commissari Sportivi lo decidono per ragioni di forza maggiore o di sicurezza.

In caso di annullamento o di rinvio oltre le 24 ore, le tasse di iscrizione devono essere rimborsate.

CAPITOLO IV

Manifestazioni Sportive – Regolamento Particolare di Gara Svolgimento - Iscrizioni

Art. 61 - Calendario Sportivo Nazionale

A) NORME GENERALI

Il Calendario Sportivo nazionale è il calendario delle manifestazioni sportive organizzate in Italia nel corso dell'anno. Per ciascuna manifestazione, il Calendario Sportivo indica le caratteristiche di svolgimento (v. artt. 16 e seguenti)

Gli Enti o le Associazioni che indicano una manifestazione sportiva e che intendono iscriverla nel Calendario sportivo (ART. 55) devono inoltrare la richiesta alla CSAI secondo le modalità stabilite dalla NS 7.

La CSAI stabilisce il Calendario tenendo conto delle richieste pervenute e del Calendario internazionale della FIA.

In linea di massima, non possono essere organizzate, in concomitanza di data, manifestazioni sportive aventi le stesse caratteristiche quando le rispettive sedi di svolgimento non sono opportunamente distanziate.

In casi di richieste concomitanti, la CSAI ha la facoltà di decidere insindacabilmente dando la precedenza, nell'ordine, a parità di altre condizioni, alle manifestazioni valevoli per un titolo FIA, a quelle valevoli per i Campionati, Coppe o Trofei nazionali, a quelle internazionali non valevoli per un titolo FIA, a quelle nazionali e a quelle riservate.

Approvato il Calendario Nazionale, la CSAI, a suo insindacabile giudizio può accettare, in relazione alla disponibilità del date e nel rispetto delle procedure della NS 7, l'iscrizione a Calendario di altre manifestazioni.

B) DENOMINAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

La denominazione delle manifestazioni è soggetta al benessere della CSAI.

Nessuna manifestazione sportiva può assumere denominazione di altra manifestazione già organizzata in passato o tale da generare equivoci con essa, senza il consenso dell'Organizzatore della medesima. In caso di controversia decide inappellabilmente il Presidente della CSAI.

La denominazione di Gran Premio può essere autorizzata dalla CSAI soltanto per le manifestazioni di rilevante importanza e secondo i criteri seguiti dalla FIA.

La denominazione seguita dall'indicazione "dell'Automobile Club d'Italia" è riservata esclusivamente alle manifestazioni dell'ACI.

La denominazione di "Campionato", "Trofeo", "Challenge" o "Coppa" seguita dall'indicazione "Nazionale" o "Italiano" o "Italia" o "CSAI" è riservata alla CSAI.

C) ISCRIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL CALENDARIO INTERNAZIONALE

Le procedure di iscrizione delle manifestazioni nel calendario internazionale della FIA e di designazione delle stesse per i Campionati, Trofei, Coppe e Challenges FIA sono stabilite dalla FIA.

Art. 62 - Richiesta del permesso di organizzazione

Il permesso di organizzazione di una manifestazione sportiva deve essere richiesto alla CSAI nei termini e con le modalità stabilite dalla NS 7.

La richiesta del permesso di organizzazione deve essere accompagnata dall'invio della bozza del RPG in duplice copia (art. 65).

Art. 63 - Rilascio del permesso di organizzazione

La CSAI, riscontrata l'iscrizione a Calendario ed il rispetto delle norme relative alla richiesta del permesso di organizzazione, restituisce una copia della bozza del RPG, firmata per approvazione, dopo averne controllato la conformità al Codice e al presente RNS ed apportato le eventuali modifiche, di norma nel termine massimo di 15 giorni dalla data della sua ricezione.

Il visto della CSAI apposto in calce al RPG o una semplice lettera di approvazione costituiscono il permesso di organizzazione della manifestazione.

Il rilascio del permesso di organizzazione non comporta alcuna tassa in aggiunta a quella versata all'atto della richiesta di iscrizione della manifestazione a calendario (NS 2).

Art. 64 - Autorizzazioni amministrative

Una manifestazione sportiva può essere organizzata sia su strada che su pista o su entrambi i tipi di percorso.

Come principio di carattere generale, applicabile a tutte le manifestazioni, i titolari di una licenza di organizzatore che richiedono un permesso di organizzazione possono ottenerlo soltanto se rispettano le disposizioni del Codice e del presente RNS.

Gli organizzatori con la richiesta del permesso di organizzazione si impegnano a munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative, *comprese quelle relative all'approvazione del percorso*, e ad ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'autorità governativa e di pubblica sicurezza.

Le manifestazioni sportive organizzate su strade aperte al traffico devono svolgersi conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada. Le infrazioni devono essere sanzionali dai Commissari Sportivi.

Le manifestazioni sportive organizzate in autodromo sono soggette a tutte le prescrizioni del Codice e del presente RNS, ma possono essere soggette anche a disposizioni particolari, appositamente definite, che disciplinano la guida delle vetture da competizione in un autodromo.

Art. 65 - Indicazioni principali che devono figurare nel Regolamento particolare di gara

Il RPG di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante dell'Organizzatore, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:

a) *L'Ente o Associazione che indice la manifestazione, l'Ente o Associazione che la organizza, il Comitato Organizzatore e le loro sedi.*

b) *La classificazione e denominazione della manifestazione ed eventuali validità per Campionati, Coppe, Trofei, ecc, per ogni singola gara in programma.*

c) *La dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità al Codice e al presente RNS.*

d) *La data e la località di svolgimento.*

e) *Il percorso (descrizione, lunghezza, senso di marcia).*

f) *La distanza o la durata.*

g) *I concorrenti e conduttori ammessi e le relative licenze sportive richieste.*

h) *Le caratteristiche e classificazione delle autovetture ammesse.*

i) *Le tasse, termini e le modalità di iscrizione.*

j) *L'ubicazione della Direzione di Gara ed in particolare dell'Albo Ufficiale di gara sul quale devono essere pubblicate le comunicazioni ufficiali di interesse per i concorrenti (elenco partenti, classifiche, provvedimenti disciplinari, ecc.).*

k) *Le disposizioni concernenti:*

- *i controlli preliminari, le verifiche ed i numeri di gara;*
- *le prove ufficiali, le eventuali prove libere, le ricognizioni;*
- *la partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;*
- *lo svolgimento delle singole gare;*
- *i box di pista, le riparazioni, i rifornimenti;*
- *l'arrivo;*
- *il parco chiuso e le verifiche post-gara;*
- *le classifiche: criteri di compilazione, ora e luogo di pubblicazione;*
- *i reclami e gli appelli;*
- *i premi: natura, ammontare, suddivisione e distribuzione.*

l) *I richiami regolamentari concernenti:*

- *le assicurazioni del Comitato Organizzatore e dei Conduttori (NS 3);*
- *il carburante (All. J al Codice ed eventuali regolamenti specifici della CSAI);*
- *la sorveglianza del percorso e le segnalazioni (All. H al Codice);*
- *i dispositivi di sicurezza (All. J al Codice), i caschi, l'abbigliamento e le cinture di sicurezza;*
- *la pubblicità sulle vetture;*
- *i numeri di gara, le targhe, gli altri contrassegni;*
- *la cauzione per verifiche a seguito di reclamo (NS 9).*

m) *La precisazione che la manifestazione può essere rinviata o annullata nei soli casi di forza maggiore riconosciuta dalla CSAI o in seguito a una decisione dei Commissari Sportivi per ragioni di sicurezza.*

n) *I nominativi dei Commissari Sportivi e degli Ufficiali di Gara (Commissari Tecnici, Direttore di Gara, ecc.), dell'Ispettore per la Sicurezza, del Medico responsabile di gara, ecc.*

Art. 65 bis - Pubblicazione dei regolamenti particolari

L'organizzatore deve curare la massima e tempestiva diffusione del RPG.

Un RPG non può essere oggetto di pubblicazione, totale o parziale, prima di aver ricevuto l'approvazione della CSAI, pena l'applicazione per i trasgressori di una delle penalità previste dal presente Regolamento.

Art. 66 - Modifiche dei Regolamenti particolari

Le modifiche apportate al RPG prima dell'apertura delle iscrizioni devono essere approvate dalla CSAI (o dalla FIA in caso di gare valevoli o candidate per un titolo FIA) e fare oggetto di apposita circolare.

Dopo l'apertura delle iscrizioni e fino all'inizio delle verifiche ante-gara le modifiche devono essere apportate dagli Organizzatori e sottoposte all'approvazione del Collegio dei Commissari Sportivi, tranne i casi di modifica dei termini contrattuali e del percorso che devono essere sottoposti sempre all'approvazione della CSAI (o della FIA in caso di gare valevoli o candidate per un titolo FIA).

Durante lo svolgimento della manifestazione, ogni modifica deve essere motivata con documentate ragioni di forza maggiore o di sicurezza e deve essere subordinata all'approvazione del Collegio dei Commissari Sportivi e portata a conoscenza dei concorrenti.

Alla CSAI in ogni caso, è riservata la facoltà di modificare i RPG già approvati.

Art. 67 - Indicazioni principali che devono figurare nel programma

Nel programma devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a) La menzione specifica che la manifestazione è soggetta al Codice e al presente RNS.
- b) La data e la località di svolgimento e il percorso di gara.
- c) Una breve descrizione delle competizioni programmate e loro orario.
- d) L'elenco dei concorrenti e dei conduttori iscritti con l'indicazione delle vetture e dei loro numeri di gara.
- e) Gli handicap, se previsti.
- f) L'elenco dettagliato dei premi previsti per ciascuna competizione.
- g) I nominativi dei Commissari Sportivi, dei Commissari Tecnici e del Direttore di Gara.

Art. 67 bis – Svolgimento delle competizioni

A) VERIFICHE

Le verifiche sono operazioni di controllo effettuate nei confronti dei concorrenti, conduttori e vetture iscritti ad una competizione. Le verifiche si distinguono in sportive e tecniche.

Le verifiche sportive consistono nel controllo medico dei conduttori e nel controllo dei documenti, delle licenze e di quanto altro richiesto dal RPG per l'ammissione a partecipare alla stessa.

Le verifiche tecniche consistono nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche delle vetture alle schede di omologazione ed ai regolamenti tecnici relativi e si suddividono in verifiche ante-gara e post-gara.

Le verifiche, sia sportive che tecniche, devono essere effettuate secondo le procedure e le disposizioni previste dalla NS 9.

B) PROVE UFFICIALI

Per consentire ai partecipanti di conoscere il percorso ed eventualmente per selezionare i partenti secondo i criteri previsti dal RPG, ogni competizione deve essere preceduta da prove da effettuarsi nelle medesime condizioni di svolgimento della competizione stessa.

Il numero, la durata e le modalità delle prove ufficiali sono stabiliti dal RPG in base alle prescrizioni della NS 8 e dei regolamenti generali eventualmente emanati dalla FIA e dalla CSAI

C) ARTICOLAZIONE DELLA COMPETIZIONE (BATTERIE - FINALE – SERIE – ALTRE TIPOLOGIE)

Il RPG deve definire le caratteristiche di svolgimento della competizione.

c1) competizioni di velocità

In caso di batterie e finali, il RPG deve indicare i criteri di ammissione alle batterie (sorteggio, tempi di prova od altro) e di ammissione alla finale.

In caso di serie, partecipando a ciascuna di esse tutti i concorrenti ammessi, il RPG deve indicare i criteri di formazione della classifica finale (per somma dei tempi o altro).

c2) Competizioni con caratteristiche di svolgimento diverse

In particolari tipi di competizioni (ad es. nei Rallies) possono essere previsti controlli intermedi lungo il percorso. Il RPG deve precisare le modalità di transito ai controlli, nonché il sistema di rilevamento dei tempi, se previsto. I controlli devono essere opportunamente segnalati ed affidati alla responsabilità di Ufficiali di gara.

D) SEGNALAZIONI

Sono quelle previste dall'All. H al Codice.

Le bandiere di segnalazione possono essere integrate o sostituite con segnalazioni luminose, aventi lo stesso significato. La sostituzione o integrazione è obbligatoria nel caso di competizioni in notturna.

E) CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio ha inizio all'istante in cui viene dato il segnale di partenza.

Nelle competizioni in circuito, dopo la fine del primo giro e ad ogni giro successivo, il tempo è preso al passaggio di ogni vettura sulla linea posta davanti al posto di cronometraggio, salvo diversa prescrizione del RPG.

Nel caso di partenza da fermo, se il cronometraggio è effettuato mediante apparecchio automatico, le vetture devono occupare una posizione tale che la loro parte che provoca l'avviamento dell'apparecchio si trovi a 50 cm. a monte della linea di partenza. Se il cronometraggio è effettuato manualmente, la sezione delle ruote anteriori a contatto del suolo deve trovarsi sulla linea di partenza.

Le modalità di cronometraggio devono essere indicate nel RPG. Per quanto riguarda i tentativi di record, si rimanda all'All. D al Codice.

F) ARRIVO - TERMINE DELLA COMPETIZIONE - INTERRUZIONE

La competizione ha termine per ciascun concorrente con il passaggio della linea o traguardo di arrivo, al segnale di arresto dato dal Direttore di gara, o da altro ufficiale da lui a ciò delegato, mediante la bandiera a scacchi (All. H al Codice).

La linea d'arrivo, come definita all'Art. 42, deve essere materializzata mediante una striscia dipinta sulla pista, normalmente all'asse della stessa, di fronte al posto di cronometraggio, se previsto.

Le modalità di arrivo e di termine della competizione devono essere precisate nel RPG in relazione alle caratteristiche di svolgimento della stessa. In particolare, le competizioni di distanza hanno termine con l'arrivo del primo conduttore che ha percorso l'intera distanza di gara; quelle di durata (in circuito) con l'arrivo, al completamento del giro in corso, del primo dei conduttori che hanno compiuto il maggior numero di giri allo scadere del tempo di durata della gara.

Dopo l'arrivo del primo, tutti gli altri conduttori devono essere fermati al loro passaggio sulla linea di arrivo.

In ogni caso il RPG deve prescrivere un tempo massimo (o una distanza minima) per il termine della competizione ai fini della classifica.

La competizione può essere interrotta in caso di maltempo, incidenti ed altri casi di pericolosità, con decisione a maggioranza del Collegio dei Commissari Sportivi, secondo le disposizioni della NS 8.

G) PARCO CHIUSO

L'istituzione del parco chiuso è obbligatoria, secondo le disposizioni della NS 9, nelle competizioni in cui sono previste verifiche tecniche.

H) CLASSIFICHE

Le classifiche riportano i risultati sportivi conseguiti dai conduttori nella competizione. La procedura per la loro compilazione, esposizione ed eventuale modifica è la seguente:

h1) Compilazione

Le classifiche devono essere compilate a cura del Capo del Servizio di Cronometraggio sulla base dei dati ufficiali rilevati dal Servizio stesso o forniti dai Giudici di cui al successivo Art. 149 e secondo le prescrizioni del RPG.

Il RPG deve prevedere il sistema di classifica e le modalità per lo spareggio degli ex-aequo ai fini dell'assegnazione dei premi. In via generale devono essere classificati esclusivamente i conduttori che hanno compiuto l'intero percorso o una parte di esso, conformemente alle disposizioni del presente RNS e sue Norme Supplementari e del RPG.

h2) Esposizione

Le classifiche ufficiali, sottoscritte dal Direttore di Gara, devono essere esposte nell'Albo ufficiale di gara la cui ubicazione deve essere indicata nel RPG.

Se la compilazione delle classifiche si prolunga oltre l'orario previsto, nel luogo ed entro l'ora anzidetti deve essere affisso un avviso con l'indicazione della presumibile nuova ora e della eventuale nuova località di esposizione.

Se le classifiche sono esposte prima dell'ora stabilita dal RPG, i termini di reclamo decorrono dall'ora indicata nel RPG stesso.

I termini per l'accettazione degli eventuali reclami decorrono dal momento della esposizione delle classifiche nell'Albo Ufficiale di gara.

In via eccezionale possono essere esposte classifiche provvisorie; in questo caso le classifiche devono indicare chiaramente le ragioni ed i limiti della loro provvisorietà. Sulle classifiche provvisorie non è necessaria la firma del Direttore di Gara.

h3) Modifica delle classifiche

Le classifiche compilate ed esposte secondo quanto precede possono subire modifiche a seguito di decisioni dei Commissari Sportivi relative a verifiche, reclami e rapporti di altri Ufficiali di Gara.

Le classifiche ufficiali modificate dai Commissari Sportivi e sottoscritte dal Direttore di Gara, divenute inappellabili per scadenza dei termini di appello o per rinuncia scritta del concorrente devono essere esposte, secondo quanto prescritto dalla precedente lettera h2), nella stesura definitiva ed i termini di reclamo, se scaduti, non possono essere riaperti.

I Commissari Sportivi esauriscono il loro mandato relativo alle classifiche dal momento in cui le stesse diventano definitive. I provvedimenti successivi, anche in caso di errori materiali, sono di competenza della CSAI in sede di omologazione dei risultati.

l) PREMI

I premi previsti per ogni competizione possono essere in denaro, in oggetti o d'onore e devono essere indicati dettagliatamente nel RPG.

La CSAI stabilisce le competizioni per le quali i premi in denaro sono obbligatori, determinandone l'ammontare minimo (NS 2). La CSAI riconosce i soli premi previsti dal RPG e dai propri regolamenti e tutela al riguardo gli eventi diritto.

Gli Organizzatori devono versare al Fondo Assistenza Corridori, per ogni competizione, un'aliquota nella misura e con le modalità stabilite dalla NS 2.

La premiazione, (distribuzione dei premi previsti dal RPG) deve essere effettuata dagli Organizzatori, in linea di massima, nel giorno stesso in cui ha termine la competizione e il RPG deve precisare l'ora ed il luogo della premiazione stessa.

La premiazione non può avere inizio senza il nulla osta del Collegio dei Commissari Sportivi che deve preventivamente accertare:

- il completamento delle verifiche tecniche;*
- la scadenza dei termini per la presentazione di reclami e l'avvenuta decisione relativa a quelli presentati;*
- l'assenza di preavvisi di appello.*

In caso di appello, il Collegio dei Commissari Sportivi può autorizzare la distribuzione dei premi per la parte della classifica che non è interessata dall'appello.

Art. 67 ter - Incartamento di chiusura

Entro dieci giorni dal termine della manifestazione, l'Organizzatore deve inviare alla CSAI, per l'omologazione, un incartamento di chiusura (in duplice copia) contenente:

- il RPG ed il programma ufficiale;*
- l'elenco degli iscritti con l'indicazione dei parenti, del nominativo e numero di licenza dei concorrenti e dei conduttori; del tipo, marca, gruppo e classe delle vetture, dei numeri di gara assegnati; dei motivi per i quali alcuni concorrenti e/o conduttori non si siano presentati alle verifiche preliminari o non abbiano preso la partenza;*
- la relazione dettagliata del Collegio dei Commissari Sportivi sullo svolgimento della competizione con l'indicazione dei fatti salienti verificatisi nella stessa, le eventuali decisioni prese e penalità comminate, i provvedimenti proposti alla CSAI ed il parere sulla omologazione dei risultati;*
- la relazione del Direttore di gara su tutti i fatti verificatisi nel corso della competizione;*
- la relazione dei Commissari Tecnici sulle verifiche tecniche ante e post-gara;*
- le relazioni degli altri ufficiali di gara (Commissari di Percorso, ai box, etc.), se le loro segnalazioni abbiano influito sulla compilazione della classifica o sui provvedimenti disciplinari adottati o da proporre;*
- le classifiche con i verbali dei Cronometristi in originale;*
- l'elenco di eventuali reclami con il relativo testo;*
- il verbale di assegnazione e distribuzione dei premi;*
- i comunicati, le circolari ed i provvedimenti emanati per la competizione.*

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è perentorio. L'Organizzatore, il Direttore di Gara ed il Segretario di manifestazione sono responsabili dell'osservanza del termine.

La prova della trasmissione tempestiva dell'incartamento è data dal timbro postale o dal timbro della CSAI nel caso di recapito a mano.

Qualora, per il differimento di verifiche post-gara o altre circostanze, l'incartamento risultasse incompleto, esso deve comunque essere inviato nei termini, con riserva di invio successivo della documentazione mancante.

Entro tre giorni dal termine della competizione i Commissari Sportivi ed i Commissari Tecnici Nazionali, delegati dalla CSAI, devono inviare alla stessa, utilizzando i moduli appositamente predisposti, una relazione riservata sullo svolgimento della competizione. I Commissari Tecnici, in particolare, devono relazionare in merito alla modalità delle verifiche ed alle eventuali irregolarità riscontrate. Le relazioni riservate dei Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali sono parte integrante, a tutti gli effetti, dell'incartamento di chiusura.

Art. 67 quater – Omologazione dei risultati delle competizioni

L'omologazione di una competizione rappresenta il riconoscimento ufficiale dei risultati conseguiti e la conferma della regolarità degli stessi.

L'omologazione è pronunciata, sulla base dell'incartamento di chiusura, dalla CSAI tramite le Sottocommissioni oppure il Comitato Esecutivo nei casi in cui lo stesso riterrà di avocare a sé l'esercizio del potere di omologazione.

Indipendentemente dall'esistenza di contestazioni, la CSAI procede d'ufficio ad un controllo sostanziale e formale dell'incartamento di chiusura per accertare la legittimità dei risultati - la conformità, cioè, ai regolamenti - anche se gli stessi, consacrati nelle classifiche, sono stati resi definitivi con una decisione, non appellata, del Collegio dei Commissari Sportivi.

Qualora pendano appelli contro le decisioni del Collegio, l'omologazione relativa ai risultati impugnati è sospesa. Non appena note le decisioni del Tribunale Nazionale d'Appello, la CSAI provvede ad autorizzare l'Organizzatore ad emanare la classifica modificata ed a notificarla agli interessati, nonché ad omologare i risultati della competizione.

In sede di omologazione la CSAI - su segnalazione o d'ufficio - decide sull'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di concorrenti, conduttori, Ufficiali di Gara, organizzatori o altri soggetti titolari di licenza sportiva.

Quando sussistono particolari e gravi motivi, la CSAI può rifiutare l'omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali fra i partecipanti alla competizione o debbano essere destinati altrimenti.

Art. 68 - Iscrizioni

Con l'iscrizione si conclude un contratto fra il concorrente e l'Organizzatore che può essere firmato congiuntamente o risultare da uno scambio di corrispondenza. Il contratto obbliga il concorrente a prendere parte alla competizione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, e l'Organizzatore a rispettarlo nei limiti di quanto previsto dal RPG, con l'unica riserva che il concorrente abbia fatto il possibile per partecipare lealmente alla competizione.

Art. 69 - Rispetto delle Iscrizioni

Le contestazioni fra concorrenti ed Organizzatori in materia di iscrizioni sono giudicate dalla CSAI, fatto salvo il diritto di appello se il concorrente è straniero.

Se il giudizio non può essere reso prima della data della competizione oggetto della contestazione, il concorrente e il conduttore già iscritti, che dovessero decidere di non partecipare alla competizione, devono essere immediatamente sospesi (ritiro provvisorio della licenza), a meno che non versino una cauzione il cui importo è stabilito dalla CSAI (NS 2). Il versamento della cauzione esclude in ogni caso che il concorrente o il conduttore possano sostituire la competizione con un'altra.

L'organizzatore deve immediatamente segnalare alla CSAI, per le sanzioni del caso, i concorrenti e i conduttori che non dovessero partecipare a una competizione alla quale si sono iscritti o sono stati iscritti.

Art. 70 - Apertura delle iscrizioni

L'Organizzatore può aprire le iscrizioni soltanto dopo il rilascio, da parte della CSAI, del permesso di organizzazione.

Le domande di iscrizione devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dall'Organizzatore, devono indicare i nomi e gli indirizzi dei concorrenti e dei conduttori, i numeri delle loro licenze e le vetture utilizzate e devono essere inviate all'Organizzatore entro i termini di cui all'art. 71. I RPG possono prevedere una proroga per la designazione dei conduttori.

Se il RPG prevede una tassa d'iscrizione, le domande d'iscrizione devono essere accompagnate, sotto pena di nullità, dall'importo della tassa.

I concorrenti e i conduttori con licenza CSAI che desiderano partecipare ad una competizione internazionale all'estero devono ottenere l'autorizzazione preliminare della CSAI. Parimenti, i concorrenti e i conduttori con licenza straniera che desiderano partecipare ad una competizione internazionale in Italia devono ottenere l'autorizzazione preliminare della ASN di provenienza. L'autorizzazione può avere la forma che la CSAI o l'ASN interessata ritiene più conveniente: apposizione di un visto sul modulo d'iscrizione, rilascio di un'autorizzazione per una o più gare, rilascio di un'autorizzazione di carattere generale (per uno o più Paesi, per un periodo determinato o per tutta la durata della validità della licenza).

L'accettazione, da parte di un Organizzatore, dell'iscrizione di concorrenti e di conduttori stranieri senza l'autorizzazione dell'ASN che ha rilasciato la licenza, costituisce un'infrazione che, se portata a conoscenza della FIA, può essere sanzionata con una ammenda il cui importo è stabilito discrezionalmente della FIA.

La CSAI e le altre ASN non possono rilasciare autorizzazioni ai propri licenziati per la partecipazione a gare non iscritte nel Calendario internazionale della FIA.

Art. 70 bis – Condizioni e modalità delle iscrizioni

Le domande di iscrizione devono essere firmate dal concorrente titolare della relativa licenza, ed essere inviate all'Organizzatore unitamente alla tassa di iscrizione prevista dal RPG nei limiti di quanto dispone la NS 2, salvo diversa procedura prevista dai regolamenti dei singoli Campionati.

Il RPG può stabilire che la tassa di iscrizione venga rimborsata, in tutto o in parte, ai concorrenti che abbiano soddisfatto a determinate condizioni. La tassa deve essere comunque rimborsata ai concorrenti la cui iscrizione non sia accettata e nel caso in cui la gara non abbia luogo.

In casi particolari, con l'approvazione della CSAI, gli organizzatori possono richiedere, ed il RPG può stabilire, che ogni concorrente versi, a garanzia della propria partecipazione, una cauzione da rimborsarsi se lo stesso avrà regolarmente preso la partenza.

Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni relative al cognome, nome, indirizzo, categoria e numero di licenza sportiva dei concorrenti e dei conduttori, al modello, gruppo/formula e classe delle vetture, alla firma del concorrente e ad altre eventuali indicazioni richieste dall'Organizzatore nel modulo di iscrizione (numero della patente, della targa della vettura, della fiche di omologazione, del fax, del telefono, ecc.) e non regolarizzate entro il termine di chiusura delle iscrizioni sono nulle a tutti gli effetti.

Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, sono parimenti nulle le domande di iscrizione inviate senza la tassa di iscrizione.

E' fatto obbligo al concorrente che abbia inviato regolare domanda di iscrizione, di preavvisare l'organizzatore, prima della chiusura delle verifiche ante gara, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. Il mancato preavviso comporta il deferimento agli organismi di giustizia sportiva della CSAI.

Art. 71 - Chiusura delle iscrizioni

La data e l'ora di chiusura delle iscrizioni devono essere indicate obbligatoriamente nel RPG.

Le iscrizioni alle manifestazioni internazionali devono chiudere almeno 7 giorni prima della data di inizio della gara.

Le iscrizioni a tutte le altre manifestazioni devono chiudere almeno il lunedì precedente la data di inizio della gara.

Per data di inizio delle manifestazioni si intende quella di inizio delle verifiche sportive ante gara.

Art. 72 – Spedizione delle domande di iscrizione

Le iscrizioni devono essere spedite per posta. Possono essere anticipate per telegramma, per fax o con altro mezzo di comunicazione elettronica, a condizione di essere trasmesse prima del termine di chiusura delle iscrizioni e di essere confermate con lettera spedita in pari data, accompagnata dalle relative tasse d'iscrizione.

Il timbro postale delle domande spedite per posta o anticipate per telegramma e la data e l'ora di spedizione riportate sulle domande anticipate per fax o con altro mezzo di comunicazione elettronica fanno fede per accertare il rispetto dei termini di iscrizione.

Art. 72 bis – Nullità di una iscrizione

Sono considerate nulle le iscrizioni:

- pervenute dopo la scadenza del termine di chiusura;*
- prive delle tasse di iscrizione;*
- prive delle indicazioni di cui al precedente art. 70 bis;*

- contenenti una falsa dichiarazione. In questo caso l'organizzatore può segnalare il concorrente alla CSAI per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 73 - Iscrizioni contenenti false dichiarazioni

Il concorrente che sottoscrive una domanda di iscrizione contenente dichiarazioni false deve essere segnalato alla CSAI per l'adozione di provvedimenti disciplinari. La tassa di iscrizione deve essere incamerata.

Art. 74 - Rifiuto di un'iscrizione

L'organizzatore può rifiutare l'iscrizione di un concorrente e di un conduttore motivandone il rifiuto.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere notificato all'interessato (nel caso di rifiuto del conduttore la notifica deve essere fatta anche al concorrente) nei seguenti termini:

- per le gare internazionali, al più tardi 5 giorni prima dell'inizio della gara;
- per tutte le altre gare, al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni.

L'Organizzatore deve comunicare, negli stessi termini, il rifiuto dell'iscrizione e i motivi anche al Presidente della CSAI che deciderà inappellabilmente in merito.

Art. 75 - Iscrizioni condizionate

Salvo quanto altrimenti previsto, il RPG può prevedere che alcune iscrizioni siano accettate con riserva al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio quando il numero degli ammessi è limitato e si libera un posto per la rinuncia di un concorrente già iscritto).

Una iscrizione condizionata deve essere notificata all'interessato al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni. Il concorrente iscritto sotto condizione non è soggetto alle prescrizioni dell'art. 124.

Art. 76 - Pubblicazione delle iscrizioni

E' vietato rendere pubblici i nomi dei concorrenti e dei conduttori non regolarmente iscritti.

E' altresì vietato dare pubblica notizia delle iscrizioni prima dei termini di apertura delle iscrizioni stesse.

I concorrenti iscritti con riserva (art. 75) devono essere designati tali all'atto della pubblicazione delle iscrizioni.

L'organizzatore che non rispetta le presenti disposizioni è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 162.

Art. 77 - Designazione degli ammessi

Il RPG deve indicare il criterio di designazione degli ammessi alla manifestazione (in ordine di ricevimento delle iscrizioni, per estrazione a sorte, ecc.) nel caso in cui il numero delle iscrizioni ricevute superi il numero massimo dei concorrenti fissato dal regolamento stesso.

Art. 77 bis – Sostituzione dei conduttori

La sostituzione dei conduttori già iscritti può essere autorizzata dai Commissari Sportivi solo se prevista dal RPG di una competizione che ne deve precisare i casi ed il termine ultimo.

Art. 78 - Nomina dei supplenti

I concorrenti e i conduttori esclusi in base alle disposizioni dell'art. 77 possono essere ammessi come supplenti, previo accordo con l'Organizzatore.

Art. 79 - Iscrizione di una vettura

Una vettura non può essere iscritta più di una volta in una stessa competizione. In circostanze eccezionali, la CSAI può derogare al comma precedente autorizzando la stessa vettura ad essere iscritta due volte nella stessa competizione, a condizione che sia guidata soltanto una volta dallo stesso conduttore.

Art. 80 - Elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori

L'organizzatore deve inviare alla CSAI e mettere a disposizione di ogni concorrente, almeno 24 ore prima dell'inizio di una competizione, l'elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori che prendono parte alla competizione stessa.

L'elenco deve contenere le seguenti informazioni:

- organizzatore, data, luogo e denominazione della manifestazione;
- nominativo dei concorrenti e dei conduttori;
- marca, tipo, cilindrata delle vetture e, quando è il caso, categoria, gruppo e classe di appartenenza.

L'organizzatore deve inviare alla CSAI anche l'elenco delle eventuali iscrizioni nulle (con l'indicazione delle ragioni di nullità) e delle iscrizioni rifiutate.

CAPITOLO V

Percorsi

Art. 81 - Percorsi internazionali

E' internazionale il percorso che attraversa il territorio di più Nazioni.

Se una manifestazione sportiva attraversa, lungo il suo percorso, il territorio di più Paesi, gli organizzatori devono ottenere, tramite la CSAI, la preventiva autorizzazione dell'ASN di ogni Paese attraversato.

Alle ASN dei paesi attraversati spetta il controllo sportivo su tutta la parte del percorso che rientra nei limiti del proprio territorio, restando inteso che la competenza per l'omologazione dei risultati spetta alla ASN da cui dipendono gli Organizzatori.

Art. 82 – Approvazione dei percorsi

Il percorso di ogni manifestazione sportiva deve essere approvato dalla CSAI e, *limitatamente ai circuiti permanenti che ospitano competizioni internazionali, dalla FIA.*

L'approvazione sportiva deve precedere la richiesta delle approvazioni delle Autorità Amministrative. Ai fini della sua approvazione sportiva, il percorso deve rispondere alle prescrizioni regolamentari internazionali e nazionali relative alle sue caratteristiche in relazione alle competizioni per cui viene utilizzato e alle disposizioni particolari delle N.S. n. 7 e n. 8.

La FIA e la CSAI possono subordinare l'approvazione di un percorso all'esecuzione di opere e di apprestamenti. Qualora esse decidano di effettuare ispezioni del percorso, le spese relative sono a carico degli Organizzatori.

Art. 83 - Misura delle distanze su strada

Per le competizioni che non siano tentativi di record, le distanze fino a 5 km devono essere misurate, seguendo la linea mediana, *da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra).*

Le distanze superiori a 5 km devono essere misurate sulla base delle pietre chilometriche ed ettometriche oppure mediante una carta ufficiale con scala di almeno 1: 250.000

Art. 84 - Licenza internazionale per i circuiti

La licenza internazionale per un circuito permanente, semipermanente o temporaneo è rilasciata dalla FIA su proposta della CSAI.

La FIA può rilasciare, a un circuito, una licenza valevole per un tentativo o per una serie di tentativi di record.

La FIA, sentita la CSAI, può rifiutare il rilascio di una licenza o ritirarla, motivandone la decisione.

Art. 85 - Licenza nazionale per i circuiti

La licenza nazionale per un circuito permanente, semipermanente o temporaneo è rilasciata, a richiesta, dalla CSAI.

La licenza ha validità per un periodo determinato non eccedente il 31 dicembre dell'anno in corso e limitatamente alle competizioni o tipi di competizioni in essa indicati.

La licenza nazionale, che non è valida per competizioni iscritte nel Calendario internazionale e per i tentativi di record internazionali e nazionali, può essere rifiutata o ritirata a insindacabile giudizio della CSAI.

Art. 86 - Indicazioni da includere sulle licenze per circuito permanente (autodromo) o temporaneo

Le licenze, siano esse rilasciate dalla FIA o dalla CSAI, devono indicare, *oltre alle competizioni e alle vetture ammesse*, anche la lunghezza del circuito e l'eventuale autorizzazione ad ospitare, tentativi di record internazionali e/o mondiali e/o nazionali.

La licenza deve indicare inoltre gli eventuali regolamenti particolari del circuito che i conduttori sono tenuti a conoscere e a rispettare.

Art. 87 - Requisiti necessari per circuiti permanenti o temporanei

I requisiti necessari per circuiti nazionali permanenti o temporanei sono stabiliti *dalla CSAI sulla base delle Linee Diretrici FIA per la costruzione degli Autodromi.*

Art. 88 - Affissione della licenza per circuito

La licenza rilasciata ad ogni circuito deve essere affissa, finché è in corso di validità, in un punto bene in vista del circuito.

CAPITOLO VI

Partenze

Art. 89 - Partenza

La partenza è l'istante in cui viene dato il segnale di partenza a una vettura che parte singolarmente o a più vetture che partono insieme. *Le partenze, siano esse isolate (vettura singola o coppia di vetture) che in gruppo (più vetture) si distinguono in due tipi:*

- partenza lanciata;
- partenza da fermo.

I concorrenti sono considerati come partiti nel momento in cui è dato loro il segnale di partenza. In nessun caso tale segnale può essere ripetuto.

In tutte le competizioni diverse dai tentativi di record, *il tipo di partenza, il numero delle vetture partenti, il loro schieramento ed il criterio per determinarlo, la condizione di motore fermo o in moto ed ogni altra modalità della partenza, devono essere specificati sul RPG ed essere conformi alla NS 8, ai regolamenti generali e a quelli eventualmente predisposti dalla FIA e dalla CSAI.*

Per quanto riguarda i tentativi di record, si rinvia al cap. VII del presente Regolamento e all'All. D al Codice.

Art. 90 - Linea di partenza

Per tutti i tentativi di record e per le competizioni che comportano una partenza lanciata, la linea di partenza è la linea al passaggio della quale ha inizio il cronometraggio.

Per le competizioni che comportano una partenza da fermo, la linea di partenza è la linea rispetto alla quale è determinata la posizione che ogni vettura deve occupare prima della partenza (griglia o schieramento di partenza).

I RPG devono indicare i criteri con cui sono stabiliti gli schieramenti di partenza.

In caso di partenza dai box, ai fini della determinazione dei giri compiuti, si verificano due situazioni:

- se la linea di partenza è posta prima dei box, un conduttore, dopo avere ricevuto il segnale di partenza, compie un giro di pista al suo primo passaggio sulla linea di partenza;
- se la linea di partenza è posta dopo i box, un conduttore, dopo avere ricevuto il segnale di partenza, compie un giro di pista al suo secondo passaggio sulla linea di partenza.

Art. 91 - Partenza lanciata

Una partenza è lanciata se le vetture sono già in movimento quando viene dato il segnale di partenza e inizia il cronometraggio.

Nelle partenze lanciate i concorrenti possono essere preceduti da uno starter a bordo di una vettura staffetta finché non viene dato il segnale di partenza. In questo caso la partenza avviene nel momento in cui la prima vettura, diversa dalla staffetta, taglia la linea di partenza.

Art. 92 - Partenza da fermo

Una partenza è da fermo se le vetture sono immobili nel momento in cui viene dato il segnale di partenza.

a) Nei tentativi di record con partenza da fermo, la vettura deve essere posizionata in modo tale che la parte della vettura destinata a far scattare il cronometro, al passaggio sulla linea di partenza, si trovi al massimo a 10 cm dietro questa linea. Il motore deve essere messo in moto prima della partenza.

b) Nelle le altre competizioni con partenza da fermo, i RPG devono indicare se, prima del segnale di partenza, il motore della vettura deve essere in moto o spento.

c) Nelle competizioni dove le vetture partono isolatamente o schierate su una sola fila:

- se i tempi sono presi automaticamente, la o le vetture devono essere posizionate prima della partenza come indicato per i tentativi di record con partenza da fermo;
- se i tempi sono presi manualmente, la o le vetture devono essere posizionate prima della partenza, in modo tale che la sezione delle ruote anteriori a contatto con il suolo si trovi sulla linea di partenza.

d) Qualunque sia la posizione assegnata alle vetture in rapporto alla linea di partenza, i tempi devono essere presi a partire dal momento in cui è dato il segnale di partenza. Dopo la partenza, in caso di competizione in circuito chiuso, ogni vettura deve essere cronometrata al suo passaggio sulla linea di partenza posta davanti alla postazione di cronometraggio, a meno che non sia indicato diversamente nel RPG.

e) Dopo la pubblicazione dello schieramento di partenza, la posizione del conduttore che non può partire deve essere lasciata vacante e gli altri conduttori devono mantenere la loro posizione iniziale sulla schieramento.

Art. 93 - Ordini dello starter

I conduttori, con le rispettive vetture, sono da considerare agli ordini dello starter dal momento in cui *si sono posti nello schieramento di partenza* e fino al momento in cui viene dato il segnale di partenza.

Sono comunque considerati partiti i conduttori che, superate tutte le operazioni preliminari e qualificatisi, si sono posti nello schieramento di partenza agli ordini dello starter con le rispettive vetture. In tutti gli altri casi i conduttori non devono essere considerati partiti.

Nelle competizioni organizzate in Italia, lo starter deve essere obbligatoriamente il Direttore di Gara o l'Ispettore di Prova, fatte salve diverse eventuali disposizioni della FIA.

Art. 93 bis - Segnale di partenza

Il segnale di partenza può essere dato o per mezzo di un semaforo o per mezzo della bandiera di partenza.

Art. 94 - Penalità per falsa partenza

Incorre in una falsa partenza il conduttore che, dopo essersi messo agli ordini dello starter, parte prima del segnale di partenza o lascia con la propria vettura la posizione che gli è stata assegnata nello schieramento di partenza.

In caso di partenza di gruppo, il conduttore che incorre in una falsa partenza deve subire la penalità di 1 minuto primo da aggiungere al tempo di gara, salvo quanto *altrimenti previsto dal successivo art. 165 o dalle singole Norme Supplementari.*

In caso di partenza isolata senza cronometraggio automatico, il conduttore che incorre in una falsa partenza deve subire la penalità di 1 minuto secondo da aggiungere al tempo di gara, *salvo quanto altrimenti previsto dalle singole Norme Supplementari.*

Se il RPG lo prevede, i Commissari Sportivi possono aumentare le penalità di cui ai commi precedenti (ad es. stop and go, passaggio per la corsia dei box, ecc.) nei limiti previsti dal regolamento e *tenendo conto dell'indebito vantaggio derivato al conduttore dalla falsa partenza.*

Art. 95 - Giudici alla partenza

In una competizione possono essere designati uno o più giudici per controllare le partenze. I giudici alla partenza devono segnalare immediatamente al Direttore di Gara le false partenze che hanno rilevato.

Art. 96 – Partenze in serie

Una competizione può prevedere delle partenze in serie la cui composizione deve essere stabilita dall'Organizzatore e indicata nel RPG. La composizione delle serie può essere modificata, se necessario, soltanto dal Collegio dei Commissari Sportivi.

Art. 97 - Ex aequo

In caso di ex aequo nella classifica di una competizione, i premi previsti per le posizioni di classifica in ex-aequo devono essere divisi tra i concorrenti interessati. In alternativa, se tutti i concorrenti interessati sono d'accordo, i Commissari Sportivi possono autorizzare lo svolgimento di una nuova competizione fra i soli conduttori in ex-aequo, stabilendone le condizioni di svolgimento. In nessun caso, tuttavia, l'intera competizione può essere ripetuta.

CAPITOLO VII

Records - Condizioni Generali

Art. 98 - Giurisdizione

Ogni ASN deve pronunciarsi sulle richieste di omologazione di record compiuti sul suo territorio. La FIA si pronuncia sulle richieste di omologazione di record internazionali o mondiali che gli siano state presentate dalle ASN interessate.

Art. 99 - Veicoli terrestri qualificati per stabilire record

Un record internazionale può essere stabilito soltanto con un veicolo terrestre conforme alle definizioni dell'art. 13.

Art. 100 - Record riconosciuti

Gli unici record riconosciuti sono quelli locali (art.34), nazionali (art.35), internazionali per classe (art. 36), mondiali (art. 37) ed il record mondiale assoluto di velocità.

Lo stesso record può essere riconosciuto a livello locale, nazionale, internazionale e mondiale. Non esiste distinzione fra i record stabiliti su circuito o su strada.

Art. 101 - Record di classe

Un veicolo che abbia stabilito o battuto un record nella sua classe, può battere il record mondiale corrispondente, ma non può battere lo stesso record nella o nelle classi superiori

Art. 102 - Tempo e distanza riconosciuti

Per i record nazionali, internazionali e mondiali sono riconosciuti soltanto i tempi e le distanze elencati nell'Allegato D.

Le ASN sono libere di riconoscere tutti i tipi di record locali.

E' vietato organizzare, con la denominazione di "Prova di velocità a chilometro", "Prova di velocità a miglio" o simili, una competizione a cronometro che non osservi le prescrizioni del Codice e del presente RNS sui record relativi a tali distanze.

Art. 103 - Record stabiliti durante una competizione

Nessun record stabilito durante una gara può essere omologato.

Art. 104 - Tentativi di record

L'allegato D indica dettagliatamente le condizioni richieste per stabilire un record.

Art. 105 - Condizioni di omologazione dei record internazionali e mondiali

Un record internazionale o mondiale può essere omologato soltanto se il tentativo si svolge in un Paese rappresentato presso la FIA (o, eccezionalmente, in un paese non rappresentato che abbia l'autorizzazione speciale prevista dall'art. 54) e su un percorso approvato dalla FIA.

La prestazione deve realizzare, in rapporto al precedente record, un miglioramento minimo dell'1% della velocità media, espressa in miglia/ora o in km/ora.

Art. 106 - Registrazione dei record

La CSAI tiene un registro dei record stabiliti o battuti nel suo paese e può rilasciare, su richiesta, dei certificati di record nazionali o locali per i quali è dovuta una tassa.

La FIA tiene un registro dei record internazionali e dei record mondiali, e può rilasciare, su richiesta, dei certificati di record per i quali è dovuta una tassa.

L'importo delle tasse dovute alla CSAI e alla FIA è stabilito ogni anno dalla FIA.

Art. 107 - Pubblicazione dei record

In attesa di ottenere l'omologazione, gli interessati non possono fare pubblicità commerciale del record (art. 131) senza la menzione "Con riserva di omologazione" scritta in caratteri facilmente leggibili. La mancata osservanza di questa disposizione comporta automaticamente il rifiuto dell'omologazione, fatte salve le sanzioni che la ASN interessata può adottare.

CAPITOLO VIII

Concorrenti e Conduuttori

Art. 108 - Concorrenti e conduuttori

Chiunque desideri ottenere la qualifica di concorrente o di conduuttore, secondo le definizioni date agli articoli. 44 e 45, deve presentare una richiesta di licenza alla CSAI.

Se il concorrente è anche il conduuttore della vettura iscritta, il concorrente ha anche la qualifica di conduuttore e deve essere titolare delle due licenze di concorrente e di conduuttore (art. 109).

Art. 109 – Rilascio e registrazione delle licenze

Le licenze di concorrente e di conduuttore sono certificati di registrazione rilasciati alle persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare come concorrenti e/o conduuttori a una competizione.

La CSAI è autorizzata dalla FIA al rilascio delle licenze internazionali di concorrente e di conduuttore come indicato nell'art. 110.

La CSAI può inoltre rilasciare delle licenze nazionali secondo un modello di sua scelta. A tale scopo può utilizzare le licenze della FIA, aggiungendo una dicitura che ne limita la validità al territorio nazionale o ad una specifica categoria di manifestazione sportiva.

Art. 109 bis - Licenza di concorrente e di conduuttore

Le licenze possono essere:

a) internazionali di concorrente

- persone fisiche

- persone giuridiche

b) internazionali di conduuttore

c) nazionali di conduuttore

d) Speciali (secondo le definizioni della NS 3)

Ad eccezione dei certificati di organizzazione e delle tessere Club, le licenze sportive rilasciate dalla CSAI sono contestualmente anche tessere associative ACI. In caso di persona giuridica, l'associazione è intestata al suo legale rappresentante.

Le licenze sono numerate in ordine progressivo e sono registrate in appositi elenchi presso la CSAI (articoli 48 e 49.)

La CSAI può stabilire che alle licenze siano abbinate forme assicurative RCT ed infortuni (NS 3)

Ad una stessa persona fisica possono essere rilasciate una sola licenza di concorrente ed una sola licenza di conduuttore.

La licenza di concorrente - persona fisica - non consente l'iscrizione contemporanea di più autovetture e conduuttori alla stessa competizione e/o a competizioni diverse.

Le licenze di concorrente possono essere rilasciate anche alle Scuderie, Enti o Società in possesso di personalità giuridica (NS 3).

La licenza di concorrente persona giuridica consente l'iscrizione contemporanea di più autovetture e conduuttori alla stessa competizione e/o a competizioni diverse.

I conduuttori in possesso di licenza CSAI sono suddivisi, ai fini della partecipazione alle diverse tipologie di gare con i vari tipi di vettura, in categorie. La suddivisione dei conduuttori in categorie e le norme che ne regolano la classificazione sono stabilite dalla NS 3.

Art. 110 - Diritto di rilasciare licenze

La CSAI rilascia le proprie licenze :

a) ai cittadini italiani;

b) ai cittadini di paesi rappresentati presso la FIA, fatte salve eventuali restrizioni di legge e a condizione:
- che l'ASN di appartenenza dia alla CSAI l'autorizzazione al rilascio. L'autorizzazione può essere data una volta l'anno ed in casi particolari;

- che gli interessati siano in grado di fornire alla ASN di appartenenza (ASN del Paese di cui hanno il passaporto) una prova di residenza stabile in Italia;

- che gli interessati restituiscano all'ASN di appartenenza la licenza da questa eventualmente rilasciata. I titolari di licenza CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra ASN.

Se, per ragioni particolari, un licenziato desidera cambiare la nazionalità della propria licenza, durante l'anno, può farlo soltanto previa autorizzazione della ASN di appartenenza e soltanto quando la licenza originaria sia stata ritirata da quest'ultima.

La CSAI può rilasciare licenze ad uno straniero, cittadino di un Paese non rappresentato presso la FIA, a condizione di informare preliminarmente la FIA per riceverne l'autorizzazione.

Art. 110 bis – Rilascio delle licenza a cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere alla CSAI l'autorizzazione per ottenere la licenza di una ASN estera.

La CSAI può concedere l'autorizzazione se non ostino particolari motivi e se il richiedente non è già titolare di licenza CSAI valida per l'anno in corso.

Art. 111 – Partecipazione dei cittadini italiani con licenza estera alle gare che si svolgono in Italia

Un cittadino italiano titolare di licenza rilasciata da una ASN estera può partecipare, con tale licenza, a tutte le manifestazioni sportive nazionali che si svolgono in Italia.

Art. 112 - Nazionalità dei concorrenti e dei conduttori

Per quanto riguarda l'applicazione del Codice e del presente RNS, i concorrenti e i conduttori prendono la nazionalità della ASN che ha rilasciato loro la licenza, per la durata di validità della licenza stessa, con la sola eccezione dei concorrenti e dei conduttori che, a prescindere dalla nazionalità della licenza, partecipano ad una qualsiasi gara di Campionato del Mondo della FIA; costoro mantengono la nazionalità del proprio passaporto in tutti i documenti ufficiali ed in tutte le manifestazioni, comunicazioni e cerimonie collegate alla premiazione.

Art. 113 - Rifiuto della licenza

La CSAI o la FIA possono rifiutare il rilascio di una licenza in mancanza dei requisiti richiesti dal Codice e dal presente RNS. I motivi del rifiuto devono essere resi noti.

Art. 114 - Durata della validità delle licenze

Le licenze sono valide dalla data di richiesta fino al 31 dicembre successivo.

Art. 115 - Tasse di licenza

Le licenze sono rilasciate ai soci dell'ACI, dietro versamento di una tassa, con le modalità stabilite dalla CSAI annualmente (NS 3).

Art. 116 - Validità delle licenze

Le licenze internazionali rilasciate dalla CSAI sono valide per la partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali che si svolgono in Italia, a quelle iscritte nel Calendario internazionale che si svolgono all'estero nei Paesi aderenti alla FIA e a quelle nazionali a partecipazione straniera autorizzata (art. 18).

Le licenze nazionali rilasciate dalla CSAI sono valide soltanto per la partecipazione a gare che si svolgono in Italia, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 18.

Nelle competizioni chiuse o riservate, il titolare di una licenza deve adeguarsi alle prescrizioni particolari stabilite dal RPG.

Art. 117 - Esibizione della licenza

I concorrenti e i conduttori iscritti ad una gara devono esibire le licenze quando queste sono richieste dai Commissari Sportivi o da un Ufficiale di Gara qualificato.

I conduttori sono anche tenuti ad esibire, quando richiesto, la patente di abilitazione alla guida.

Il rifiuto di esibizione delle licenze e della patente di guida comporta l'immediata esclusione dalla competizione, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari da parte dei competenti organismi giurisdizionali della CSAI ai quali il trasgressore deve essere deferito.

Art. 118 - Ritiro della licenza

Chiunque partecipi ad una competizione non autorizzata, deve essere sospeso dall'ASN che ha rilasciato la licenza.

Se la competizione non autorizzata si svolge sul territorio di competenza di una ASN diversa da quella che ha rilasciato la licenza, le due ASN interessate devono accordarsi sulla durata della sospensione. In caso di controversie, deve essere la FIA a prendere una decisione motivata.

La sospensione della licenza può essere definitiva o temporanea.

La sospensione della licenza deve essere inflitta:

- al concorrente che essendosi iscritto e al conduttore che avendo accettato di condurre in una competizione, non vi prenda parte (ritiro provvisorio della licenza evitabile con il versamento della cauzione prevista dalla NS 2);

- al concorrente e/o al conduttore che abbia partecipato ad una competizione in Italia non approvata dalla CSAI o ad una competizione all'estero non approvata da una ASN aderente alla FIA;

- al concorrente e/o conduttore che abbia alterato o contraffatto la propria licenza;

- al concorrente e/o conduttore che commette gravi violazioni delle norme tecniche e/o sportive e del codice di comportamento sportivo

Il ritiro amministrativo della licenza può essere effettuato direttamente dalla CSAI, da un AC o dai Commissari Sportivi che hanno constatato l'alterazione o la contraffazione della licenza. In questo caso, il provvedimento del ritiro deve essere confermato dai competenti organismi di giustizia sportiva e notificato all'interessato.

La CSAI ha in ogni momento il potere di controllare la regolarità degli attestati e/o delle licenze emesse e di procedere, se necessario, al loro ritiro amministrativo.

Art. 119 - Controllo medico dei conduttori

In conformità con la legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive, i conduttori che desiderano praticare lo sport automobilistico devono sottoporsi, ai fini del tesseramento sportivo, a visita medica di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge recepite nella NS 6.

Il controllo medico può anche essere disposto sia nel corso di una competizione, sia in seguito a infortuni. Anche questo controllo deve essere effettuato secondo le disposizioni della NS 6.

Art. 120 - Pseudonimo

Le licenze di concorrente - persona fisica - e quelle di conduttore possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente all'ottenimento della licenza cui si riferisce. In questo caso la licenza già rilasciata con il vero nome deve essere restituita.

Lo pseudonimo, che deve essere oggetto di espressa richiesta, ha la stessa durata di validità della licenza.

La CSAI decide discrezionalmente sull'opportunità di concedere o meno l'uso dello pseudonimo. In caso affermativo, le licenze sono compilate indicando lo pseudonimo autorizzato.

Non può essere concesso l'uso di pseudonimi già concessi in passato ad altre persone senza il consenso di queste, né di pseudonimi che possano trarre in inganno (ad es. un nome e cognome immaginari) o che siano disdicevoli per la serietà dell'attività sportiva, né di più pseudonimi in capo alla stessa persona.

Chi ha ottenuto l'uso di uno pseudonimo non può iscriversi o essere designato in alcuna competizione con il suo vero nome.

Il cambiamento dello pseudonimo può essere richiesto nel corso dell'anno con le stesse modalità stabilite per il rilascio del primo pseudonimo.

Chi è stato autorizzato a fare uso di pseudonimo non può riprendere il proprio nome senza autorizzazione della CSAI che provvede in tal caso a rilasciare una nuova licenza.

Non può essere autorizzato l'uso di due pseudonimi in capo alla stessa persona.

Il nome della persona che si cela sotto lo pseudonimo non può essere rivelato senza l'esplicito consenso di questa. In tutti i documenti e le pubblicazioni relativi alle gare, il titolare di uno pseudonimo deve essere indicato esclusivamente con lo pseudonimo stesso citato tra virgolette.

Art. 121 - Cambio di conduttore

In una competizione diversa dai tentativi di record, il cambio di conduttore è permesso solo se è previsto dal RPG. Dopo la pubblicazione dell'elenco degli iscritti, il cambio, se previsto dal RPG, deve essere autorizzato dai Commissari Sportivi.

Art. 122 - Numeri distintivi

Nel corso di una competizione, ogni vettura deve recare, in modo chiaramente visibile, uno o più numeri di gara e/o targhe ufficiali conformi alle *disposizioni in materia e/o alle* prescrizioni del RPG.

Art. 123 - Responsabilità comune del concorrente e del conduttore

Il concorrente, firmatario dell'iscrizione, è responsabile dei comportamenti dei propri conduttori e di tutti i suoi aiutanti e delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione alla competizione. I conduttori e gli aiutanti del concorrente sono a loro volta responsabili di qualsiasi infrazione al Codice e al presente RNS.

Art. 123 bis - Obblighi generali dei conduttori

A) SOSTITUZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Ogni concorrente che, essendosi iscritto, od ogni conduttore che, avendo accettato di condurre in una manifestazione internazionale o nazionale, non vi prenda parte e partecipi ad un'altra manifestazione organizzata lo stesso giorno in un altro luogo, è sospeso (ritiro provvisorio della licenza) per un periodo stabilito dai competenti organismi di giustizia sportiva della CSAI. In caso di manifestazioni svolgentisi in nazioni diverse, le ASN interessate devono accordarsi sulla penalità da infliggere; nell'impossibilità di raggiungere un accordo, la questione deve essere sottoposta alla FIA che deciderà inappellabilmente.

B) PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON DISTANZIATE

In linea generale è vietato ad un conduttore di prendere parte a più manifestazioni se le stesse non sono distanziate fra di loro almeno 24 ore effettive, calcolate dall'ora di termine di una competizione, all'ora di inizio delle prove ufficiali della successiva.

In casi speciali, in relazione alle caratteristiche ed al luogo di svolgimento delle singole manifestazioni, la CSAI ha la facoltà di concedere deroghe a quanto sopra, su richiesta degli Organizzatori o dei concorrenti da presentarsi prima della chiusura delle iscrizioni.

C) DURATA MASSIMA DI GUIDA

Un conduttore non può guidare in competizione per più di 4 ore consecutive; il successivo periodo di riposo deve essere di almeno un'ora.

Sono esenti da quest'obbligo i Rallies e le gare di Regolarità.

D) DESIGNAZIONI MULTIPLE

Nessun conduttore può essere designato più di una volta nella stessa competizione.

La CSAI può a suo insindacabile giudizio, su richiesta, derogare a quanto sopra a condizione che il conduttore guidi ogni volta una vettura diversa.

La possibilità di ammettere, in deroga, designazioni multiple deve figurare sul RPG.

Art. 123 ter - Obblighi particolari dei conduttori

Nelle competizioni, oltre ad attenersi alle prescrizioni previste dal RPG, anche in relazione alle caratteristiche del percorso, i conduttori devono:

- a) presentarsi alla partenza in buone condizioni fisiche e psichiche;*
- b) attenersi alle segnalazioni degli Ufficiali di gara;*
- c) mantenere di norma la propria traiettoria, evitando manovre scorrette.*
- d) agevolare, per quanto possibile, i sorpassi, tenendo conto che gli stessi possono avvenire da entrambi i lati. I conduttori doppiati o che stanno per essere doppiati, devono immediatamente cedere il passo al conduttore doppiante, eventualmente anche rallentando l'andatura;*
- e) mantenere la propria traiettoria, dopo aver superato un'altra vettura, per un tratto sufficiente a non interferire con la marcia del veicolo superato;*
- f) transitare al largo davanti ai box, salvo il caso di fermata agli stessi;*
- g) entrare ai box curando di non intralciare le vetture in corsa e tenendo una velocità ridotta per non creare pericolo alle persone presenti nella zona box;*

h) effettuare i rifornimenti e le altre operazioni ai box secondo le prescrizioni della NS 8 e del regolamento particolare della competizione;

i) assicurarsi, nel lasciare il proprio box, di non intralciare le altre vetture ed immettersi in pista solo dietro autorizzazione dell'ufficiale di gara addetto;

j) non compiere, per nessun motivo, anche per breve tratto, il percorso in senso opposto a quello di corsa, sia durante la gara, sia durante le prove ufficiali, e non procedere in retromarcia fuori dello spazio antistante ai box;

k) non effettuare, in genere, manovre che per la loro natura o per le circostanze in cui avvengono possano risultare pericolose. Una condotta di gara pericolosa comporta l'esclusione dalla competizione anche se non intenzionale o se imputabile a imperizia o deficienza umana o meccanica, quale quella risultante da ripetuti testa coda o uscite di strada.

In tali casi i provvedimenti non hanno carattere disciplinare;

l) non attraversare per alcun motivo la pista a piedi se non previa autorizzazione e sotto la sorveglianza di un ufficiale di gara;

m) spostare subito la vettura, nel caso di arresto lungo il percorso, fuori dalla pista o, in assenza di banchina, quanto più possibile sul margine della pista stessa, collocandola lontano dalle curve ed in modo visibile per gli altri conduttori, e chiedendo comunque l'intervento degli ufficiali di gara;

n) non spingere o fare spingere la vettura sia per riprendere la gara dopo un arresto lungo il percorso, sia dopo essersi fermati ai box, tranne quando autorizzato dalle NS o dai RPG;

o) indossare il prescritto vestiario di gara ed in particolare il casco protettivo.

Le presenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, per tutti i tipi di competizioni e di percorso.

Art. 124 - Divieto di sostituzione di una manifestazione con un'altra

I concorrenti e i conduttori che si siano iscritti a una manifestazione, che non vi prendano parte e che partecipino invece ad un'altra manifestazione organizzata lo stesso giorno in un altro luogo, *sono deferiti agli organismi di giustizia sportiva della CSAI.*

Se le due manifestazioni si svolgono in Paesi differenti, la CSAI e l'altra ASN interessata devono accordarsi sulla sanzione da adottare. Se le due ASN non raggiungono un accordo, la questione è sottoposta alla FIA che decide inappellabilmente.

Art. 125 - Iscrizioni alle manifestazioni sportive

A) MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

Sono considerate manifestazioni internazionali riconosciute ufficialmente dalla FIA soltanto quelle iscritte nel Calendario Sportivo Internazionale.

B) MANIFESTAZIONI NAZIONALI

Sono considerate manifestazioni nazionali riconosciute ufficialmente dalla CSAI soltanto quelle iscritte nel Calendario Sportivo Internazionale e in quello Nazionale.

C) I concorrenti che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA e/o dalla CSAI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice e dal presente RNS.

CAPITOLO IX

Vetture

Art. 126 - Classificazione dei veicoli

In tutte le manifestazioni sportive diverse dai tentativi di record le vetture sono classificate, secondo le loro caratteristiche, in categorie, gruppi, formule e classi di cilindrata.

Per i tentativi di record i veicoli sono distinti in vetture ad accensione elettrica, vetture ad accensione per compressione e vetture a turbina (All. D).

Salvo contrarie disposizioni del Codice, del presente RSN o del RPG, nessuna vettura può partecipare ad una manifestazione sportiva in una categoria, gruppo, classe o formula diversa da quella nella quale essa è classificata.

Art. 127 - Difetti di produzione (Vetture pericolose)

Indipendentemente dalla conformità alle norme tecniche relative a categorie, gruppi, classi o formule di appartenenza, le vetture che per costruzione o per stato di manutenzione presentano elementi di pericolosità, devono essere escluse dalla competizione.

Art. 128 - Protezione anti-incendio

In tutte le vetture che partecipano ad una manifestazione sportiva, è obbligatorio il montaggio di un efficace schermo protettivo efficace fra il motore ed il sedile del pilota per evitare la proiezione diretta delle fiamme in caso d'incendio.

Art. 129 - Sospensione o squalifica delle vetture

A) SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA DETERMINATA VETTURA:

La CSAI o la FIA possono escludere, sospendere o squalificare da una o più manifestazioni una determinata vettura in seguito a violazione del Codice o del presente RNS da parte del concorrente o del conduttore o del costruttore o dei loro legali rappresentanti.

La CSAI deve portare a conoscenza della FIA la sanzione adottata. La FIA provvederà ad informarne tutte le altre ASN. Queste ultime devono rifiutare l'ammissione di quella determinata vettura alle manifestazioni da loro controllate per il periodo di validità del provvedimento.

Nel caso di una sanzione adottata contro una vettura sulla quale ha competenza un'altra ASN, la sanzione può essere impugnata in appello davanti alla FIA.

B) SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA CASA AUTOMOBILISTICA:

Una ASN può sospendere sul proprio territorio una marca di automobili in seguito a violazione del Codice o del presente RNS da parte del costruttore o del suo legale rappresentante.

Se l'ASN intende estendere a livello internazionale l'applicazione della sanzione o se intende squalificare la marca in questione, deve farne richiesta al Presidente della FIA che nominerà un Collegio arbitrale con l'incarico di giudicare sulla richiesta di estensione o di squalifica.

Il Collegio arbitrale è composto da due membri nominati dalla FIA che procedono alla nomina, di comune accordo, di un terzo membro. Se i due membri non raggiungono un accordo sulla nomina del terzo, questi è nominato direttamente dal Presidente della FIA.

Se il Collegio arbitrale non concede l'estensione internazionale della sanzione, la ASN interessata può ricorrere in appello presso il Tribunale d'Appello Internazionale.

Se il Collegio arbitrale concede l'estensione internazionale della sanzione, questa deve essere immediatamente notificata a tutte le ASN a cura della FIA. Le ASN devono rifiutare l'ammissione delle vetture della marca sanzionata alle competizioni da loro controllate per il periodo di validità della sanzione.

Contro la decisione del Collegio arbitrale, la casa automobilistica può ricorrere in appello presso la FIA, tramite la propria ASN, alle condizioni previste dagli artt. 180 e seguenti.

Se la ASN da cui dipende la casa automobilistica è la stessa che ha richiesto l'estensione internazionale della sanzione, tale ASN non può rifiutare di trasmettere alla FIA l'appello della casa automobilistica.

Art. 130 - Pubblicità sulle vetture

La pubblicità sulle vetture in gara è consentita nei limiti e con le speciali norme emanate dalla CSAI.

Art. 131 - Pubblicità menzognera

Il concorrente o la società che fa pubblicità dei risultati di una manifestazione sportiva o di un record, deve indicare le condizioni generali e particolari della prestazione pubblicizzata, il tipo di competizione o record, la categoria, la classe, etc., della vettura e la posizione di classifica.

Le omissioni e le aggiunte intese a far sorgere dubbi presso i destinatari della pubblicità possono dar luogo a sanzioni nei confronti dell'autore di tale pubblicità.

Non si può rendere pubblica la vittoria in un Campionato, in una Coppa, in un Trofeo o in uno Challenge della FIA o della CSAI, prima dello svolgimento dell'ultima gara di tale Campionato, Coppa, Trofeo o Challenge senza la menzione: "con riserva della pubblicazione ufficiale dei risultati da parte della FIA o della CSAI". Le stesse disposizioni devono essere rispettate in caso di vittoria in una gara di Campionato, di Coppa, di Trofeo o di Challenge della FIA o della CSAI.

Nella pubblicità deve essere inserito il logo della FIA o della CSAI relativo al Campionato, alla Coppa, al Trofeo o allo Challenge.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni può comportare sanzioni, da parte della FIA o della CSAI, a carico del concorrente, del costruttore, del conduttore, della ASN o della società responsabili della pubblicità.

Le contestazioni sul nome da attribuire a una vettura che monta componenti fornite da costruttori diversi, devono essere sottoposte ad una giuria nominata dalla ASN, se tutti i costruttori risiedono sul territorio della ASN, o dalla FIA se appartengono a Paesi diversi.

In quest'ultimo caso, la giuria deve essere composta da un rappresentante per ognuno dei paesi interessati e da altrettanti membri non appartenenti ai Paesi in causa.

CAPITOLO X

Ufficiali di Gara

Art. 132 – Ufficiali di Gara

La regolarità di svolgimento delle manifestazioni sportive è affidata agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento della CSAI, nel Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) che provvede al loro reclutamento, alla loro abilitazione e formazione, al loro inquadramento e alla loro disciplina.

Sono ufficiali di gara:

- a) I Direttori di Gara
- b) i Direttori di Prova
- c) i Commissari Tecnici
- d) i Segretari di manifestazione
- e) i Verificatori Sportivi e Tecnici
- f) i Capiposto
- g) i Commissari di percorso (Commissari ai box e segnalatori)
- h) i Cronometristi.
- i) i Giudici di fatto (alla partenza, di arrivo, di merito, di handicap).

Gli Ufficiali di gara possono essere coadiuvati da assistenti *che agiscono sotto il loro controllo e responsabilità.*

I Commissari Tecnici sono suddivisi, in relazione alle loro attribuzione e funzioni, in ruoli Nazionali e Regionali (NS 4).

I Giudici di fatto sono designati tra gli Ufficiali di Gara di cui alle lettere b), c), e), f) e g).

Art. 133 - Diritto di supervisione

Oltre agli Ufficiali di Gara previsti nell'articolo precedente, ogni ASN può conferire ai membri della propria Commissione Sportiva il diritto individuale di assistere i licenziati nazionali in tutte le competizioni organizzate in qualsiasi Paese, secondo le norme del Codice e del presente RNS, ed eventualmente anche il diritto di difendere i loro interessi presso gli organizzatori delle competizioni.

Art. 134 - Ufficiali di Gara indispensabili

In ogni manifestazione sportiva gli Ufficiali devono comprendere un Direttore di gara, *almeno un Segretario di Manifestazione e un Verificatore Sportivo, un numero di Capiposto (se necessari) e di Commissari di Percorso sufficiente ad assicurare il controllo del percorso* e, se sono previste verifiche tecniche, almeno un Commissario Tecnico.

Devono altresì comprendere uno o più Cronometristi quando elemento di classifica è il tempo.

Art. 135 - Designazione degli Ufficiali di Gara

Nelle manifestazioni internazionali e nazionali uno almeno dei Commissari Tecnici deve essere del ruolo Nazionale. I Commissari Tecnici Nazionali sono designati dal Presidente della CSAI.

I Cronometristi possono essere designati dalla Federazione Italiana dei Cronometristi (FICr) su richiesta dell'Organizzatore.

Gli altri Ufficiali di gara sono così designati:

- *gli Ufficiali di Gara Provinciali, dall'Organizzatore ai sensi della N.S.4;*
- *gli Ufficiali di Gara Regionali, dal competente Fiduciario Zonale del Gruppo Ufficiali di Gara ai sensi della NS 4.*

La designazione deve essere convalidata dalla CSAI in sede di approvazione del RPG.

Gli Ufficiali di gara, accettata la designazione, sono tenuti ad assolvere ai rispettivi incarichi, salvo motivi di forza maggiore.

Gli Ufficiali di Gara per esercitare le loro funzioni presso manifestazioni estere, devono richiedere ed ottenere il preventivo nulla-osta della CSAI.

Art. 136 - Requisiti e incompatibilità degli Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara devono essere scelti fra persone qualificate per tali funzioni, *in possesso dei requisiti generali e particolari stabiliti, salvo che per i Cronometristi, dalla NS 4.*

Gli Ufficiali di Gara, che sono compresi in albi redatti ogni anno dalla CSAI, non devono essere in alcun modo collegati con industrie, aziende, ditte o società commerciali che possano trarre benefici diretti o indiretti dai risultati della competizione.

La funzione di Delegato Provinciale o locale e di Delegato Regionale della CSAI è incompatibile, nel territorio di competenza, con quella di Ufficiale di gara.

Gli Ufficiali di Gara sono incompatibili con la funzione di Commissario Sportivo.

I Direttori di Gara e i Commissari Tecnici sono incompatibili con la qualifica di concorrente/conducente.

Art. 137 – Abilitazione degli Ufficiali di Gara

L'abilitazione degli Ufficiali di gara, salvo che per i cronometristi, è concessa dalla CSAI in base alle procedure indicate nella NS 4; essi, una volta abilitati, sono iscritti in appositi albi.

La stessa persona può essere abilitata ad esercitare più funzioni ed essere quindi inclusa in più di un albo.

L'abilitazione cessa per decadenza, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la sua concessione, o per revoca da parte della CSAI per indegnità o per altro grave motivo.

Art. 138 - Cumulo delle funzioni

Il Direttore di Gara può cumulare, nella stessa gara, soltanto le funzioni di Segretario di Manifestazione e di Ispettore della Sicurezza.

Art. 139 - Funzioni e designazioni vietate

Gli ufficiali di una manifestazione sportiva possono svolgere *soltanto le funzioni che sono loro proprie e le funzioni per le quali sono stati designati.*

Oltre a quanto previsto nel precedente art. 136, gli Ufficiali di Gara non possono essere designati in una manifestazione:

- *se alla manifestazione partecipano come osservatori;*
- *se hanno una relazione di parentela in linea retta o collaterale di 2° grado con concorrenti/conducenti iscritti alla competizione;*
- *se hanno rapporti di dipendenza con ditte operanti nel settore e comunque partecipanti alla competizione;*
- *se fanno parte dell'organizzazione della manifestazione, ad eccezione del Direttore di Gara e del Segretario di Manifestazione.*

Gli Ufficiali di Gara esauriscono le loro funzioni al termine della competizione per la quale sono stati designati.

Art. 140 - Provvedimenti disciplinari a carico degli Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento della CSAI, alla giurisdizione degli organismi di giustizia sportiva della CSAI. Sono invece soggetti alla giurisdizione del GUG per le infrazioni al Regolamento del Gruppo.

Art. 141 – Rimborso spese degli Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara hanno diritto, da parte dell'Organizzatore, al rimborso delle spese sostenute per svolgere le loro funzioni.

Art. 142 - Direttore di Gara

Il Direttore di gara è designato dall'organizzatore e può contemporaneamente esercitare le mansioni di Segretario di manifestazione e di Ispettore alla Sicurezza. Se una manifestazione comprende più competizioni, può essere designato un Direttore di Gara per ciascuna di esse.

Al Direttore di Gara spetta di dirigere la manifestazione secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal RPG (applicando anche i provvedimenti che in esso regolamento previsti) e dal programma ufficiale. Il Direttore di Gara deve svolgere le sue mansioni in osservanza delle disposizioni dei Commissari Sportivi per quanto di loro competenza e avvalendosi della collaborazione degli Ufficiali di gara e del personale addetto ai vari servizi. In particolare deve:

- a) tenersi in stretto contatto con il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi per tutta la durata dell'incontro per garantirne un regolare svolgimento;
- b) *attenersi puntualmente agli orari ed alle modalità di svolgimento previsti dal regolamento particolare e dal programma;*
- c) *garantire l'ordine sul campo di gara in collegamento con le Autorità incaricate dell'ordine pubblico e con i servizi di sicurezza e d'emergenza;*
- d) *accertare che tutti gli Ufficiali di gara (eccetto i Commissari Sportivi) siano in possesso delle rispettive istruzioni e si trovino ai loro posti, segnalando ai Commissari Sportivi le eventuali assenze;*
- e) *sorvegliare i concorrenti e le loro vetture ed impedire a concorrenti, conduttori o vetture non qualificati, esclusi, sospesi o squalificati di prendere parte alle gare alle quali non sono ammessi;*
- f) *accertare che le vetture portino i numeri di gara previsti per esse o per i concorrenti dal programma;*
- g) *accertare che ogni vettura sia pilotata dal conduttore designato o dall'eventuale sostituto e raggruppare le vetture secondo le suddivisioni previste dal RPG;*
- h) *disporre le vetture sulla linea di partenza secondo l'ordine stabilito in base al RPG e vistate dai Commissari Sportivi, nonché curare la tempestiva affissione degli ordini di partenza;*
- i) *dare la partenza nei modi previsti dalla NS 8;*
- j) *sottoporre ai Commissari Sportivi qualsiasi proposta relativa a cambiamenti di programma, errori, infrazioni o reclami di concorrenti;*
- k) *sospendere o interrompere, in caso di maltempo, incidenti o altri casi di pericolo, una manifestazione o parte di essa (es.: una Prova Speciale Rallies);*
- l) *applicare le sanzioni specificamente previste dal regolamento particolare di gara (es.: esclusione per superamento del tempo massimo, decisioni dei Giudici di Fatto, ammende per violazione delle disposizioni in materia di ricognizioni nei Rallies, ecc.);*
- m) *ricevere i reclami, accertandone la regolarità e trasmetterli immediatamente ai Commissari Sportivi;*
- n) *riunire i verbali dei Cronometristi, dei Commissari Tecnici, dei Commissari di percorso e degli altri Ufficiali di gara e ogni altro elemento utile alla compilazione delle classifiche;*
- o) *sottoscrivere le classifiche curandone la affissione nei termini e nei modi previsti dal regolamento particolare;*
- p) *preparare, o far preparare dal Segretario della manifestazione, l'incartamento di chiusura e trasmetterlo alla CSAI nei termini e nei modi prescritti.*

Art. 142 bis - Direttore di Prova

La CSAI si riserva il diritto di designare, con i compiti di cui all'ultimo comma del presente articolo, un Direttore di Prova nei Campionati, Trofei, Coppe e Serie di gare approvate dalla CSAI stessa che si svolgono in autodromo.

Il Direttore di Prova esercita le proprie funzioni in coordinamento con il Direttore di Gara nominato dall'Organizzatore e in stretta collaborazione con il Collegio dei Commissari Sportivi.

Il Direttore di Prova:

- *ha competenza e autonomia nella gestione e attuazione delle procedure di partenza;*
- *controlla, insieme al Direttore di Gara, lo svolgimento della manifestazione e i comportamenti dei conduttori;*
- *sottopone al Collegio dei Commissari Sportivi, d'intesa con il Direttore di Gara e nel modo più tempestivo, questioni inerenti lo svolgimento della manifestazione;*
- *può richiedere al Collegio dei Commissari Sportivi l'adozione delle sanzioni di competenza del Collegio stesso;*
- *ha la funzione di ispezionare, prima dello svolgimento della manifestazione, gli allestimenti logistici e tecnico/sportivi predisposti dall'Organizzatore, con potere di intervento in caso di anomalie, riferendo alla S/Commissione Velocità in Circuito.*

Art. 143 - Segretario di Manifestazione

Il Segretario di manifestazione è responsabile dell'organizzazione della manifestazione sotto l'aspetto pratico e procedurale, nonché degli annunci e comunicazioni ad essa inerenti. Egli deve assicurarsi che i diversi Ufficiali abbiano ricevuto le istruzioni necessarie e che siano muniti di quanto occorre per l'espletamento dei loro compiti. Deve inoltre coadiuvare il Direttore di gara nei suoi compiti ed in particolare nella preparazione dell'incartamento di chiusura.

Art. 144 – Cronometristi

I cronometristi sono gli unici Ufficiali di Gara competenti per il rilevamento dei tempi e per la compilazione delle classifiche nelle manifestazioni, secondo le indicazioni del RPG e del Direttore di Gara.

I cronometristi devono:

- a) all'inizio di una manifestazione, mettersi a disposizione del direttore di gara che darà loro, se è il caso, le istruzioni necessarie;
- b) dare il via alla gara, se ricevono l'ordine di farlo dal Direttore di Gara;
- c) usare, per il cronometraggio, solo le apparecchiature autorizzate dalla CSAI o dalla FIA (se si tratta di record da cronometrare al 1/100 di secondo);
- d) redigere e firmare, sotto la propria responsabilità, i verbali di cronometraggio e consegnarli, accompagnati da tutti i documenti relativi, al Direttore di Gara se si tratta di una gara, o alla CSAI se si tratta di un record;
- e) consegnare, su richiesta, ai Commissari Sportivi o alla CSAI i documenti originali di cronometraggio;
- f) non comunicare o consegnare i tempi o i risultati ad altri se non ai Commissari Sportivi o al Direttore di Gara, salvo istruzioni contrarie da parte di questi Ufficiali di Gara.

I cronometristi sono tenuti a rispettare ed applicare, nel corso della manifestazione, le decisioni dei Commissari Sportivi, che potranno disporre l'immediata sostituzione del cronometrista che non si dimostri edotto dei propri compiti o faccia sorgere dubbi sull'accuratezza dei rilievi.

Art. 145 - Commissari Tecnici

I Commissari Tecnici sono incaricati di verificare la rispondenza delle vetture ai regolamenti tecnici ed alle schede di omologazione, se previste; essi espletano il loro incarico secondo le disposizioni della NS 9.

I Commissari Tecnici sono designati ai sensi dell'art. 135 del presente RNS e della NS 4. Nelle gare internazionali ed in quelle nazionali, uno di essi deve essere delegato dalla CSAI, alla quale risponde del suo operato.

I Commissari Tecnici devono:

- a) procedere alle verifiche pre e post-gara previste dal regolamento particolare ed a quelle eventualmente richieste dalla CSAI e dal Collegio dei Commissari Sportivi. Il Direttore di Gara ed il Commissario Tecnico Nazionale delegato CSAI possono richiedere al Collegio dei Commissari Sportivi di disporre verifiche tecniche post-gara; il Collegio che non dovesse accogliere tale richiesta deve verbalizzare la decisione motivandola;
- b) redigere e firmare i verbali delle verifiche consegnandone copia al Collegio dei Commissari Sportivi;
- c) comunicare i risultati delle verifiche solo al Collegio dei Commissari Sportivi.

Il Commissario Tecnico Nazionale delegato dalla CSAI deve redigere una relazione riservata da inviare alla CSAI.

I Commissari Tecnici non possono in alcun modo effettuare post-gara verifiche tecniche che non siano state loro richieste dalla CSAI o dal Collegio dei Commissari Sportivi. Qualsiasi irregolarità deve essere comunicata esclusivamente al Collegio dei Commissari Sportivi. Ferma restando l'esclusiva responsabilità dei concorrenti e conduttori per il rispetto delle norme riguardanti i caschi e l'abbigliamento protettivo, i Commissari Tecnici devono verificare che i conduttori dispongano dell'abbigliamento protettivo e dei caschi omologati.

Art. 146 - Verificatori

I verificatori hanno il compito di effettuare i controlli sportivi (licenze, patenti di guida, assicurazioni, ecc.) in collaborazione con il Direttore di gara ed il Segretario di manifestazione, ed i controlli tecnici di carattere generale (NS 9), in collaborazione con i Commissari Tecnici.

I Verificatori sono tenuti a redigere un verbale del loro operato trasmettendolo, secondo la competenza, al Direttore di gara (o al Segretario di manifestazione) oppure ai Commissari Tecnici. Possono comunicare i risultati delle loro operazioni anche alla CSAI, ai Commissari Sportivi ed all'Organizzatore, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

Art. 147 - Commissari ai box

I Commissari ai box sono Commissari di percorso incaricati di sorvegliare le operazioni di rifornimento e le altre operazioni compiute sulle vetture ai box durante la manifestazione e di far rispettare le prescrizioni corrispondenti *della NS 8* e del RPG.

Essi sono agli ordini del Direttore di gara al quale devono segnalare immediatamente qualsiasi infrazione commessa da un concorrente o da un conduttore. Alla fine di ogni manifestazione essi devono rendere conto del loro operato al Direttore di gara, verbalmente o per iscritto, secondo le istruzioni che avranno ricevuto.

Art. 148 - Commissari di Percorso e Segnalatori

I Commissari di percorso sono incaricati di sorvegliare i tratti di strada o di pista loro affidati, occupando i posti assegnati dal Direttore di gara e procedendo secondo le prescrizioni dell'All. H al Codice.

In particolare i Segnalatori hanno l'incarico di usare le bandiere di segnalazione (All. H al Codice). Essi possono essere, nello stesso tempo, anche Commissari di Percorso.

Durante la manifestazione, salvo ordine contrario del Direttore di Gara, i Commissari di Percorso devono comunicare alla direzione di gara, per quanto possibile, l'ordine di passaggio dei conduttori davanti alla propria postazione.

Art. 148 bis - Capiposto

In ogni posto principale il Direttore di Gara deve designare un Capoposto. Il Capoposto deve comunicare al Direttore di Gara, non appena ne viene a conoscenza, mediante i mezzi di cui dispone (telefono, segnali, staffette, ecc.), tutti gli episodi ed incidenti che possono verificarsi nel settore di sua competenza, avvalendosi della collaborazione dei Commissari di Percorso ai suoi ordini nonché di quelli dei posti secondari del settore stesso.

Al termine di ogni gara ogni capo-posto deve consegnare al Direttore di Gara un rapporto scritto sugli episodi ed incidenti verificatisi nel suo settore.

Art. 149 – Giudici di fatto

I nomi dei Giudici di fatto devono essere affissi nell'Albo Ufficiale di gara.

A) GIUDICI ALLA PARTENZA (Ved. art. 95)

B) GIUDICI DI ARRIVO

Sono Ufficiali di Gara che hanno il compito di decidere l'ordine secondo il quale i conduttori superano la linea di arrivo.

C) GIUDICI DI MERITO

Sono Ufficiali di Gara che hanno il compito di decidere se un conduttore ha disatteso a precise prescrizioni regolamentari (ad esempio, se ha fatto assistenza in zone dove ciò non è permesso, se ha toccato o meno oppure ha superato o meno una linea).

D) GIUDICI DI HANDICAP

Sono Ufficiali di Gara che hanno il compito, dopo la chiusura delle iscrizioni, di stabilire gli handicap, se previsti, secondo le disposizioni del RPG.

E) ASSISTENTI GIUDICI

Ogni Giudice può essere coadiuvato da un assistente con funzioni di supporto o di sostituzione; in caso di disaccordo fra i due, la decisione finale spetta al Giudice titolare.

F) RECLAMI CONTRO LE DECISIONI DEI GIUDICI DI FATTO

Non è ammesso reclamo contro le decisioni dei Giudici di Fatto su questioni di loro competenza. Le loro decisioni sono dunque definitive.

G) ERRORI

Se un Giudice ritiene di avere commesso un errore, può rettificarlo, con riserva di sottoporre tale rettifica all'approvazione del Collegio dei Commissari Sportivi.

H) COMPETENZE DEI GIUDICI DI MERITO

I RPG devono indicare i fatti suscettibili di giudizio da parte dei giudici di merito.

I) VERBALI

Al termine della gara, ogni Giudice di fatto deve consegnare al Direttore di Gara un verbale delle proprie decisioni.

CAPITOLO XI

Giustizia Sportiva

Art. 150 – Principi generali

Secondo le disposizioni stabilite dalla legge, le controversie riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono devolute in via esclusiva agli Organismi di giustizia sportiva che tutti i titolari di licenza sportiva hanno l'onere di adire in base alle previsioni del presente Regolamento e del Regolamento della CSAI..

Per la soluzione di tutte le altre controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, con la richiesta della licenza tutti gli interessati assumono l'obbligo di rivolgersi esclusivamente agli Organismi di giustizia sportiva.

Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva federale fanno stato fra le parti.

A tutela della funzione giurisdizionale sportiva, le decisioni di giustizia sportiva non potranno in nessun caso comportare responsabilità di carattere patrimoniale in capo ai giudici o all'ACI o alla CSAI, tranne il caso di dolo.

Gli Organismi di giustizia sportiva svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà e imparzialità, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organismi che li hanno designati.

Ai fini del conteggio dei termini previsti per le pronunce del Tribunale Nazionale d'Appello e del Giudice Sportivo e per la conclusione delle indagini della Procura Federale, si applica la sospensione feriale prevista per tutte le magistrature ordinarie, salvo casi di urgenza relativi allo svolgimento dei Campionati e delle gare.

Le persone che ricoprono cariche o incarichi presso gli Organismi della CSAI, i Commissari Sportivi e gli Ufficiali di Gara in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organismi di giustizia sportiva, né far parte degli stessi.

Art. 151 - Potestà giurisdizionale

La CSAI è titolare del potere giurisdizionale e lo esercita tramite i propri Organismi di giustizia sportiva, secondo le rispettive competenze.

Soggetti passivi del potere giurisdizionale sono i concorrenti, i conduttori, i commissari sportivi, gli ufficiali di gara, gli organizzatori, i titolari di tessera sportiva di dirigente, le persone od enti titolari di licenza o autorizzazione CSAI e chiunque si sia impegnato ad osservare o a fare osservare il presente RNS.

Le persone giuridiche rispondono nella persona del loro legale rappresentante.

Art. 151 bis - Infrazioni ai Regolamenti

Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, sono considerate infrazioni ai Regolamenti:

a) la corruzione o i tentativi di corruzione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque svolga una funzione ufficiale in una competizione o abbia un incarico di qualsiasi tipo collegato alla competizione. Infrangono parimenti i Regolamenti gli Ufficiali di Gara e chiunque abbia un qualsiasi incarico collegato alla competizione che accettino la corruzione o vi concorrano;

b) qualsiasi tentativo fraudolento di iscrivere, di far iscrivere o di far partire una vettura non qualificata;

c) qualsiasi comportamento fraudolento o manovra sleale che nuoccia alla regolarità delle manifestazioni sportive o agli interessi e al prestigio dello sport automobilistico.

d) qualsiasi comportamento scorretto nei confronti della CSAI, dei suoi organismi e di chi li rappresenta o nei reciproci rapporti tra i concorrenti e i conduttori;

e) l'uso di sostanze costituenti doping.

Art. 152 – Organismi di Giustizia Sportiva

Sono Organismi di giustizia sportiva:

a) il Collegio dei Commissari Sportivi;

b) la Procura Federale;

I

- c) il Giudice Sportivo;
- d) il Tribunale Nazionale d'Appello;
- e) l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale;

La carica di componente degli Organismi di giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.

Art. 153 – Collegio dei Commissari Sportivi

A) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI

Il Collegio dei Commissari Sportivi presso ogni manifestazione sportiva è composto da tre Commissari Sportivi – di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio - ed è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza previsti nel successivo Cap.XII..

B) INCOMPATIBILITA' DEI COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi componenti il Collegio non devono avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l'Organizzatore.

C) GIUDICE UNICO

Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal Regolamento Nazionale Sportivo, in luogo del Collegio può essere designato un solo Commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico.

D) GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI

I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi sono scelti nell'ambito degli appartenenti al Gruppo dei Commissari Sportivi. (GCS). Il GCS è costituito dai Commissari Sportivi in attività e da quelli che hanno superato da almeno un anno gli appositi esami a livello nazionale indetti dalla CSAI tra i titolari di tessera sportiva ACI di Ufficiale di Gara da almeno tre anni. Il regolamento del Gruppo è approvato dal Comitato Esecutivo CSAI.

E) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento della CSAI alla giurisdizione degli Organismi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti alla giurisdizione del GCS per ogni infrazione al Regolamento del Gruppo.

F) DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI

Il Collegio dei Commissari Sportivi è nominato dal Presidente della CSAI su indicazione del GCS.

Nelle manifestazioni internazionali e nazionali uno almeno dei Commissari Sportivi deve essere del ruolo Nazionale.

Nelle manifestazioni aventi validità per i Campionati Internazionali riconosciuti dalla FIA, il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi e un secondo componente sono nominati direttamente dalla FIA; il terzo componente è nominato dal Presidente della CSAI tra i Commissari Sportivi del Ruolo Nazionale, su indicazione del GCS.

Nel caso in cui i Commissari Sportivi del ruolo Nazionale nominati dal Presidente della CSAI fossero due, il Presidente del Collegio, se non è espressamente indicato, deve essere nominato fra questi dal Collegio dei Commissari Sportivi in occasione del suo insediamento.

Oltre a quanto previsto nella precedente lettera B), i Commissari Sportivi non possono essere nominati in una manifestazione:

- se hanno una relazione di parentela in linea retta o collaterale di 2° grado con concorrenti/conduttori iscritti alla competizione;
- se hanno rapporti di dipendenza con ditte operanti nel settore e comunque partecipanti alla competizione;

Per una manifestazione sportiva che comprenda più di una gara, possono essere nominati Commissari Sportivi diversi per ogni gara.

G) FUNZIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi svolgono le proprie funzioni sotto l'autorità di un Presidente espressamente indicato nel RPG. Il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi è responsabile della programmazione, dell'ordine del giorno, dello svolgimento e del verbale delle riunioni del Collegio.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i Commissari Sportivi non devono rispondere ad altri se non alla CSAI.

H) DECISIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi decidono collegialmente a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente il cui giudizio è comunque vincolante in caso di disaccordo sull'interpretazione ed applicazione dei regolamenti. Nessuna decisione può essere presa da un solo Commissario.

Le decisioni che rientrano nelle facoltà del Collegio dei Commissari Sportivi devono essere prese sul posto, per iscritto e motivate. Non vanno rinviate alla CSAI. In caso di decisione di natura tecnica, alle decisioni devono essere allegati i verbali dei Commissari Tecnici.

Le decisioni possono essere oggetto di riforma da parte della CSAI.

Il Collegio deve curare che le sue decisioni siano portate tempestivamente a conoscenza degli interessati, con il mezzo più idoneo. Oltre ai verbali delle decisioni prese, con l'indicazione degli eventuali dissensi in caso di votazione, al termine della competizione il Collegio deve compilare una relazione che illustri il suo operato e i fatti salienti della competizione. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da almeno due Commissari uno dei quali deve essere il Presidente del Collegio che potrà, se del caso, annotarvi eventuali riserve.

I Commissari Sportivi Nazionali, se Presidenti del Collegio, devono redigere, sugli appositi stampati e nella forma richiesta, anche una relazione riservata alla CSAI.

Il Collegio dei Commissari Sportivi agisce d'ufficio o su reclamo.

I) POTERI DEI COMMISSARI SPORTIVI

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha l'autorità assoluta per far rispettare il Codice, il presente RNS, gli altri regolamenti nazionali e internazionali e il RPG.

In particolare spetta al Collegio:

a) far osservare le norme sportive, vigilare sulla regolarità di svolgimento della manifestazione ed esercitare la giurisdizione di prima istanza;

b) designare se necessario, uno o più supplenti in caso di assenza di uno o più Commissari Sportivi, ai fini della composizione del Collegio;

c) pronunciarsi sull'interpretazione ufficiale da dare ad eventuali punti dubbi o controversi del regolamento particolare;

d) apportare modifiche al regolamento particolare ed al programma nei casi e nei limiti di cui all'Art. 66 (casi di forza maggiore o motivi di sicurezza);

e) interrompere definitivamente o rinviare una manifestazione o sue parti per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore;

f) stabilire i rispettivi compiti e la opportuna dislocazione per assolverli durante lo svolgimento della competizione;

g) controllare la regolarità delle verifiche preliminari (NS 9);

h) escludere dalla manifestazione o sue parti conduttori o vetture che a loro giudizio o su segnalazione del Direttore di Gara o dei Commissari Tecnici, considerino motivo di pericolo;

i) autorizzare il cambio dei conduttori (art. 121);

l) escludere dalla manifestazione o sue parti concorrenti o conduttori che a loro giudizio o su segnalazione del Direttore di Gara considerino non qualificati per prendervi parte perché colpevoli di condotta scorretta, manovra fraudolenta o altre infrazioni; in caso di rifiuto di seguire le disposizioni di un Ufficiale di Gara responsabile, i Commissari Sportivi possono disporre l'allontanamento dei concorrenti e dei conduttori dal percorso e dalle aree di servizio;

m) modificare la composizione ed il numero delle serie o delle batterie (art. 96);

- n) autorizzare una nuova partenza in caso di ex-aequo (art. 97);
- o) controllare la regolarità dei documenti originali relativi all'ammissione alle manifestazioni, agli schieramenti di partenza e alle classifiche, e la loro rispondenza al regolamento particolare;
- p) controllare la regolarità delle eventuali verifiche post-gara e prescriverne d'ufficio, se del caso (NS 9);
- q) annullare i tempi ufficiali di qualificazione e apportare modifiche alle classifiche;
- r) sospendere o rinviare la premiazione;
- s) decidere sui reclami;
- t) decidere sulle sanzioni da applicare (art. 162) e sulle richieste di ulteriori sanzioni (deferimenti) da presentare alla CSAI.

Nelle manifestazioni valevoli per i Campionati dove è stato disegnato il Direttore di Prova, il Collegio dei Commissari Sportivi può adottare, su richiesta motivata di quest'ultimo, le sanzioni indicate nel Cap. XII.

Il Collegio dei Commissari Sportivi può utilizzare tutti i sistemi video o elettronici a supporto delle sue decisioni.

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi possono prevalere su quelle dei Giudici di Fatto.

L) RIMBORSI SPESE DEI COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi hanno diritto, da parte dell'Organizzatore, al rimborso delle spese sostenute per svolgere le loro funzioni.

Art. 154– Procura Federale

A) COSTITUZIONE DELLA PROCURA FEDERALE

La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da due sostituti nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI su proposta del Presidente dell'ACI. Il regolamento della Procura Federale è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

B) FUNZIONI DELLA PROCURA FEDERALE

Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Nazionale d'Appello.

La Procura Federale, su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi – quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni contestate -, degli Organi dell'ACI, dei titolari di licenza sportiva ACI o d'ufficio compie indagini preliminari a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all'archiviazione.

La Procura Federale, d'ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva di primo grado.

La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice Sportivo o l'archiviazione entro un termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data del ricevimento della segnalazione prorogabile, per non più di una volta in casi di particolare complessità.

Gli atti relativi alle indagini preliminari restano riservati sino alla richiesta di archiviazione o al deferimento al Giudice Sportivo.

Art. 155 - Giudice Sportivo

A) COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo è un organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI su proposta del Presidente dell'ACI. Il Presidente del Giudice Sportivo è anche il Presidente della 1ª Sezione. Il Presidente del Giudice Sportivo assegna di volta in volta a ciascuna Sezione il procedimento da trattare seguendo, salvo diversa valutazione, alternativamente l'ordine cronologico di presentazione.

Il regolamento del Giudice Sportivo è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

B) COMPETENZE DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo è competente a giudicare su tutte le infrazioni a norme, regolamenti e comportamenti commesse, durante e al di fuori delle manifestazioni sportive, da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva automobilistica.

C) PROCEDIMENTO ORDINARIO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale.

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti a lui trasmessi dal Procuratore Federale pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento a conclusione di formale istruttoria e dopo aver ascoltato l'incolpato.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno due Componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le udienze del Giudice Sportivo sono presiedute dal componente più anziano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Giudice Sportivo deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento del deferimento, prorogabile per non più di una volta in casi particolari.

La sentenza del giudice sportivo è immediatamente esecutiva

D) PROCEDIMENTI PER DECRETO

Nel caso in cui, in relazione alla gravità dei fatti il Presidente del Giudice Sportivo, ravvisi l'urgenza di provvedere, lo stesso può infliggere sanzioni ad eccezione della squalifica, con decreto previa sommaria istruttoria e senza necessità di ascoltare l'incolpato; può procedere con decreto anche nei casi in cui i fatti siano sufficientemente documentati, ovvero risulti che siano già stati contestati dal Collegio dei Commissari Sportivi.

Il decreto di condanna può essere emesso soltanto nel caso di irrogazione delle sanzioni dell'ammontazione con o senza diffida, dell'ammenda e della sospensione.

Il decreto di applicazione della sanzione è immediatamente esecutivo.

D 1) In caso di grave violazione di norme e regolamenti, il Presidente del Collegio del Giudice Sportivo può pronunciare, con decreto, la sospensione cautelare della licenza in attesa della conclusione della istruttoria e fino alla pronuncia definitiva.

D 2) Contro il decreto di condanna emesso dal Presidente del Giudice Sportivo gli interessati possono proporre opposizione esclusivamente al Giudice Sportivo in sede collegiale.

L'opposizione è proponibile anche contro il decreto presidenziale di sospensione cautelare deve essere presentata mediante telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione indirizzati alla Segreteria del Giudice Sportivo, con riserva di presentare i motivi e i mezzi di prova e di versare il deposito cauzionale previsto dalla NS 2, entro i cinque giorni successivi. In caso di mancata osservanza di quanto sopra, l'opposizione sarà dichiarata inammissibile.

Ricevuta comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'opposizione, il Giudice Sportivo inizia formale istruttoria e fissa il dibattimento con la convocazione delle parti interessate e degli eventuali testimoni.

Il procedimento è definito con sentenza.

In attesa della definizione del procedimento, il Giudice Sportivo può, a suo insindacabile giudizio, su istanza dell'interessato, sospendere l'esecuzione del decreto opposto.

Contro le sentenze del Giudice Sportivo, gli interessati possono proporre appello al TNA con le modalità previste negli artt. 182 e seguenti.

Art. 156 – Tribunale Nazionale d'Appello

A) COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Il Tribunale Nazionale d'Appello è composto da un numero massimo di otto componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di Vice-Presidenti, nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI, su proposta del Presidente dell'ACI.

Il TNA delibera nella composizione minima di tre componenti. In caso di assenza o impedimento del suo Presidente, le corrispondenti funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano.

B) FUNZIONI DEL TNA

Il TNA è un organo collegiale di secondo grado competente a dirimere ogni controversia in materia di Sport automobilistico nazionale insorta tra i titolari di licenza CSAI che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva.

Il TNA decide anche sui ricorsi in appello contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi presentati da concorrenti con licenza straniera. Questi ultimi possono appellare le decisioni del TNA davanti al Tribunale d'Appello Internazionale.

Il Tribunale competente a decidere sugli appelli presentati nel corso delle gare che interessano il territorio di più Paesi è quello della ASN che ha richiesto l'iscrizione della gara nel Calendario internazionale.

Nelle gare FIA valevoli per i Campionati del Mondo, GT, Turismo e Internazionale F3000, gli appelli contro le decisioni dei Commissari Sportivi devono essere presentati direttamente al Tribunale d'Appello Internazionale con l'accordo e l'assistenza della propria ASN, accordo e assistenza che la ASN non può rifiutare di concedere.

C) SEDE

Il TNA ha sede presso gli uffici di Roma della CSAI e dispone di un proprio Ufficio di Segreteria.

D) CONVOCAZIONE, DIRITTO DI APPELLO, PROCEDURE

Per la convocazione del TNA, per il diritto di appello, per le procedure e le modalità di presentazione e decisione degli appelli si rinvia al Cap. XIV.

Art. 157 – Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico/Collegio Arbitrale

Le controversie tra i soggetti di cui al precedente art. 7 quater o tra gli stessi e la CSAI, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente al TNA e alla cognizione conciliativa e arbitrale della CSAI, secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dalla NS 21.

Non sono soggette a procedimento di conciliazione o di arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organismi di giustizia sportiva della CSAI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, per un periodo inferiore a 120 giorni.

Gli arbitri sono nominati con delibera del Presidente dell'ACI. L'elenco degli arbitri, depositato presso la Segreteria della CSAI, è aggiornato ed integrato periodicamente con le stesse modalità.

Un apposito Collegio, composto da tre arbitri scelti di volta in volta mediante sorteggio dal Presidente del TNA, provvede ad esperire il tentativo di conciliazione: allo stesso Collegio è attribuito il compito di decidere preliminarmente sulla procedibilità della richiesta di arbitrato, in relazione al mancato rispetto dei termini, all'esito di un risultato negativo di un tentativo di conciliazione ovvero perché la controversia è esclusa dal primo comma.

In caso negativo, il Collegio emette un provvedimento motivato, non impugnabile, con cui dichiara la improcedibilità della richiesta.

Se la richiesta è ritenuta procedibile alla nomina dell'Arbitro unico si provvede mediante trasmissione degli atti all'Arbitro concordemente indicato dalle parti tra quelli ricompresi nell'apposito elenco.

Se invece viene a mancare l'accordo sulla indicazione nominativa dell'Arbitro unico, ferma restando la procedibilità, alla nomina provvede il Presidente del TNA attraverso apposito sorteggio.

La stessa procedura va eseguita nel caso in cui la richiesta riguarda l'indicazione di un Collegio arbitrale rispettando, anche qui, il preliminare esame del Collegio con funzioni di "filtro".

Le specifiche funzioni in tema di disaccordo sulle nomine, ricusazione e revoca degli arbitri, sono riservate al Presidente del TNA con le modalità previste dalla NS 21.

Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità.

Il Comitato Esecutivo della CSAI, per particolari ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia sportiva, comporta l'irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione delle licenze sportive per una durata di sei mesi.

Art. 158 – Giudizio di revisione

Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell'interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed entro il termine di due anni successivi all'anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;*
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;*
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.*

Art. 159 – Prescrizione

Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione sportiva in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

La prescrizione è interrotta con l'inizio del procedimento disciplinare.

Art. 160 – Astensione e ricazione dei giudici

I Giudici possono essere ricusati:

- se hanno un interesse personale nel procedimento;*
- se hanno dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni cui sono preposti;*
- se vi è inimicizia grave tra i giudici e il soggetto interessato al procedimento;*
- se il difensore del soggetto interessato al procedimento o il soggetto stesso sono prossimi congiunti dei giudici.*

La ricazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso.

La dichiarazione di ricazione può essere proposta durante l'istruttoria prima della chiusura della medesima e durante il giudizio prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove.

Sulla ricazione del giudice decide il Tribunale Nazionale d'Appello e, per i procedimenti davanti a esso Tribunale, il Presidente dell'ACI.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti di istruzione.

Quando esiste un motivo di ricazione, anche se non proposto, il giudice al quale tale motivo si riferisce ha l'obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti, quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, non annoverate tra i motivi di ricazione, il giudice deve dichiararlo. La segnalazione sulle esistenza di gravi ragioni di convenienza può essere fatta da chiunque abbia interesse. Nel merito il provvedimento è riservato al Presidente dell'Organismo di Giustizia Sportiva che decide senza formalità, con decreto, se il Giudice deve astenersi.

Art. 161 – Provvedimenti di clemenza

Esperiti tutti i gradi federali di giustizia sportiva la potestà di condono è esercitata dal Presidente dell'ACI, sentito il Presidente della CSAI, a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione di cui l'interessato abbia chiesto il condono.

Nei casi di squalifica, il condono non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

L'amnistia e l'indulto sono di competenza del Consiglio Generale dell'ACI, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento.

Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni condonate.

CAPITOLO XII

Sanzioni Disciplinari

Art. 162 – Sanzioni disciplinari (artt. 152 e 153 Codice)

A) INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

Per l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie e del codice di comportamento sportivo (art. 7 quinquies) sono applicate, in ordine di gravità, le seguenti sanzioni disciplinari

- ammonizione, con o senza diffida;
- ammenda;
- penalità in tempo (da esprimere in minuti primi e/o in secondi);
- esclusione dalla classifica o dalla gara;
- sospensione;
- squalifica.

Le sanzioni devono essere inflitte dopo regolare inchiesta e dopo la convocazione dell'interessato per consentirgli di presentare personalmente la propria difesa. L'avviso di convocazione affisso nell'albo ufficiale di gara ha valore di notifica ad ogni effetto. Non è richiesta la convocazione per infliggere le penalità in tempo nelle gare in circuito.

In caso di irregolarità tecnica, è applicata la sanzione accessoria del ritiro del passaporto tecnico della vettura con le procedure indicate nella NS n. 24.

Il Collegio dei Commissari Sportivi può infliggere sanzioni fino alla esclusione dalla classifica o dalla gara.

Esaurite le sanzioni che rientrano nella sua competenza ovvero in caso di impossibilità ad adottarle, il Collegio dei Commissari Sportivi, in relazione alla gravità degli addebiti, può proporre alla Procura Federale l'attivazione di un procedimento disciplinare presso il Giudice Sportivo per l'adozione delle sanzioni che non rientrano nelle sue facoltà.

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi sono immediatamente esecutive se non sono appellate oppure se riguardano, anche in caso di appello, questioni relative alla sicurezza o alla ammissibilità delle vetture o all'irregolarità delle iscrizioni.

In caso di appello per questioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, l'effetto delle decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi è sospeso senza che i concorrenti o i conduttori interessati possano pretendere di essere premiati o di figurare nella classifica finale della competizione (in caso di esclusione), salvo il successivo eventuale accoglimento dell'appello e il ristabilimento dei loro diritti.

Non sono appellabili le sanzioni relative al transito e alla sosta nella corsia dei box.

B) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTI-DOPING

Con riferimento alla lotta anti-doping, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento anti-doping della CSAI approvato dal CONI. In particolare:

- *la violazione del regolamento anti-doping (analisi positiva) in relazione a un controllo eseguito durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione del risultato individuale di gara conseguito dal conduttore che ha commesso la violazione, a prescindere da ulteriori sanzioni che possono essere applicate al conduttore interessato. L'invalidazione del risultato comporta la restituzione dei premi, l'annullamento degli eventuali punteggi conseguiti ai fini dei Campionati, Trofei o Coppe, ma non modifica la posizione di classifica degli altri conduttori;*
- *in aggiunta all'invalidazione automatica del risultato individuale di gara nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione risultato positivo, verranno invalidati anche tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo tale prelievo (con gli stessi effetti indicati nell'alinea precedente), senza però modificare le posizioni di classifica degli altri conduttori.*

Le classifiche compilate ed esposte al termine delle competizioni nel corso delle quali sono stati eseguiti dei prelievi anti-doping sono, in assenza di reclami, ufficiali a tutti gli effetti.

Art. 163 - Ammonizione

L'ammonizione è una nota di biasimo per comportamento non regolamentare, scorretto o irrispettoso.

L'ammonizione con diffida è la sanzione dell'ammonizione con l'avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie.

Art. 164 – Ammenda (artt. 154 - 157 Codice)

A) DEFINIZIONE E IMPORTO DELLE AMMENDE

L'ammenda è una sanzione pecuniaria inflitta a qualsiasi soggetto titolare di licenza sportiva per l'osservanza o la violazione di norme e regolamenti o di ordini degli Ufficiali di Gara.

L'importo delle ammende inflitte nel corso di una gara di Campionato della FIA è di pertinenza della FIA.
L'importo delle ammende inflitte nel corso di tutte le altre gare è di pertinenza della CSAI, salvo quanto diversamente disposto dalle Norme Supplementari.

L'importo minimo e massimo delle ammende è stabilito dalla NS 12.

B) RESPONSABILITA' PER IL PAGAMENTO DELLE AMMENDE

I concorrenti sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte ai loro conduttori, assistenti, passeggeri.

Gli organizzatori sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte agli Ufficiali di Gara da essi designati.

C) TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE AMMENDE

L'ammenda notificata in sede di gara deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine le licenze del Concorrente e/o del Conduttore sono immediatamente sospese. La sospensione è annullata non appena l'ammenda è pagata.

L'importo delle ammende di pertinenza della CSAI rimosse dagli Organizzatori in sede di gara deve essere trasmesso alla CSAI entro due giorni. In caso di mancato rispetto di questo termine, all'Organizzatore è inflitta un'ammenda il cui importo è deciso dal Comitato Esecutivo della CSAI.

Le ammende notificate per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma, devono essere pagate entro le 48 ore che seguono la notifica. Trascorso tale termine, le licenze sono considerate sospese fino al pagamento dell'ammenda, salvo un ulteriore periodo di sospensione che può essere inflitto in relazione al ritardo del pagamento.

Art. 165 - Penalità in tempo e "stop and go"

A) PENALITA' IN TEMPO

Le penalità in tempo previste dall'art. 162 sono inflitte per violazione delle norme sportive di comportamento in gara.

La penalità in tempo deve essere espressa in minuti e/o secondi.

B) STOP AND GO

Nelle gare di Velocità in Circuito, il Collegio dei Commissari Sportivi, nel caso in cui un conduttore incorra in una falsa partenza o tenga un comportamento in gara che violi le norme sportive, deve applicare la penalità dello "stop and go", con l'osservanza delle seguenti procedure:

La penalità dello "stop and go" deve essere segnalata al conduttore penalizzato mediante esposizione del pannello "stop and go", accompagnato dal rispettivo numero di gara. Il pannello deve essere esposto per due giri;

Dal momento della prima esposizione del pannello, il conduttore entro i tre giri successivi, deve rientrare nella corsia box, percorrendola ad andatura moderata sino al termine della stessa, dove incontrerà l'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go";

L'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go" deve segnalare alla vettura dove arrestarsi e quando avrà constatato l'arresto completo della vettura stessa, deve autorizzare l'immediata ripartenza. L'uscita dalla corsia box deve essere regolata mediante semaforo.

Ai conduttori che non rispettano le disposizioni relative allo "stop and go", deve essere esposta la bandiera nera e comminata la sanzione dell'ammenda di € 516,00.

La penalità dello "stop and go" non deve essere applicata negli ultimi cinque giri. In sostituzione, al tempo di gara del conduttore interessato devono essere aggiunti 25".

L'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go" è giudice di fatto e le sue decisioni sono inoppugnabili.

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha la facoltà di applicare a fine gara, oltre alla penalità dello "stop and go", anche una penalità in tempo.

Art. 166 – Esclusione dalla competizione o dalla classifica (art. 158 Codice)

L'esclusione di un concorrente, di un conduttore o di una vettura dalla competizione o dalla classifica può essere decisa prima, durante o al termine della competizione, a seconda che le infrazioni o le irregolarità siano state rilevate prima, durante o al termine della competizione stessa. L'escluso deve sgomberare immediatamente con la propria vettura il percorso e le sue adiacenze.

L'esclusione è decisa dal Collegio dei Commissari Sportivi. Può essere decisa d'ufficio o su reclamo di altro concorrente, se dall'esame del reclamo risulti la irregolarità della vettura o il comportamento scorretto o irregolare del concorrente e/o del conduttore.

L'esclusione può anche essere decisa, successivamente alla competizione, dalla CSAI in sede di omologazione dei risultati, qualora dall'incartamento di chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o della vettura.

L'esclusione comporta mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti solo se essa è disposta per fatti accertati. Comporta in ogni caso la perdita della tassa d'iscrizione.

I premi in denaro eventualmente percepiti dall'escluso devono essere immediatamente inviati alla CSAI che provvederà ad inoltrarli al Fondo Assistenza Corridori. I premi d'onore o in natura devono essere trattenuti dagli Organizzatori per la formazione di maggiori premi in altre gare future.

A titolo di misura preventiva può essere escluso dalla competizione quel concorrente che non intenzionalmente, ma per imperizia o imprudenza, tenga una condotta pericolosa.

Non ha carattere disciplinare l'esclusione da una competizione o dalla relativa classifica per mancato adempimento di formalità previste dal regolamento particolare, nonché l'esclusione dalla competizione per condotta pericolosa non intenzionale.

Art. 167 – Sospensione delle licenze (artt. 159, 160 e 161 Codice)

A) SOSPENSIONE

La sospensione è la sanzione inflitta per una infrazione grave delle norme in vigore, inflitta dagli Organismi giurisdizionali della CSAI.

Qualora un soggetto sia titolare di più licenze e a suo carico sia stata disposta la sospensione, anche cautelare, di una qualsiasi di esse, automaticamente restano sospese per il medesimo tempo anche tutte le altre licenze.

B) SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE LICENZE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLE SANZIONI

b1) Sospensione cautelare

Per gravi e particolari violazioni di regolamenti e di norme di comportamento, su richiesta della Procura Federale, il Giudice Sportivo può emanare provvedimenti di sospensione cautelare delle licenze sportive. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dallo stesso Giudice Sportivo prima della conclusione del procedimento.

Contro i provvedimenti di sospensione cautelare delle licenze sportive è ammesso il ricorso al TNA.

b2) Sospensione condizionale

La sospensione condizionale delle sanzioni può essere concessa per un periodo di anni uno nel caso in cui il destinatario della sanzione non abbia precedenti disciplinari o abbia riportato per una precedente violazione di norme e regolamenti la sanzione dell'ammonizione semplice. Tale facoltà può essere esercitata dall'Organo giurisdizionale che infligge la sanzione, a seguito di istanza dell'interessato.

La sospensione condizionale delle licenze consente, nell'ambito del periodo di sospensione stabilito, la partecipazione alle competizioni.

Se nel periodo di sospensione condizionale l'interessato incorre in un'altra violazione punita con la sanzione della sospensione, dell'ammonizione o dell'ammenda, lo stesso decade dal beneficio e in conseguenza è tenuto a scontare anche la sanzione sospesa condizionalmente.

C) CONSEGNA DELLE LICENZE IN CASO DI SOSPENSIONE

I concorrenti, i conduttori e gli altri titolari di licenza colpiti da sospensione, sono tenuti a consegnare le licenze alla CSAI che le restituirà al termine del periodo di sospensione.

Gli eventuali ritardi nella consegna delle licenze alla CSAI sono cumulati al periodo di effettiva sospensione.

D) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

La sospensione provoca il temporaneo annullamento, per chi ne è l'oggetto, del diritto di partecipare, a qualsiasi titolo e per tutta la durata della sospensione stessa, a qualsiasi competizione organizzata sia in Italia, sia all'estero e dei diritti inerenti allo status di licenziato sportivo.

La sospensione comporta l'annullamento delle eventuali iscrizioni alle gare da svolgere nel periodo di durata della sospensione (con perdita delle relative tasse di iscrizione).

La CSAI deve comunicare alla Segreteria della FIA le sospensioni inflitte ai titolari delle licenze che consentono di partecipare, a qualsiasi titolo, all'attività sportiva automobilistica all'estero.

La sospensione condizionale non elimina la recidiva.

Art. 168 – Squalifica (artt. 162 e 163 Codice)

A) SQUALIFICA

La squalifica è la sanzione inflitta esclusivamente dal Presidente dell'ACI, su proposta del Giudice Sportivo, per infrazioni talmente gravi da comportare l'annullamento definitivo, per chi ne è l'oggetto, del diritto di partecipare a qualsiasi titolo a competizioni automobilistiche in Italia e all'estero.

La squalifica comporta l'annullamento delle eventuali iscrizioni alle gare da svolgere successivamente alla data di inizio della squalifica (con perdita delle relative tasse di iscrizione) e la perdita del diritto a ricevere qualsiasi premio.

Il Giudice Sportivo, nell'ipotesi in cui al termine di una istruttoria ritenga di dover irrogare la sanzione della squalifica, deve rimettere gli atti al Presidente dell'ACI per la ratifica. Se il Presidente dell'ACI non ritiene di procedere alla ratifica, restituisce gli atti al Giudice Sportivo perché lo stesso possa infliggere una sanzione di grado inferiore alla squalifica.

B) EFFETTI DELLA SQUALIFICA

La squalifica è sempre internazionale e deve essere immediatamente notificata dalla CSAI alla Segreteria della FIA e a tutte le ASN, unitamente ai motivi che la hanno determinata. A insindacabile giudizio della CSAI, la squalifica può essere notificata anche al CONI richiedendo la sua estensione alle altre Federazioni.

Art. 169 – Diffida – attenuanti e recidiva – notifica delle sanzioni – modifica classifica e premi

A) DIFFIDA

Il Giudice Sportivo può procedere a diffida per i casi per i quali non sia stata inflitta una sanzione.

B) ATTENUANTI E RECIDIVA

Gli Organi giurisdizionali della CSAI possono ridurre le sanzioni da infliggere in concreto, nella misura non superiore a un terzo, qualora riconoscano la sussistenza di attenuanti e possono aumentarle in caso di recidiva.

Nell'ipotesi di recidiva la sanzione è aumentata da un terzo alla metà rispetto alla sanzione da infliggere in concreto.

Nell'ipotesi di recidiva nell'anno la sanzione da infliggere in concreto è aumentata dalla metà ai due terzi.

Al recidivo nell'anno, al quale dovrebbe essere inflitta in concreto l'ammonizione, viene invece comminata la sospensione non inferiore a mesi due.

C) NOTIFICA DELLE SANZIONI (art. 164 Codice)

Le sanzioni inflitte in sede di gara devono risultare da apposite decisioni, sottoscritte dal Collegio dei Commissari Sportivi e notificate agli interessati. In caso di assenza dell'interessato o di rifiuto di accettare la sanzione, la decisione deve essere affissa nell'Albo Ufficiale di Gara e la sanzione, in tal caso, è considerata notificata alla parte ad ogni effetto.

Le sanzioni inflitte dagli Organismi giurisdizionali della CSAI devono essere notificate agli interessati tramite le rispettive Segreterie per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma.

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione fa fede la data di notifica del provvedimento o della sua effettiva conoscenza comunque accertata.

D) COMUNICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLE SOSPENSIONI E DELLE SQUALIFICHE (art. 165 Codice)

I provvedimenti di sospensione o di squalifica, notificati agli interessati e alla Segreteria della FIA devono indicare i motivi in base ai quali le sanzioni sono state inflitte.

E) SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA VETTURA (art. 166 Codice)

La sospensione o la squalifica può essere estesa sia ad una vettura determinata, sia ad una marca automobilistica, alle condizioni previste all'art. 129.

F) PERDITA DEI PREMI (art. 167 Codice)

Il concorrente che sia stato escluso, sospeso o squalificato durante o al termine di una competizione perde il diritto a ricevere qualsiasi premio messo in palio nella competizione stessa.

G) MODIFICHE DELLE CLASSIFICHE E DEI PREMI (art. 168 Codice)

In caso di esclusione, il Collegio dei Commissari Sportivi deve indicare quali modifiche devono subire la classifica e la premiazione e, in caso di verifiche d'ufficio e/o su reclamo, la destinazione dei depositi cauzionali versati dai concorrenti. Deve inoltre decidere se il concorrente successivo a quello escluso deve prendere il suo posto.

Art. 170 - Pubblicazione delle sanzioni (art. 169 Codice)

La CSAI ha il diritto di pubblicare o far pubblicare le sanzioni, indicando il nome dei soggetti che le hanno subite e il modello e la marca della vettura in caso di violazione dei regolamenti tecnici.

Fermo restando il diritto di appello contro una sanzione, i soggetti chiamati in causa non possono avvalersi della sua pubblicazione per intentare azioni legali contro la CSAI o la FIA o le persone che hanno adottato la sanzione e/o provveduto alla sua pubblicazione.

CAPITOLO XIII

Reclami

Art. 171 - Diritto di reclamo

Il concorrente è l'unico legittimato a proporre reclamo. *Per essere legittimato a proporre reclamo il concorrente deve essere stato leso in un suo interesse o diritto.*

In mancanza di reclamo, il Collegio dei Commissari Sportivi, ove lo ritenga opportuno, può procedere d'ufficio.

Per decidere su un reclamo, i Commissari Sportivi devono procedere ad interrogatorio del reclamante e degli eventuali controinteressati e compiere tutti gli atti istruttori necessari, redigendo regolari verbali. Ai verbali devono essere allegate le eventuali documentazioni fotografiche e gli eventuali filmati di cui hanno preso visione qualora sia presentato preavviso di appello contro la loro decisione.

Un concorrente che intende presentare un reclamo a più di un concorrente deve presentare tanti reclami quanti sono i concorrenti reclamati.

Art. 172 - Reclami

A) PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

I reclami devono essere presentati per iscritto, *firmati dal concorrente, entro i termini di cui all'Art. 173. Ogni reclamo, sotto pena di nullità, deve essere accompagnato dal deposito cauzionale stabilito dalla NS 2 e, in caso di reclamo tecnico, dall'eventuale cauzione per spese di verifica stabilito dal Collegio dei Commissari Sportivi secondo le indicazioni della NS 9.*

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha l'obbligo di pronunciarsi su ogni reclamo presentato.

Il reclamo deve contenere, sotto pena di inammissibilità, l'indicazione del domicilio del reclamante presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione o notifica, anche nell'eventuale fase di appello al TNA.

Il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi deve provvedere a raccogliere le dichiarazioni di domicilio del reclamato presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione o notifica. La mancata o erronea indicazione del domicilio è ascritta alla responsabilità del reclamato e non pregiudica la procedura nell'eventuale fase di appello al TNA.

Quando il concorrente è una Persona Giuridica, il conduttore rappresenta, durante tutta la competizione, il concorrente stesso a tutti gli effetti. In questo caso, anche il conduttore è legittimato a presentare reclamo e a preavvisare ricorso in appello (NS 3).

B) OGGETTO DI RECLAMO

Il reclamo deve riferirsi a fatti specifici verificatisi od a provvedimenti adottati nel corso di una competizione.

Eventuali inosservanze di norme regolamentari da parte degli organizzatori o degli Ufficiali di Gara possono peraltro essere oggetto di reclamo da parte dei concorrenti solo se le stesse abbiano avuto specifico riflesso sull'andamento della competizione.

Il reclamo tecnico contro una vettura deve vertere su specifici particolari della stessa; esso, ancorché verta su più particolari, deve essere considerato come "unico reclamo" con la richiesta di una sola tassa; per quanto riguarda, invece, le spese di smontaggio e rimontaggio, il Collegio dei Commissari Sportivi ha la facoltà di stabilire, a suo insindacabile giudizio, una cauzione per ogni "particolare" da verificare.

Gli Organismi di giustizia sportiva della CSAI, su segnalazione del Collegio dei Commissari Sportivi ed in base alle risultanze dell'incartamento di chiusura, procedono disciplinarmente nei confronti dei concorrenti colpevoli di reclami considerati dilatori.

C) DESTINATARI DEI RECLAMI (art. 173 Codice)

I reclami che si riferiscono ad una competizione devono essere presentati al Direttore di Gara o al Direttore di Gara aggiunto oppure, in loro assenza, a uno dei Commissari Sportivi.

Art. 173 - Termini per la presentazione dei reclami (art. 174 Codice)

I termini di scadenza per la presentazione dei reclami sono i seguenti:

- contro la validità di una iscrizione, contro la qualifica dei concorrenti, dei conduttori o la *classificazione delle vetture* devono essere presentati, nelle gare internazionali, al più tardi due ore dopo la chiusura delle verifiche tecniche ante-gara. *Nelle gare nazionali il termine è ridotto a 30 minuti primi;*

- contro l'ammissione alle gare o alle batterie, contro la composizione delle serie, contro gli handicap e contro gli schieramenti o ordini di partenza devono essere presentati, nelle gare internazionali, al più tardi un'ora prima della partenza della gara. *Nelle gare nazionali i reclami devono essere presentati entro i 30' che seguono l'esposizione dell'ordine di partenza;*

- contro una infrazione ai regolamenti contestata dal Direttore di Gara, da un Commissario Tecnico, da un verificatore o da un addetto al controllo del peso delle vetture devono essere presentati immediatamente dopo le loro rispettive comunicazioni;

- contro un errore o una irregolarità commessa nel corso di una competizione, contro la non conformità delle vetture rispetto ai regolamenti e contro la classifica stabilita al termine della competizione devono essere presentati al più tardi entro i 30' che seguono l'affissione della classifica.

I termini di reclamo possono essere diversi da quelli indicati se stabiliti dal Codice ed indicati nel RPG. I concorrenti devono essere informati anticipatamente del luogo e dell'ora esatti delle affissioni, sia con il RPG, sia mediante circolari informative, sia con il programma.

Nel caso in cui il Direttore di gara si trovasse nell'impossibilità materiale di esporre la classifica ufficiale o altri documenti nel modo previsto, deve far affiggere, nel luogo e negli orari stabiliti, un comunicato con indicazioni precise in merito alla loro esposizione.

Gli interessati hanno diritto di conoscere tempestivamente tutti gli elementi relativi al fatto controverso e già acquisiti dagli Ufficiali di Gara.

Il Collegio dei Commissari Sportivi può prendere in esame soltanto i reclami presentati nei termini indicati nel presente articolo. I reclami presentati fuori termine non possono essere ricevuti, salvo il caso di impossibilità materiale riconosciuta o di riammissione in termini concessa con decisione ufficialmente comunicata ai concorrenti mediante affissione nell'albo di gara.

Art. 174 – Convocazione (art. 175 Codice)

Il reclamante e il reclamato hanno il diritto di essere convocati dal Collegio dei Commissari Sportivi e di chiedere l'audizione di eventuali testimoni.

Se il reclamante, il reclamato e gli altri interessati non possono essere convocati personalmente, la notifica della convocazione è considerata regolare se effettuata mediante affissione nell'Albo della Direzione di gara.

In assenza del reclamante e del reclamato il giudizio sul reclamo può essere emesso ugualmente se il Collegio dei Commissari Sportivi accerta la regolarità della convocazione.

Se il giudizio non può essere pronunciato subito dopo l'audizione degli interessati, questi devono essere informati del luogo e dell'ora in cui la decisione verrà resa.

Art. 175 - Decisione sui reclami

Le decisioni sui reclami spettano al Collegio dei Commissari Sportivi. In caso di parità di voto, sarà decisivo il voto del Presidente del Collegio. Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi possono essere oggetto di revisione da parte della CSAI, in sede di omologazione della gara.

Il Collegio deve prendere immediatamente visione del testo del reclamo, esaminarne la ricevibilità e l'ammissibilità e decidere in conformità ai regolamenti.

Il reclamante deve provare i fatti posti a fondamento del reclamo e risponde delle spese se il reclamo non viene accolto.

Il Collegio può compiere gli atti istruttori che dovesse ritenere necessari per acquisire dati di giudizio in merito al reclamo; sulle questioni tecniche deve sentire il parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Commissari Tecnici, allegandolo in ogni caso alla decisione.

Il Collegio ha l'obbligo di pronunciare la decisione non appena in possesso degli elementi di giudizio necessari e non può rinviarla in attesa dei risultati di una nuova competizione.

La decisione deve essere motivata e prevedere le disposizioni per le modifiche alla classifica ed ai premi, la restituzione o meno del deposito cauzionale di reclamo, la liquidazione ed il carico delle spese.

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi devono essere prontamente comunicate agli interessati. Per ragioni di celerità di procedura è ammessa la comunicazione orale, a condizione che sia fatta ufficialmente dal Commissario Sportivo all'uopo designato e venga poi seguita da regolare conferma scritta. Anche per le decisioni sui reclami è sufficiente, in caso di irreperibilità degli interessati, la notifica mediante affissione nell'Albo della Direzione di gara.

Nel caso in cui la decisione non possa essere presa immediatamente, le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi devono essere comunicate al domicilio degli interessati a cura dell'Organizzatore.

Se in un reclamo si riconoscono la malafede del concorrente che lo ha presentato e lo scopo parti-

colare di recare documento al regolare svolgimento di una competizione, il Collegio dei Commissari Sportivi deve segnalarlo alla Procura Federale.

In sede di omologazione dei risultati della competizione ed in mancanza di appello, la CSAI, per accertati errori materiali, può riformare le classifiche riaprendo i termini per eventuali ricorsi in appello.

Art. 176 - Reclami irricevibili

Sono irricevibili tutti i reclami *presentati senza legittimazione* e quelli presentati contro le decisioni prese dai giudici d'arrivo e di fatto nell'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 149.

E' irricevibile anche il reclamo unico presentato contro più di un concorrente.

Art. 177 - Pubblicazione della classifica e distribuzione dei premi

La pubblicazione ufficiale della classifica deve precedere di almeno mezz'ora la distribuzione dei premi.

La presentazione di un reclamo (o di un appello) sospende la classifica e la distribuzione dei premi limitatamente al fatto controverso.

Se il reclamo (o l'appello) influisce soltanto su alcune posizioni della classifica, la parte non interessata può essere pubblicata a titolo definitivo ed i relativi premi distribuiti.

Art. 178 – Effetti delle decisioni

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi *sono definitive*, fatto salvo *quanto previsto nel precedente art. 162*, e impegnano gli interessati a rispettarle.

Il Collegio dei Commissari Sportivi e la CSAI non hanno il potere di disporre la ripetizione di una gara.

Art. 179 – Depositi cauzionali

Se il reclamo non è accolto o se viene ritirato dopo essere stato presentato, il deposito cauzionale versato per la sua presentazione deve essere incamerato. Se è accolto parzialmente, il deposito deve essere restituito in parte. Se è accolto, il deposito deve essere restituito per intero.

Il deposito cauzionale versato per la presentazione del reclamo, se incamerato, è di pertinenza della CSAI.

Le spese di verifica sono a carico del reclamante se il reclamo non viene accolto e a carico del reclamato in caso contrario (NS 9).

CAPITOLO XIV

Appelli

Art. 180 – Convocazione del TNA

Il TNA è convocato d'iniziativa del Presidente che fissa le date delle udienze e nomina i relatori.

Il calendario delle udienze è predeterminato con l'anticipazione di un mese: la composizione dei collegi va concordata con tutti i componenti del TNA al fine di garantire la maggiore partecipazione dei suoi componenti tenendo conto della loro effettiva disponibilità nonché della necessità di definire nel più breve tempo possibile i ricorsi pendenti o sopravvenuti.

Il TNA può riunirsi in sede o fuori sede. Con decreto motivato il Presidente può delegare uno o più dei suoi componenti con l'assistenza del Segretario del TNA per esigenze collegate alla necessità di effettuare delle verifiche tecniche. Le udienze del TNA non sono pubbliche.

Il TNA provvede a predisporre ed a immettere nel web, al fine di assicurarne la massima diffusione, i principi di carattere generale desunti dalle decisioni pronunciate segnalate per la loro particolare rilevanza.

Art. 181 - Diritto di appello

Il concorrente è l'unico legittimato a proporre appello contro le decisioni prese a suo sfavore o contro le penalità decretate a suo carico. Quando il concorrente è una Persona Giuridica, l'appello deve essere firmato dal legale rappresentante o da un incaricato munito di delega o dal conduttore che lo stesso concorrente ha iscritto.

Per gli effetti dell'appello si rinvia all'art. 162.

In caso di appello contro un provvedimento di sospensione cautelare (art. 167, lettera B), l'interessato può presentare al TNA una istanza di sospensione del provvedimento.

Il concorrente può impugnare in appello:

a) le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi di una competizione, siano esse pronunciate d'ufficio, su reclamo del ricorrente stesso o su reclamo di altro concorrente, comunque interessanti il ricorrente; b) le decisioni degli Organismi centrali e degli Organismi giurisdizionali centrali (con esclusione del TNA).

Possono inoltre impugnare in appello i provvedimenti presi a loro sfavore dagli Organismi centrali e giurisdizionali (con esclusione del TNA) della CSAI e i risultati delle Assemblee per l'elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI i soggetti diversi dal concorrente purché titolari di licenza CSAI.

La Procura Federale, d'ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia di primo grado. L'impugnazione deve avvenire nel termine di 60 giorni dal momento della ricezione del provvedimento impugnato.

Art. 182 - Procedura dell'appello nazionale

I concorrenti, di qualunque nazionalità, hanno il diritto di fare appello contro le sanzioni inflitte o le decisioni prese dal Collegio dei Commissari Sportivi di una competizione.

In tutti i procedimenti dinanzi al TNA interviene il Procuratore Federale della CSAI. L'intervento può essere esercitato anche mediante conclusioni scritte depositate prima dell'udienza.

Il ricorrente e gli eventuali controinteressati possono farsi rappresentare o assistere da persone di loro fiducia alle quali deve essere rilasciata apposita delega scritta. Possono chiedere l'intervento di testimoni, ma in tal caso sia i nominativi sia le circostanze sulle quali si chiede la loro deposizione devono essere indicati nei motivi a sostegno dell'appello, sotto pena di inammissibilità. Possono inoltre inviare alla Segreteria del TNA memorie scritte. Tra la data di presentazione della memoria e la prima udienza devono intercorrere almeno cinque giorni liberi.

Alla udienza dibattimentale, sentiti l'interessato o il suo difensore, i testimoni, il Procuratore Federale della CSAI, i controinteressati se presenti o i loro delegati e nuovamente l'interessato o il suo difensore, i quali hanno diritto di poter replicare una sola volta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti degli avversari, il TNA provvede ad emettere la sentenza o a disporre l'acquisizione di nuove prove, qualora queste fossero ritenute necessarie ai fini del giudizio.

Il Procuratore Federale della CSAI quando non lo abbia già fatto in precedenza, deve comunque formulare le proprie conclusioni, oralmente o per iscritto.

Ai testimoni convocati dal TNA sono rimborsate le spese di trasferta. La sentenza del TNA deve indicare a carico di chi sono le eventuali spese fissandone l'importo; la stessa sentenza deve decidere la destinazione del deposito cauzionale.

Ai ricorrenti ed ai controinteressati devono essere notificate la sede, la data e l'ora dell'udienza del TNA. La notifica è eseguita *mediante lettera raccomandata, telegramma, fax od altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione indirizzati al ricorrente ed ai controinteressati almeno sette giorni prima della data dell'udienza, salvo casi di urgenza.*

Negli stessi termini sono comunicati al Procuratore Federale della CSAI e alla Segreteria della CSAI la sede, la data e l'ora della udienza e l'elenco dei ricorsi in ruolo.

L'eventuale assenza del ricorrente e/o dei testimoni alle udienze istruttorie non interrompe il corso della procedura.

Art. 183 - Modalità dell'appello nazionale

I ricorsi in appello devono essere presentati per iscritto *dagli aventi diritto (art. 181).*

I ricorsi in appello devono essere spediti o consegnati a mano alla Segreteria del TNA che, constatane la regolarità formale, ne invia copia alla Procura Federale e alla Segreteria della CSAI.

Se la Segreteria del TNA rileva irregolarità nella presentazione dei ricorsi, la stessa provvede ad informarne gli interessati, la Procura Federale e la Segreteria della CSAI: al TNA in sede collegiale è rimessa ogni decisione sulla loro ammissibilità.

La Segreteria del TNA provvede, inoltre, a richiedere ai ricorrenti il versamento del deposito cauzionale relativo a ricorsi preavvertiti, e successivamente non confermati.

I ricorrenti e gli eventuali controinteressati hanno la facoltà di consultare, presso la Segreteria del TNA, dopo il deposito dei motivi di appello, i fascicoli relativi agli appelli ai quali sono interessati.

Il mancato rispetto dei termini e delle procedure di cui alle successive lettere A), B), C) e D) comporta la non ammissibilità dell'appello.

Se in un appello si riconoscono la malafede del ricorrente e lo scopo particolare di recare nocumen- to al regolare svolgimento dell'attività sportiva, nei confronti del ricorrente stesso *possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti nel presente Regolamento.*

A) APPELLO CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI

L'appello contro una decisione del Collegio dei Commissari Sportivi deve essere preavvisato per iscritto allo stesso o al Direttore di gara entro l'ora che segue la notifica della decisione. Ha valore di notifica la comunicazione effettuata mediante la pubblicazione della decisione nell'Albo ufficiale di gara in caso di assenza dell'interessato o di rifiuto di ricevere o ascoltare la decisione del Collegio.

In caso di concorrente Persona Giuridica, il preavviso può essere presentato, oltre che dal concorrente o da persona delegata, anche dal conduttore interessato.

a1) Deposito cauzionale

Ogni ricorso deve essere accompagnato dall'importo del deposito cauzionale fissato dalla CSAI e dalla dichiarazione di elezione di domicilio del ricorrente presso cui deve essere notificata ogni comunicazione.

Il deposito cauzionale deve essere versato con le modalità previste dalla Norma Supplementare n. 2 equiparando gli importi tra auto e karting.

Il deposito è comunque dovuto sin dal momento in cui l'interessato comunica al Collegio dei Commissari Sportivi o al Direttore di Gara la sua intenzione di ricorrere in appello, anche se lo stesso non dà alcun seguito alla sua intenzione o vi rinuncia nel corso del procedimento.

Se l'appello non è accolto, il deposito cauzionale deve essere incamerato interamente. Se è accolto parzialmente, il deposito può essere restituito in parte. Se è accolto, il deposito deve essere restituito.

a2) Termini

I ricorsi devono essere presentati o spediti *con lettera raccomandata accompagnata dal deposito cauzionale (fa fede la data di spedizione)* entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto al ricorrente il provvedimento impugnato.

I ricorsi possono essere anticipati a mezzo telegramma, fax od altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione

Le motivazioni dell'appello e le richieste istruttorie, se non sono contenute nel ricorso, devono essere presentate o spedite alla Segreteria del TNA nel termine dei cinque giorni successivi alla consegna o spedizione del ricorso. Fa fede la data di spedizione.

B) APPELLO CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANISMI GIURISDIZIONALI (CON ESCLUSIONE DEL TNA)

Si applicano i termini e le procedure di cui alla precedente lettera A), con una sola eccezione: non è richiesto il preavviso.

C) APPELLO CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANISMI CENTRALI DELLA CSAI

Si applicano i termini e le procedure di cui alla precedente lettera A), con una sola eccezione: non è richiesto il preavviso.

D) APPELLO CONTRO I RISULTATI DELLE ASSEMBLEE PER L'ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEGLI ORGANISMI DELLA CSAI

Si applicano i termini e le procedure di cui alla precedente lettera A): non è dovuto alcun deposito cauzionale.

Per il preavviso, si applicano le disposizioni previste nei regolamenti di votazione.

Art. 184 - Competenze del Tribunale d'Appello Internazionale

Il Tribunale d'Appello Internazionale (TAI) è incaricato di giudicare in ultima istanza le controversie o i conflitti risultanti dall'applicazione degli statuti o dei regolamenti emanati dalla FIA, di dirimere ogni disputa di ordine sportivo sorta fra i Membri della FIA, di esaminare ogni controversia di ordine sportivo sottoposta dal Presidente della FIA.

Sono inoltre di competenza del TAI:

a) gli appelli presentati contro le decisioni delle ASN o dei loro TNA. Questi appelli possono essere presentati soltanto dalle ASN alle quali essi appartengono i soggetti interessati;

b) gli appelli presentati, in occasione di gare FIA, contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi quando le parti interessate decidono di comune accordo di presentare l'appello non più al TNA del Paese dove si svolge la gara, ma direttamente al TAI con l'accordo e l'assistenza delle rispettive ASN;

c) gli appelli presentati contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi da almeno una delle parti in causa, nell'ambito di una gara FIA valevole per un Campionato del Mondo, per il Campionato GT o per il Campionato Internazionale F3000 (art. 156, lettera B).

d) gli appelli presentati dalle ASN a favore dei propri Organizzatori, Concorrenti, Conduuttori e altri soggetti che siano stati oggetto di una sanzione inflitta dal Consiglio Mondiale della FIA.

Art. 185 - Appello Internazionale

Un appello internazionale può essere presentato:

a) dalla FIA contro le decisioni dei Tribunali d'Appello Nazionali. L'appello può essere presentato sia a titolo principale, sia a titolo secondario e deve essere notificato alle parti interessate;

b) dalla ASN, per conto dei propri concorrenti o licenziati, contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi e dei Tribunali d'Appello Nazionali in conformità alle disposizioni dell'art. 184. Gli appelli delle ASN devono essere presentati per iscritto, firmati da un rappresentante qualificato della ASN stessa e accompagnati da un deposito cauzionale il cui ammontare è stabilito annualmente dalla FIA.

Se l'appello non è accolto, il deposito cauzionale deve essere incamerato interamente. Se è accolto parzialmente, il deposito può essere restituito in parte. Se è accolto, il deposito deve essere restituito.

Se il TAI ritiene che l'appello sia puramente dilatorio, l'appellante può essere condannato ad un'ammenda non superiore a € 153.000,00 in aggiunta ad ogni altra cauzione.

Art. 186 - Termini dell'appello internazionale

Chi intende chiedere alla CSAI la presentazione di un appello al TAI, deve depositare alla Segreteria della CSAI la relativa richiesta, redatta per iscritto e firmata dall'interessato, corredata dai motivi di appello e da tutta la documentazione necessaria, versando contemporaneamente anche la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, secondo l'ammontare stabilito ogni anno dalla FIA. La richiesta, i motivi di appello e la documentazione devono essere tradotti in francese e in inglese a cura e spese del ricorrente.

La FIA prevede un termine di 7 giorni dalla data di notifica della decisione appellata per la presentazione dell'appello al TAI. *La richiesta di appello deve pertanto essere depositata alla Segreteria della CSAI entro i due giorni successivi alla notifica della decisione da impugnare, per dar modo alla CSAI stessa di trasmettere alla FIA l'appello e il relativo deposito cauzionale entro il predetto termine di 7 giorni.*

In caso di appello contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi, l'appello deve essere preavvisato a questi ultimi o al Direttore di Gara entro un'ora dalla esposizione della decisione che si intende impugnare.

L'appello può essere presentato *per telegramma*, per fax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione. E' richiesta una conferma per lettera con la stessa data. Il deposito cauzionale è trattenuta dalla FIA se l'intenzione di presentare appello non è confermata secondo le disposizioni del presente comma.

Art. 187 – Convocazione (appello internazionale)

Il ricorrente ha diritto di essere convocato e di chiedere l'audizione dei testimoni.

Gli interessati devono essere informati opportunamente della sede, della data e dell'ora dell'udienza.

L'eventuale assenza del ricorrente e/o dei testimoni alle udienze non interrompe il corso della procedura.

Indipendentemente dalle parti interessate, il TAI può ascoltare, su loro richiesta, i concorrenti dei Campionati del Mondo della FIA che potrebbero essere danneggiati direttamente ed in maniera significativa dalle conseguenze della decisione che il TAI è chiamato a prendere.

Art. 188 - Costituzione del Tribunale d'Appello Internazionale

a) Composizione

Il TAI è composto da un numero massimo di 18 Membri titolari, di diverse nazionalità, ai quali si affianca un numero equivalente di Membri supplenti della stessa nazionalità dei titolari, tutti con competenze di natura sportiva o giuridica.

Il TAI è eletto per 3 anni. Un terzo dei Membri titolari e dei loro supplenti è rinnovato ogni anno dall'Assemblea Generale.

Per ogni paese è ammesso un solo Membro. I Membri che appartengono ai paesi interessati dagli appelli non possono partecipare alle sedute. Le decisioni del TAI sono valide solo se sono presenti alla seduta almeno 3 Membri.

I membri del Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico o delle Commissioni della FIA non possono essere eletti Membri del TAI, e viceversa.

b) Convocazione

La Segreteria del TAI provvede ad inviare le convocazioni appena riceve una richiesta valida da parte di una ASN che sia Membro o Membro Associato della FIA.

c) Presidente

Il TAI elegge il suo Presidente ad ogni udienza.

Art. 189 – Sentenze del TNA

Il TNA provvede in istruttoria con ordinanza sempre revocabile e nel merito con sentenza. La sentenza è sottoscritta dal Presidente.

Il TNA può annullare le decisioni impugnate oppure modificarle, disponendo l'aumento o la riduzione delle sanzioni o l'applicazione di sanzioni di grado diverso. L'aumento delle sanzioni è consentito solo se vi è stata impugnazione della Procura Federale. Non ha tuttavia il potere di disporre che una competizione si svolga nuovamente o che sia annullata.

Se dall'accoglimento di un ricorso consegue la modifica di una classifica, il TNA vi può provvedere con la decisione: in vista di tale eventualità è fatto obbligo ai Commissari Sportivi di fornire tutti i necessari elementi di valutazione.

Il TNA quando ravvisa vizi formali o procedurali, eccetto i casi di nullità assoluta, può disporre che siano sanati e concede al ricorrente un nuovo termine di 5 giorni per esercitare il diritto alla difesa.

Il TNA delibera in Camera di Consiglio a maggioranza. Prevale il voto del Presidente per il caso in cui il collegio è formato in numero pari di componenti.

Alle sedute del TNA non possono partecipare i Componenti che abbiano preso parte come concorrenti, conduttori o Ufficiali di Gara alla competizione cui si riferisce la sentenza da emanare o che abbiano già emesso un giudizio sulla questione in corso, o, infine, che abbiano un interesse diretto o indiretto al ricorso.

Il TNA deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, *a decorrere dalla data del ricevimento dei motivi di appello.*

La sentenza, sottoscritta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal componente del collegio giudicante più anziano, è depositata nell'Ufficio di Segreteria del TNA in Roma che ne deve dare comunicazione alle parti ed all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le decisioni del TNA devono essere motivate.

Art. 190 - Costi

Nel deliberare sui ricorsi, il TNA decide *anche* in ordine alle spese secondo la soccombenza, con esclusione delle spese e degli onorari di difesa che in ogni caso sono a carico delle parti, *e in ordine alla destinazione del deposito cauzionale.*

Art. 191 - Pubblicazione delle decisioni

La CSAI ha il diritto di rendere pubbliche le sentenze relative agli appelli.

Le persone chiamate in causa non possono avvalersi, sotto pena di squalifica, né delle risultanze istruttorie del ricorso, né delle sentenze per agire giudizialmente contro la CSAI e contro chi abbia partecipato, direttamente ed indirettamente, al giudizio e/o alla pubblicazione delle sentenze.

CAPITOLO XV

Applicazione del Codice

Art. 192 - Interpretazione nazionale dei Regolamenti

Ogni ASN, titolare dei poteri sportivi, ha la facoltà di decidere in merito ad ogni questione sollevata sul proprio territorio e relativa all'interpretazione del presente RNS, con riserva del diritto di appello internazionale previsto al Capitolo XIV, a condizione che tali interpretazioni non siano in contraddizione con l'interpretazione o i chiarimenti già forniti dalla FIA.

Art. 193 - Potere esecutivo delle ASN

Ogni ASN, titolare dei poteri sportivi, ha la facoltà di nominare una propria Commissione Sportiva con delega all'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dal Codice alla ASN.

Art. 194 - Modifiche al Codice

La FIA si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche al Codice e di revisionare periodicamente gli Allegati.

Art. 195 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che una ASN deve fare alla FIA per disposizione del Codice devono essere indirizzate alla sede ufficiale della FIA o ad eventuali altri indirizzi che la FIA dovesse comunicare.

Art. 196 - Data di entrata in vigore

Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 1980. *Il presente RNS entra in vigore il 1° gennaio 2008.* |

Art. 197 - Interpretazione del Codice

Il Codice è stato redatto in francese ed in inglese: Può essere pubblicato in altre lingue. In caso di contestazioni circa la sua interpretazione, la versione francese deve essere considerata l'unico testo ufficiale.

CAPITOLO XVI

Pubblicazione delle decisioni della FIA

Art. 198 – Pubblicazione elenco Campionati

Ogni anno, dopo la riunione di primavera, la FIA pubblica l'elenco dei Campionati e delle gare valevoli per tali campionati. Se una gara di Campionato è annullata, perde la sua validità per l'anno in questione.

Art. 199 – Pubblicazione dei Regolamenti tecnici

Ogni anno, nel mese di ottobre, la FIA pubblica le modifiche dell'Allegato J.

Le modifiche relative alla produzione delle vetture, con esclusione di quelle della Formula 1, della Formula 3000 e della Formula 3, entrano in vigore dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla pubblicazione delle modifiche.

Le modifiche che riguardano la Formula 1, la Formula 3000 e la Formula 3 entrano in vigore dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla pubblicazione delle modifiche.

Soltanto le modifiche effettuate per ragioni di sicurezza possono entrare in vigore senza preavviso.

Art. 200 – Pubblicazione che non riguardano i Campionati e i Regolamenti tecnici

Ogni anno, nel mese di giugno, la FIA pubblica tutte le norme che non riguardano né i Campionati né l'Allegato J al Codice. Queste norme entrano in vigore ad una data non anteriore al 1° gennaio successivo che sarà indicata volta per volta.

Art. 201

Nessun regolamento della FIA è pubblicato in date diverse da quelle indicate negli articoli precedenti.

CAPITOLO XVII

Implicazioni commerciali collegate allo Sport Automobilistico

Art. 202

Senza un preliminare accordo scritto della FIA per le gare valide per Campionati, Trofei o Coppe internazionali *o della CSAI per Campionati, Trofei o Coppe nazionali*, nessun Organizzatore o gruppo di Organizzatori può indicare o indurre a credere che tali Campionati, Trofei o Coppe siano sovvenzionati o sostenuti finanziariamente, sia direttamente che indirettamente, da un'impresa o da una organizzazione commerciale.

Art. 203

Il diritto di associare il nome di un'impresa, di una organizzazione o di un marchio commerciale ad un Campionato, Trofeo o Coppa della FIA *e della CSAI* è riservato, *rispettivamente*, alla FIA *e alla CSAI*.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

(il numero indica l'articolo)

- Abbreviazioni, 9, 10, 11, 12
Abilitazione degli Ufficiali di gara, 137
Accelerazione (gare), 16 b5)
Accettazione delle condizioni di partecipazione all'attività sportiva, 7 quater
ACI (Automobile Club d'Italia), 3 bis
Allegati al Codice Sportivo Internazionale, 2
Ammenda:
 (definizione), 154
 (importo), 154, 155
 (responsabilità per il pagamento), 156
 (scadenza dei termini di pagamento), 157
Ammessi a una competizione (concorrenti e conduttori):
 (designazione), 77
 (elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori), 80
 (sostituzione dei conduttori), 77 bis
 (supplenti), 78
Ammonizione, 153 bis
Amnistia, 161
Anti-doping, 162 B
Apertura delle iscrizioni, 70
Appelli (giurisdizione), 180
Appello internazionale, 185:
 (convocazione), 187
 (presentazione), 186
 (termini), 186
Appello nazionale:
 (contro i risultati delle assemblee elettive), 183 D)
 (contro le decisioni dei Commissari Sportivi), 183 A)
 (contro le decisioni della CSAI), 183 C)
 (contro le sentenze degli Organismi giurisdizionali), 183 B)
 (deposito cauzionale), 183 A)
 (diritto di appello), 181
 (effetti), 181 bis
 (inoltro), 183 bis
 (modalità), 183
 (procedura), 182
 (pubblicazione delle sentenze), 191
 (termini), 183 A)
Approvazione dei percorsi, 82
Arbitrato, 157
Arrivo di una competizione, 67 bis F)
ASN (Autorità Sportiva Nazionale), 3
Assistenza ai licenziati che partecipano a gare all'estero, 133
Astensione (dei Giudici), 160
Attenuanti, 169
Autodromo, 31
Automobile Club d'Italia (ACI), 3 bis
Automobile Club Provinciali, 3 bis
Autorizzazioni amministrative, 64
Batterie, 67 bis C)
Cacce al tesoro, 16 b9)
Calendario Sportivo:
 (internazionale), 61 C)
 (nazionale), 61
 (norme generali), 61 A)
Cambio di un conduttore iscritto, 121
Campionati, Coppe, Trofei, Challenge, 24 e 24 A)
Capiposto, 148 bis
Cauzione per spese di verifica (reclami), 179
Chilometro, 32
Chiusura delle iscrizioni, 71
Cilindrata (definizione e calcolo), 14
Circuiti (requisiti), 87
Classe (definizione), 15
Classificazione delle vetture), 126
Classifiche:
 (compilazione), 67 bis h1)
 (esposizione), 67 bis h2)
 (modifica), 67 bis h3), 169 G)
 (pubblicazione), 177
Clausola compromissoria, 157
Clemenza (provvedimenti di), 161
Codice di comportamento sportivo:
 (divieto di alterazione dei risultati sportivi), 7 quinquies B)
 (divieto di dichiarazione lesive della reputazione), 7 quinquies E)
 (divieto di doping), 7 quinquies C)
 (dovere di riservatezza), 7 quinquies F)
 (principio di lealtà), 7 quinquies A)
 (principio di non violenza), 7 quinquies D)
Codice Sportivo Internazionale:
 (entrata in vigore), 196
 (interpretazione), 197
 (modifiche), 194
 (scopi), 2
Collaudo (test), 23
Collegio dei Commissari Sportivi (ved. Commissari Sportivi), 153
Comitato Organizzatore, 25
Commissari ai Box, 147
Commissari di Percorso, 148
Commissari Sportivi (Collegio dei):
 (decisioni), 153 H)
 (designazione), 153 A) e F)
 (funzioni), 153 G)
 (Giudice Unico), 153 C)
 (incompatibilità), 153 B)
 (poteri), 153 I)
 (provvedimenti disciplinari a carico dei Commissari Sportivi), 153 E)
Commissari Tecnici, 145

Competizioni (ved. anche gare e manifestazioni sportive):
 (arrivo, termine), 67 bis F)
 (autorizzazioni amministrative), 64
 (competizioni organizzate in un Paese non rappresentato presso la FIA), 54
 (definizioni), 16 B)
 (denominazione), 61 B)
 (iscrizioni), 68
 (omologazione dei risultati), 67 quater
 (organizzazione), 55
 (segnalazioni), 67 bis D)
 (svolgimento), 67 bis
 Compilazione delle classifiche, 67 bis h1
 Comportamenti fra licenziati, 7 quater e quinquies
 Comportamento sportivo (ved. Codice di), 7 quinquies
 Concentrazione turistica, 21 B)
 Conciliazione, 157
 Concorrenti:
 (definizione), 44
 (licenza), 108, 109, 109 bis
 (nazionalità), 112
 (persona fisica e persona giuridica), 108, 109 bis
 Concorrenti e conduttori (responsabilità comune), 123
 Condizioni e modalità delle iscrizioni, 70 bis
 Condizioni generali di applicazione del Codice e del RNS, 53
 Condono, 161
 Conduttori:
 (cambio di un conduttore iscritto), 121
 (controllo medico), 119
 (definizione), 45
 (licenza), 108, 109, 109 bis
 (nazionalità), 112
 (obblighi generali), 123 bis
 (obblighi particolari), 123 ter
 Conformità delle vetture ai regolamenti tecnici, 13
 Consegna delle licenze in caso di sospensione, 160
 Contributo FAC, 67 bis I)
 Controllo medico dei conduttori, 119
 Convocazione del reclamante e del reclamato, 175
 Costruttore (definizione), 13 bis
 Cronometraggio, 67 bis E)
 Cronometristi, 144
 CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), 7 bis
 CSAI (pubblicazioni ufficiali), 7 ter
 Dati personali (trattamento), 7 quater
 Decisioni del Tribunale Nazionale d'Appello, 189
 Decisioni impugnabili in appello, 181 bis
 Decisioni sui reclami, 175 bis
 Deferimento agli Organi giurisdizionali, 151
 Delega del potere sportivo, 5, 6
 Denominazione delle competizioni, 61 B)
 Deposito cauzionale:
 (appello), 183 A)
 (reclamo), 179
 Designazione degli Ufficiali di gara, 135
 Designazioni multiple (conduttori), 123 bis D)
 Dichiarazioni pubbliche, 7 quater
 Diffida, 169
 Dimostrazione, 22 C)
 Direttore di Gara, 142
 Direttore di Prova, 142 bis
 Diritto di appello, 181 bis
 Diritto di reclamo, 171
 Disciplina dello Sport automobilistico in Italia, 3 bis
 Distanze su strada (misurazione), 83
 Divieto di adire organi di giustizia diversi da quelli federali, 7 quater
 Documenti ufficiali di una competizione, 56
 Durata della validità di una licenza, 114
 Durata massima di guida, 123 bis C)
 Effetto delle decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi, 152, 178
 Elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori ammessi a una competizione, 80
 ENPEA (gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata), 18
 Entrata in vigore del RNS e del Codice, 196
 Esclusione (modifica delle classifiche e dei premi), 67 bis H)
 Esclusione dalla classifica, 50, 166
 Esclusione dalla competizione, 50, 166
 Esercizio del potere sportivo, 4, 7
 Esibizione delle licenze, 117
 Esposizione delle classifiche, 67 bis h2
 Ex-aequo, 97
 FAC (Fondo Assistenza Corridori), 67 bis I)
 Falsa partenza (penalità), 94
 Federazione Internazionale dello Sport (FIA), 1
 FIA (Federazione Internazionale dello Sport), 1
 Finali, 67 bis C)
 Fuoristrada (gare), 16 b4)
 Gare (ved. anche competizioni e manifestazioni sportive), 16 B)
 (accelerazione), 16 b5)
 (auto storiche velocità), 16 b1 e b2)
 (cacce al tesoro), 16 b9
 (concentrazione turistica), 21 B)
 (dimostrazione), 22 C)
 (energie alternative), 16 b6)
 (formula challenge), 16 b1)
 (fuoristrada), 16 b4)
 (gymkane), 16 b8)
 (in circuito), 16 b1)
 (in salita), 16 b2)
 (karting), 16 b1)
 (nazionali a partecipazione straniera autorizzata – ENPEA), 18
 (parata), 22 B)
 (prove di consumo), 16 b9
 (raduno), 21 B)
 (rallyes tout terrain bajas), 21 C)
 (rallyes tout terrain marathon), 21 D)
 (rallyes tout terrain), 21 C)
 (rallies), 21 A)
 (regolarità auto storiche e auto moderne), 16 b7)
 (slalom), 16 b3)
 (su minimpianto), 16 b1)
 (trial), 16 b4)
 (velocità in circuito), 16 b1)

(velocità in salita), 16 b2)
 (velocità su ghiaccio), 16 b1)
 (velocità su terra), 16 b1)
 Giudice Sportivo:
 (competenza), 155 B)
 (composizione), 155 A)
 (opposizione), 155
 (procedure e decisioni), 155 C)
 Giudici di fatto:
 (alla partenza), 95, 149 A)
 (assistenti dei Giudici), 149 D)
 (di arrivo), 149 B)
 (di handicap), 149 D)
 (di merito), 149 C)
 (errori dei Giudici), 149 F)
 (reclami contro le decisioni dei Giudici), 149 E)
 (verbali dei Giudici), 149 H)
 Giudice Unico, 153 C)
 Giudizio di revisione, 158
 Giurisdizione, 180
 Giustizia sportiva:
 (organismi), 152
 (potestà giurisdizionale), 151
 (principi generali), 150
 Gruppo Commissari Sportivi, 153 D)
 Gruppo Ufficiali di Gara, 132
 Guida (durata massima), 123 bis C)
 Gymkane, 16 b8)
 Handicap, 43
 Incartamento di chiusura (termini di invio alla CSAI), 67 ter
 Incompatibilità degli Ufficiali di gara, 138
 Incompatibilità per la partecipazione a una competizione, 46 bis
 Indicazioni principali che devono figurare sul programma, 67
 Indicazioni principali che devono figurare sul regolamento
 particolare di gara, 65
 Indulto, 161
 Infrazioni ai regolamenti, 151 bis
 Inizio di una gara o competizione, 16 B)
 Inosservanza dei regolamenti, 162 A)
 Interpretazione del Codice Sportivo Internazionale, 197
 Interpretazione del Regolamento Nazionale Sportivo e degli
 altri regolamenti nazionali, 7, 192
 Interruzione di una competizione, 67 bis F)
 Irricevibilità dei reclami, 176
 Iscrizioni, 68 e seguenti:
 (alle competizioni all'estero), 70
 (apertura), 70
 (chiusura), 71
 (condizionate), 75
 (condizioni e modalità), 70 bis
 (contenenti false dichiarazioni), 73
 (contestazioni), 69
 (di una vettura), 79
 (nullità), 72 bis
 (pubblicazione), 76
 (rifiuto), 74
 (rispetto), 69, 70
 (spedizione delle domande), 72
 (tasse), 70
 Licenze per i circuiti:
 (affissione delle licenze), 88
 (circuiti internazionali e nazionali), 84, 85
 (indicazioni che devono contenere le licenze per i circuiti), 86
 Licenze:
 (categorie), 109 bis
 (concorrente e conduttore), 108, 109 bis
 (concorrente persona fisica), 109 bis
 (concorrente persona giuridica), 109 bis
 (conduttore), 109 bis
 (consegna), 160
 (definizioni), 47 A)
 (diritto di rilasciare le licenze), 110
 (durata), 114
 (esibizione), 117
 (internazionali), 47 B)
 (nazionali), 47 C)
 (nazionalità dei concorrenti e dei conduttori), 112
 (numeri), 49
 (obbligo), 7 quater
 (pseudonimo), 120
 (registrazione), 109
 (registro), 48
 (rifiuto di rilasciare una licenza), 113
 (rilascio a cittadini italiani all'estero), 110 bis
 (rilascio), 109
 (ritiro), 118,
 (sospensione), 118, 167
 (speciali), 109 bis
 (status di licenziato), 47
 (tassa), 115
 (validità), 116
 Licenze rilasciate agli stranieri, 47 B)
 Limitazioni alla partecipazione a una competizione, 46 bis
 Linea di arrivo (traguardo), 42 A), 67 bis F)
 Linea di controllo, 40
 Linea di partenza, 41, 90
 Manifestazioni sportive (ved. anche competizioni e gare):
 (agonistiche), 16 a1)
 (annullamento), 55, 60
 (a ridotto contenuto agonistico), 16 a2)
 (classificazioni), 16 A)
 (definizione), 16
 (diverse), 16 b11)
 (divieto), 59
 (documenti ufficiali), 56
 (gare ad invito), 19
 (gare chiuse), 20)
 (gare internazionali libere), 17
 (gare internazionali), 16 A) e B), 17
 (gare nazionali), 16 A) e B), 18
 (gare riservate), 19
 (interruzione), 67 bis F)
 (iscrizioni), 125
 (non agonistiche), 16 a3)
 (rinvio), 55, 60
 (tipologie), 16
 Miglio, 32
 Misura delle distanze su strada, 83

Modalità dell'appello nazionale, 183
 Modifica delle classifiche, 67 bis h3
 Modifiche del Codice Sportivo Internazionale, 194
 Modifiche del regolamento particolare di gara, 66
 Modifiche del Regolamento Nazionale Sportivo, 7
 Nazionalità dei concorrenti e dei conduttori, 112
 Nazionalità dei concorrenti e dei conduttori, 17
 Norme Supplementari, 7
 Notifica delle sanzioni, 164
 Nullità di una iscrizione, 72 bis
 Numeri delle licenze, 49
 Numeri di gara, 122
 Obblighi generali dei conduttori, 123 bis
 Obblighi particolari dei conduttori, 123 ter
 Obbligo di licenza, 7 quater
 Oggetto di reclamo, 172 bis
 Omologazione dei risultati, 67 quater
 Opposizione al decreto del Giudice Sportivo, 151 ter c2)
 Ordini dello starter, 93
 Organismi giurisdizionali, 152:
 (Arbitri), 157
 (Commissari Sportivi), 153
 (Conciliatori), 157
 (Giudice Sportivo), 154
 (incompatibilità), 152, 153
 (Procura Federale), 155
 (Tribunale Nazionale d'Appello), 156
 Organizzazione delle competizioni, 55
 Osservanza dei regolamenti, 7 quater
 Parata, 22 B)
 Parco chiuso, 42 B), 67 bis G)
 Partecipazione alle competizioni:
 Partecipazione (a competizioni non distanziate tra di loro),
 123 bis B)
 (a gare in Italia di cittadini italiani con licenza estera), 111
 (a gare internazionali), 70
 (documenti richiesti), 47 A)
 (incompatibilità), 46 bis
 (limitazioni), 46 bis
 Partenze. 39, 89
 (da fermo), 92
 (falsa partenza), 94
 (in serie), 96
 (lanciata), 91
 (linea), 90
 (segnale), 93 bis
 Partiti, 89
 Passaporto tecnico, 13
 Passeggero, 46
 Penalità in tempo, 157 bis
 Percorsi:
 (approvazione), 82
 (definizione), 29
 (internazionale), 81
 Perdita dei premi (in caso di esclusione, sospensione o
 squalifica), 167
 Permesso di organizzazione, 26, 61 bis
 (richiesta), 62, 64
 (rilascio), 63
 Pista, 30
 (delega FIA per il settore Karting), 1
 (internazionale), 1
 (nazionale), 3, 3 bis, 4, 5
 Potestà giurisdizionale, 151
 Premi, 67 bis I)
 (distribuzione), 177
 (perdita in caso di esclusione, sospensione o squalifica), 169 F)
 Premiazione (modalità), 67 bis I)
 Prescrizione, 159
 Presentazione dei reclami, 172, 173
 Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi (designa-
 zione), 135
 Principi Generali, 150
 Procedura arbitrale, 7 quater A) e C)
 Procedura dell'appello nazionale, 182
 Procedura di conciliazione, 7 quater A) e B)
 Procura Federale, 154:
 (costituzione), 154 A)
 (funzioni), 154 B)
 Programma (indicazioni principali), 67
 Programma, 28, 56
 Protezione anti-incendio, 128
 Prove di consumo (gare), 16 b9
 Prove ufficiali, 67 bis
 Provvedimenti di clemenza, 161
 Provvedimenti disciplinari a carico degli Ufficiali di gara, 140
 Provvedimenti disciplinari a carico dei Commissari Sportivi,
 153 E)
 Pseudonimo, 120
 Pubblicazioni:
 (decisioni FIA in ordine a campionati, regolamenti tecnici e
 sportivi), 198, 199, 200
 (dei regolamenti particolari di gara), 65 bis
 (delle classifiche), 177
 (delle decisioni del Tribunale Nazionale d'Appello), 181
 (delle iscrizioni), 76
 (ufficiali della CSAI), art. 7
 Pubblicità:
 (menzognera), 131
 (sulle vetture), 130
 Raduno, 21 B)
 Rallyes Tout Terrain Baja, 21 C)
 Rallyes Tout Terrain Marathon, 21 D)
 Rallyes Tout Terrain, 21 C)
 Rallies, 21 A)
 Recidiva, 169
 Reclami:
 (cauzione per spese di verifica), 179
 (contro le decisioni dei Giudici di fatto), 149 E)
 (convocazione del reclamante e del reclamato), 174
 (decisioni), 175
 (deposito cauzionale), 172, 179
 (diritto di reclamo), 171
 (effetti delle decisioni), 178
 (indicazioni obbligatorie), 172
 (irricevibili), 176

(oggetto), 172 B)
 (presentazione), 172 A)
 (termini di presentazione), 173
 Records, 33 e 98 e seguenti:
 (del Mondo), 37
 (internazionale), 36
 (locale), 34
 (nazionale), 35
 (omologazione), 105
 (pubblicazione), 107
 (registrazione), 106
 (titolare), 38
 Registro delle licenze, 48
 Regolamento Internazionale dello Sport automobilistico, 1
 Regolamento Nazionale dello Sport automobilistico, 3
 Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), art. 6:
 (interpretazione), 7, 192
 (modifiche e preavviso), 7 bis
 (scopi), 7 bis
 Regolamento particolare delle gare di Campionato FIA
 (termini di invio alla FIA), 64
 Regolamento particolare di gara (RPG), 27, 56, 57
 (indicazioni principali), 65
 (modifiche), 66
 (pubblicazione), 65 bis
 Regolarità (gare), 16 b7)
 Requisiti degli Ufficiali di gara, 136
 Requisiti dei circuiti, 87
 Responsabilità comune dei concorrenti e dei conduttori, 123
 Responsabilità oggettiva dei licenziati, 7 bis
 Revisione (giudizio di), 158
 Riconoscimento associazioni ed enti, 49 bs
 Ricusazione (dei Giudici), 160
 Rifiuto a rilasciare una licenza, 113
 Rifiuto di iscrizione, 74
 Rimborso spese degli Ufficiali di gara, 141
 Rispetto dei regolamenti, 58
 Rispetto delle iscrizioni, 69, 70
 Ritiro della licenza, 118,
 Sanzioni disciplinari, 162 e seguenti:
 (ammenda), 164
 (ammonizione), 163
 (attenuanti e recidiva), 169 B)
 (condono), 161
 (diffida), 169 A)
 (esclusione), 166
 (esecutività ed effetto delle decisioni del Collegio dei
 Commissari Sportivi), 162
 (notifica), 169 C)
 (penalità in tempo), 165
 (pubblicazione delle motivazioni), 169 D)
 (pubblicazione), 170
 (scala), 162
 (sospensione), 51, 167
 (sospensione cautelare delle licenze), 167 B)
 (sospensione condizionale delle sanzioni), 167 B)
 (squalifica), 168
 (stop and go), 165
 Scala delle sanzioni disciplinari, 162
 Segnalazioni, 67 bis D)
 Segretario di Manifestazione, 143
 Sentenze del Tribunale Nazionale d'Appello, 189
 Serie internazionali e nazionali (competizioni), 24 B)
 Serie (articolazione delle competizioni), 67 bis C)
 Slalom, 16 b3)
 Soggetti passivi della potestà giurisdizionale, 151
 Sospensione cautelare delle licenze, 167 B)
 Sospensione condizionale delle sanzioni, 167 B)
 Sospensione degli effetti delle decisioni del Collegio dei
 Commissari Sportivi, 162
 Sospensione delle licenze, 51, 167
 Sospensione o squalifica delle vetture, 169 E)
 Sostituzione dei conduttori, 77 bis
 Sostituzione di competizione da parte dei concorrenti e
 dei conduttori, 123 bis A)
 Sostituzione di una competizione con un'altra (divieto), 124
 Spedizione delle domande di iscrizione, 72
 Spese di verifica (cauzione), 179
 Squalifica, 168
 Starter, 93
 Status di licenziato sportivo, 47
 Stop and Go, 165
 Super Licenza, 47 B)
 Supervisione (diritto). 133
 Supplenti (concorrenti e conduttori), 78
 Svolgimento delle competizioni con caratteristiche di svol-
 gimento diverse, 67 bis c2
 Svolgimento delle competizioni di velocità in circuito, 67
 bis c1
 Tasse di licenza, 115
 Tasse di iscrizione, 70
 Termine di una competizione, 67 bis F)
 Termini di presentazione degli appelli nazionali, 183
 Termini di presentazione dei reclami, 174
 Test, 23
 Traguado, 42 A)
 Trial (gare), 16 b4
 Trattamento dati personali, 7 quater
 Tribunale d'Appello Internazionale, 1, 184
 (competenze), 184
 (costituzione), 188
 Tribunale Nazionale d'Appello, 156 e 180 e seguenti:
 (convocazione), 180
 (costituzione), 156 A)
 (deposito cauzionale), 183 a1)
 (diritto di appello), 181
 (funzioni), 156 B)
 (modalità) 183
 (procedure), 182
 (sentenze) 189
 (termini), 183 a2)
 Ufficiali di gara:
 (abilitazione), 137
 (Capiposto), 148 bis
 (Commissari ai box), 147
 (Commissari di Percorso), 148

(Commissari Tecnici), 145
(Cronometristi), 144
(cumulo delle funzioni), 138
(designazione), 135
(designazioni vietate), 139
(Direttore di Gara), 142
(Direttore di Prova), 142 bis
(elenco), 132
(funzioni, cumulo), 138
(funzioni vietate), 139
(Giudici di fatto), 149
(incompatibilità), 136
(provvedimenti disciplinari), 140
(requisiti), 136
(rimborso spese), 141
(Segretario di Manifestazione), 143
(Ufficiali di gara indispensabili), 134

(Verificatori Sportivi e Tecnici), 146
Validità delle licenze, 116
Veicoli (automobile, veicolo speciali, veicolo a effetto
suolo, autovettura) (definizioni), 13
Veicoli ad energie alternative (gare), 16 b6)
Velocità in circuito (gare), 16 b1
Velocità in salita (gare) 16 b2
Verificatori (sportivi e tecnici), 146
Verifiche sportive e tecniche, 67 bis A)
Vetture:
(classificazione), 126
(protezione anti-incendio), 128
(pubblicità), 130
(sospensione o squalifica), 129
(vetture pericolose), 127
Zone di controllo nei Rallies, 42 B)